Parte I
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
DELLA REGIONE

Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 6.

DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DI OSPITALITÀ DELLA REGIONE BASILICATA

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Carta dei Servizi Turistici
Art. 3 - Attività ricettiva

TITOLO II
STRUTTURE RICETTIVE

CAPO I
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Art. 4 - Definizioni e caratteristiche

CAPO II
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
Art. 5 - Definizioni e caratteristiche

CAPO III
STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO
Art. 6 - Definizioni e caratteristiche
Art. 7 - Realizzazione di strutture ricettive all'aperto
Art. 8 - Sorveglianza ed assicurazione delle strutture ricettive all'aperto

CAPO IV
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE
Art. 9 - Residenze d'epoca e ospitalità diffusa

TITOLO III
CLASSIFICAZIONE DELLE
STRUTTURE RICETTIVE
E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

CAPO I
CLASSIFICAZIONE
Art. 10 - Nozione e competenza
Art. 11 - Dipendenze
Art. 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Art. 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Art. 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive all'aperto

CAPO II
AUTORIZZAZIONE
Art. 15 - Procedura
Art. 16 - Vicende modificative dell'autorizzazione e della classificazione

TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Art. 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Art. 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Art. 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Art. 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Art. 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Art. 23 - Vigilanza e informazione

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 24 - Disciplinare della classificazione
Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 26 - Pubblicazione

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Finalità

1. La Regione Basilicata assicura lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, favorendo, pertanto, le azioni volte al miglioramento dell'offerta turistica attraverso interventi mirati alla promozione e diffusione degli standard qualitativi delle strutture ricettive.

2. Con la presente legge, la Regione Basilicata stabilisce i requisiti delle strutture ricettive, le loro dipendenze e i criteri per la loro classificazione e determina, altresì, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive.

Articolo 2
Carta dei Servizi Turistici

1. La Regione Basilicata istituisce la Carta dei Servizi Turistici al fine di definire e assicurare standard minimi di qualità e trasparenza nel rapporto tra turista e operatore.

2. La Carta dei Servizi Turistici è contenuta nel Disciplinare della Classificazione Alberghiera di cui all'articolo 24 della presente legge.

Articolo 3
Attività ricettiva

1. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1, si distinguono le strutture ricettive e di ospitalità aperte al pubblico che forniscono alloggio a pagamento, in:
   a) strutture ricettive alberghiere;
   b) strutture ricettive extralberghiere;
   c) strutture ricettive all'aperto.

2. I luoghi riservati all'alloggio degli ospiti possono essere:
   a) "camera";
   b) "suite";
   c) "unità abitativa".

3. Per ***"camera"*** si intende la sola stanza da letto attrezzata per il pernottamento ed eventualmente fornita di bagno.

4. Per ***"suite"*** si intende il locale, munito di almeno un bagno, composto da minimo due ambienti, di cui uno adibito a salotto ed uno a camera da letto, con uno standard di servizio, di arredamento e di comfort superiore alle camere standard. La "suite" è prerogativa delle strutture classificate con almeno tre stelle.

5. Le ***"unità abitative"*** sono alloggi autonomi costituiti da uno o più locali con camera/e da letto, soggiorno, cucina o angolo cottura, nonché bagno privato.

TITOLO II
STRUTTURE RICETTIVE

CAPO I
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Articolo 4
Definizioni e caratteristiche

1. Sono strutture ricettive alberghiere:

a) gli alberghi;
b) i motel;
c) i villaggi-albergo;
d) le residenze turistico-alberghiere.

2. Sono ALBERGHI le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di essi, che forniscono alloggio, ed eventualmente ristorazione ed altri servizi accessori, in camere, suite e unità abitative; queste ultime sono consentite nella misura massima del quaranta per cento della ricettività totale.

3. Sono MOTEL gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di primo intervento e di assistenza meccanica e di rifornimento carburanti.

4. Sono VILLAGGI-ALBERGO le strutture ricettive che, in un'unica area o complesso, forniscono agli utenti alloggio in camere e/o suite e/o unità abitative dislocate anche in più stabili, con servizi centralizzati. Devono essere dotati di specifiche attrezzature, aree attrezzate e di animazione per lo svago e l'intrattenimento degli ospiti. Possono utilizzare la denominazione di "Hotel Club" o "Villaggio Club" quando offrono il servizio all inclusive. I Villaggi Albergo composti da una prevalenza di unità abitative devono al loro interno disporre di servizi in grado di offrire agli ospiti la fornitura di generi alimentari e la ristorazione.

5. Sono RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE le strutture ricettive, aperte al pubblico e a gestione unitaria, che forniscono alloggio in unità abitative con servizi accessori ed eventualmente ristorazione. È consentita anche la presenza di unità abitative senza angolo cottura e/o suite e/o camere nella misura massima del quaranta per cento del numero delle camere autorizzate. Possono utilizzare la denominazione di "Residence" o "Aparthotel".

6. Per "gestione unitaria" si intende la gestione che fa capo al soggetto che fornisce i servizi principali di alloggio. Nell'ambito della gestione unitaria è consentito l'affidamento ad altro soggetto della fornitura di servizi accessori a quelli di alloggio, purché lo stesso sia in possesso di relativa autorizzazione e sia stipulata apposita convenzione. Resta in capo al gestore principale la responsabilità dell'attività complessiva, nonché il mantenimento degli standard relativi al livello della classificazione ottenuta dalla struttura ricettiva.

7. È consentito, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, aggiungere posti letto supplementari con l'obbligo di ripristinare il numero autorizzato degli stessi al cambio del cliente.

CAPO II
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Articolo 5
Definizioni e caratteristiche

1. Sono strutture ricettive extralberghiere:
   a) case per ferie;
   b) case religiose di ospitalità;
   c) centri soggiorno studi;
   d) ostelli per la gioventù;
   e) rifugi escursionistici;
   f) rifugi di montagna;
   g) affittacamere;
   h) affittacamere in esercizi di ristorazione;
   i) case e appartamenti per vacanze;
   j) attività ricettive di turismo rurale;
   k) attività ricettive di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo;
   l) attività ricettive di bed & breakfast.

2. Sono CASE PER FERIE le strutture ricettive attrezzate e organizzate per il soggiorno di gruppi o di singoli, gestite da enti pubblici ed associazioni per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio o sportive, o da enti e aziende private, per il soggiorno esclusivamente dei loro soci, dipendenti, o familiari. Nelle case per ferie possono, altresì, essere ospitati i dipendenti e relativi familiari di altre aziende,

associazioni o enti di cui al presente comma, purché con i quali sia stata stipulata apposita convenzione scritta.

3. Sono CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA' le strutture ricettive caratterizzate da finalità e attività dell'Ente religioso gestore. In tali strutture la clientela è tenuta al rispetto del carattere religioso che contraddistingue la stessa con accettazione delle regole di comportamento e delle limitazioni di servizio.

4. Sono CENTRI SOGGIORNO STUDI le strutture ricettive, gestite da Enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e privati operanti nel settore della formazione, che forniscono ospitalità finalizzata esclusivamente alla formazione, all'insegnamento e all'educazione. A tal fine le stesse dovranno essere dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica.

5. Sono OSTELLI PER LA GIOVENTU' le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, prevalentemente dei giovani e dei loro accompagnatori, gestiti da privati, enti o associazioni.

6. Sono RIFUGI ESCURSIONISTICI le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone escursionistiche.

7. Sono RIFUGI DI MONTAGNA le strutture ricettive, ubicate a quota non inferiore a 900 metri s.l.m., non ricadenti in aree urbanizzate, predisposte per l'ospitalità, il ristoro e il soccorso. Durante i periodi di chiusura devono predisporre di un locale, sempre aperto e accessibile dall'esterno, idoneo a garantire il ricovero di fortuna o bivacco.

8. Sono esercizi di AFFITTACAMERE le strutture composte da non più di sette camere, ubicate anche in immobili differenti, nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, compresa la somministrazione dei pasti e delle bevande esclusivamente alle persone alloggiate; in tal caso possono avvalersi, in aggiunta, della denominazione di "Pensione". L'attività di affittacamere ha carattere imprenditoriale e può essere esercitata in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.

9. Sono CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE le unità abitative date in locazione ai turisti mediante appositi contratti con durata non superiore a dodici mesi consecutivi; l'offerta di case e appartamenti vacanze non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande né la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero o centralizzato, ad eccezione del servizio di ricevimento o recapito.

10. Sono attività ricettive di TURISMO RURALE quelle disciplinate dalla Legge regionale n. 17/2005, Titolo II, e dal relativo regolamento di attuazione.

11. Sono attività ricettive di AGRITURISMO, PESCATURISMO E ITTITURISMO quelle disciplinate dal Titolo I della Legge regionale n. 17/2005 "Agriturismo e turismo rurale".

12. Sono attività ricettive di BED & BREAKFAST quelle a conduzione ed organizzazione familiare svolte in maniera occasionale e non imprenditoriale che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisibili, per un massimo di quattro camere ed otto posti letto totali, elevabili a sei camere e 12 posti letto nei Comuni, nelle frazioni e negli altri centri abitati, così come delimitati negli strumenti urbanistici, con popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti in base ai dati ufficiali disponibili.

CAPO III
STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

Articolo 6
Definizioni e caratteristiche

1. Sono strutture ricettive all'aperto:

a) i villaggi camping;
b) i campeggi;
c) le aree attrezzate di sosta temporanea.

2. I VILLAGGI CAMPING sono complessi ricettivi a gestione unitaria, composti da unità abitative fisse e/o mobili e tende di proprietà della struttura, allestiti ed attrezzati su aree recintate e destinati alla sosta ed al soggiorno di turisti. Ai turisti provvisti di propri mezzi di pernottamento può essere comunque destinato un numero di piazzole non superiore al trentacinque per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate. Possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.

3. Sono CAMPEGGI le strutture ricettive a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate, destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di tende o di propri mezzi mobili e autonomi di pernottamento. Alle unità abitative mobili diverse dalle tende può essere destinato un numero di piazzole non superiore al trentacinque per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate. Possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.

4. Sono AREE DI SOSTA temporanea le aree a gestione unitaria, attrezzate e riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, per un massimo di quaranta piazzole; possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate.

5. È vietata la vendita frazionata delle singole piazzole e delle strutture ancorate al suolo.

6. Per gestione unitaria si intende quanto previsto dall'articolo 4, comma 6.

Articolo 7
Realizzazione di strutture ricettive all'aperto

1. La realizzazione delle opere di strutture ricettive all'aperto è soggetta alle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e paesaggistiche vigenti.

2. Non sono soggetti a permesso di costruire o denuncia di inizio attività gli allestimenti mobili di pernottamento costituiti da tende, roulotte, caravan, mobilhome, capanni, casemobili, maxicaravan e similari. A tal fine i predetti allestimenti devono:
   a) conservare gli eventuali meccanismi di rotazione in funzione;
   b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al suolo e gli allacciamenti devono essere rimovibili in qualsiasi momento.

3. In occasione di avvenimenti a carattere straordinario, con finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali e religiose, il Comune territorialmente competente può autorizzare, in aree pubbliche o private, campeggi a carattere occasionale e temporaneo, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza.

Articolo 8
Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive all'aperto

1. Nelle strutture ricettive all'aperto devono essere garantiti:
   a) il servizio di sorveglianza continua per tutto il periodo di apertura;
   b) la costante presenza del responsabile o di un suo delegato;
   c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.

CAPO IV
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

Articolo 9
Residenze d'epoca e ospitalità diffusa

1. Sono RESIDENZE D'EPOCA le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, con una classificazione di almeno quattro stelle, ubicate in complessi immobiliari di pregio

storico e architettonico, dotati di arredi d'epoca e riconosciuti e assoggettati a procedure e vincoli di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004.

2. È definita OSPITALITA' DIFFUSA l'offerta ricettiva, a carattere imprenditoriale, esercitata in un centro storico o in un contesto urbano di pregio secondo quanto precisato nel Disciplinare della Classificazione, con camere, suite, unità abitative e servizi dislocati in diversi edifici. La gestione può essere congiunta o disgiunta purché coordinata, in grado di offrire i servizi di alloggio ed eventuale ristorazione, nonché i servizi accessori.

3. Le caratteristiche e le tipologie di ospitalità diffusa sono determinate dalla Giunta Regionale, con apposite direttive amministrative, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge. Nel medesimo atto la Giunta disciplina eventuali deroghe ai parametri urbanistico-edilizi (altezza interna, distanza finestre e vedute, eccetera), privilegiando il recupero filologico degli immobili.

TITOLO III
CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

CAPO I
CLASSIFICAZIONE

Articolo 10
Nozione e competenza

1. Le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, i complessi turistici all'aperto e le loro dipendenze sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche previste dal Disciplinare della Classificazione in base alla tipologia e vengono contrassegnati con un sistema che va da una a cinque stelle.

2. Ai sensi e per gli effetti della Legge 29 marzo 2001 n. 135, la competenza per la classificazione delle strutture ricettive spetta alla Provincia territorialmente competente che provvede con proprio provvedimento.

3. La competenza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della attività ricettiva è del Comune nel cui territorio è ubicata l'area o l'immobile.

Articolo 11
Dipendenze

1. L'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale, anche in dipendenze costituite da locali con ingresso promiscuo, garantendo la riservatezza e la sicurezza dell'ospite. Le dipendenze possono essere anche ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale. Le dipendenze delle strutture ricettive di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 della presente legge devono essere ubicate all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale o nelle immediate vicinanze. Le dipendenze devono essere adeguatamente riconoscibili e sono classificate sulla base dei requisiti previsti nel Disciplinare della Classificazione e devono esporre la targa di classificazione.

Articolo 12
Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere

1. Ai fini della classificazione, i requisiti minimi delle strutture ricettive alberghiere sono:
   a) capacità ricettiva non inferiore a otto camere e/o suite e/o unità abitative con esclusione delle dipendenze;
   b) attrezzature e servizi previsti nel Disciplinare della Classificazione.

2. Le strutture ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche previste dal Disciplinare della Classificazione. Ai fini della classificazione, gli alberghi e i motel sono contrassegnati con cinque, quattro, tre, due e una stella; i villaggi-albergo e le residenze turistico-alberghiere sono contrassegnati con cinque, quattro, tre e due stelle.

3. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando presentano gli standard aggiuntivi indicati nel Disciplinare della Classificazione.

Articolo 13
Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere

1. Le strutture ricettive devono essere conformi alle prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalle leggi in vigore, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 3.

2. Ferma restando la disciplina prevista dalle relative leggi e regolamenti attuativi per le strutture di cui all'articolo 5, commi 10, 11 e 12, le strutture ricettive di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 debbono essere realizzate in immobili destinati a civile abitazione.

3. Ai fini della classificazione, ad esclusione delle strutture di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'art. 5, tutte le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti e fornire i servizi minimi previsti nel Disciplinare della Classificazione.

Articolo 14
Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive all'aperto

1. Le strutture ricettive all'aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche previste dal Disciplinare della Classificazione.

2. I villaggi-camping sono contrassegnati con quattro, tre e due stelle; i campeggi con quattro, tre, due e una stella; le aree attrezzate di sosta temporanea non sono classificate.

3. I villaggi-camping possono assumere la denominazione aggiuntiva di "centro vacanze" qualora siano dotati di impianti con servizi sportivi, commerciali e di svago.

4. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono riservate esclusivamente ad una clientela itinerante. È consentita la sosta anche per frazioni di giornata e, comunque, per un periodo non superiore alle settantadue ore consecutive. Nel rispetto degli strumenti urbanistici, le aree devono essere attrezzate per il rifornimento di acqua potabile, energia elettrica, pozzetti di scarico autopulenti, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Possono essere abbinate ad attività di ristorazione, di ricettività alberghiera, di parcheggio e di altre attività di servizio ai viaggiatori.

CAPO II
AUTORIZZAZIONE

Articolo 15
Procedura

1. Fatte salve le ipotesi disciplinate da altre leggi circa l'avvio di attività ricettive con dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990, la domanda di autorizzazione, unitamente alla richiesta di classificazione, è presentata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune nel cui territorio è situata la struttura che provvede a norma dell'articolo 3 del D.P.R. n. 447/1998, nonché dell'art. 10 del D.Lgs. n. 82/2005.

2. La domanda di autorizzazione, corredata da idonea documentazione allegata, deve attestare l'esistenza dei requisiti previsti e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene, sanità, urbanistica e edilizia e deve altresì essere allegata, oltre che dalla richiesta di classificazione di cui al comma precedente, da copia della polizza assicurativa di cui al comma 9 del presente articolo. Nella domanda va indicata la denominazione della struttura che non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso Comune ovvero nel territorio dei Comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue,

fermo restando il rispetto delle norme vigenti in tema di uso di marchi e insegne. Il richiedente può indicare una denominazione alternativa.

3. La domanda deve eventualmente contenere anche la richiesta per la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni, e, inoltre, la richiesta per la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline, francobolli e souvenir.

4. Lo Sportello Unico Attività Produttive, entro cinque giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, trasmette la richiesta di classificazione, corredata dalla documentazione prevista dal Disciplinare della Classificazione, alla Provincia territorialmente competente. Quest'ultima procede, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta ed in collaborazione con l'A.P.T. regionale, con provvedimento dell'Ufficio competente, a classificare la struttura ricettiva, dandone, nei successivi cinque giorni, comunicazione all'interessato e allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune.

5. Ricevuto il provvedimento provinciale di classificazione, il Comune, nei successivi venti giorni, accerta l'esistenza dei requisiti previsti, verifica che la denominazione della struttura ricettiva rispetti quanto stabilito dal precedente comma 2 e provvede a rilasciare al richiedente l'autorizzazione, che deve contenere:
   a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
   b) la denominazione;
   c) la classificazione della struttura assegnata dalla Provincia;
   d) l'indicazione del carattere, annuale o stagionale, e dei periodi di apertura della struttura ricettiva oltre al numero delle camere, delle suite, delle unità abitative, delle piazzole libere e/o delle piazzole allestite con apposite strutture;
   e) l'indicazione della capacità ricettiva massima consentita con l'indicazione del numero dei posti letto per ciascuna camera, suite, unità abitative suscettibili di eventuali letti aggiunti ed il numero massimo di letti aggiungibili;
   f) l'indicazione delle attività commerciali, infrastrutture e di ristorazione presenti nell'esercizio.

6. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso, da parte del titolare, dell'eventuale gestore e dei loro rappresentanti, dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/1931 e può essere rilasciata a persone fisiche, enti, associazioni e società. Nel caso in cui il richiedente non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti. In caso di società, associazioni o enti, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dai legali rappresentanti.

7. Per quanto concerne il provvedimento provinciale di classificazione, in caso di inerzia o di immotivato ritardo della Provincia territorialmente competente, la Giunta Regionale invita l'Ente delegato a provvedere assegnando un congruo termine, decorso il quale la Giunta stessa provvede direttamente al compimento del singolo atto.

8. L'autorizzazione comunale si intende rilasciata trascorsi novanta giorni dalla data della presentazione della domanda al Comune territorialmente competente. In tal caso, l'attività può essere avviata con la classificazione riconosciuta dalla Provincia o, qualora quest'ultima risulti inadempiente, con la classificazione richiesta in sede di domanda, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16, comma 6.

9. Le strutture ricettive devono obbligatoriamente stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni ai clienti appositamente stipulata per l'esercizio dell'attività commisurata alla propria capacita ricettiva. Copia del rinnovo della stessa deve essere annualmente inviata al Comune competente.

Articolo 16
Vicende modificative dell'autorizzazione e della classificazione

1. Salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3, eventuali variazioni degli elementi dell'autorizzazione devono essere tempestivamente comunicate al Comune che, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 15 della presente legge, provvede alla modifica del provvedimento.

2. Nel caso di morte del titolare, entro un anno, a pena di decadenza, l'erede o, nel caso di pluralità di eredi richiedenti, il rappresentante comune nominato in base alle norme vigenti o il legale rappresentante della società appositamente costituita, deve presentare domanda di reintestazione dell'autorizzazione, fermo restando il possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 6.

3. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi, nei successivi sessanta giorni, a pena di decadenza, il subentrante deve presentare domanda di reintestazione dell'autorizzazione, fermo restando il possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 6.

4. Per la revisione della classificazione, i titolari dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva, o i loro rappresentanti, devono inoltrare apposita domanda, corredata dalla documentazione giustificativa della richiesta di revisione, allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune che la inoltra alla Provincia. Quest'ultima provvede ai sensi del precedente articolo 15.

5. Nel caso di mancata ottemperanza, nel termine di cui all'articolo 15, da parte della Provincia circa la richiesta di revisione di cui al comma precedente, la struttura potrà avvalersi, in via provvisoria, della classificazione richiesta, fatta salva l'applicazione dell'art. 15, comma 7.

6. Qualora la struttura ricettiva venga a possedere i requisiti di una classificazione inferiore rispetto a quella attribuita, la Provincia procede d'ufficio alla revisione della stessa.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Articolo 17
Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive

1. I responsabili delle strutture ricettive comunicano alla Provincia i prezzi massimi che intendono applicare per ogni stagionalità. La comunicazione è inviata entro il 30 settembre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. È altresì consentita, entro il 1° marzo dell'anno successivo una comunicazione per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a decorrere dal 1° giugno dello stesso anno.

2. Per le strutture ricettive all'aperto, la comunicazione di cui al comma 1 concerne i prezzi di bassa, alta o unica stagione, che si applicano per giornata o per frazione di giornata.

3. Nel caso di campeggi di transito la comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
   a) la tariffa per persona quando sia indifferenziata l'età o, in caso diverso, la distinzione tra tariffa adulti e tariffa bambini, specificando, per quest'ultima, il limite di età ai fini della sua applicazione;
   b) la tariffa per piazzola e la tariffa per unità abitativa;
   c) l'orario di scadenza giornaliero delle tariffe di cui alle lettere a) e b).

4. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta, oltre

all'applicazione della sanzione prevista dal successivo articolo 21, comma 8, l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.

5. Per le nuove strutture ricettive, o qualora ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata il giorno successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o a quello alla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 8.

6. I prezzi applicati sono comprensivi di I.V.A. e devono specificare se includono il solo pernottamento, il pernottamento e la prima colazione, la mezza pensione e la pensione completa.

Articolo 18
Periodi di apertura delle strutture ricettive

1. I periodi di apertura delle strutture ricettive possono essere annuali o stagionali. L'apertura è stagionale quando le strutture sono aperte per periodi temporanei, non inferiori a tre mesi consecutivi, nell'arco dello stesso anno.

2. I periodi di apertura devono essere comunicati al Comune che provvede ad informare la Provincia.

Articolo 19
Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive

1. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile, nella zona di ricevimento degli ospiti, una tabella contenente:
   a) la denominazione e l'indirizzo della struttura ricettiva;
   b) la tipologia;
   c) la classificazione;
   d) la capacità ricettiva massima;
   e) l'orario entro cui lasciare libero l'alloggio;
   f) l'orario limite entro il quale si serve la colazione;
   g) i prezzi massimi, praticati per l'anno solare in corso e regolarmente comunicati alla Provincia competente, riguardanti le camere, le unità abitative, le piazzole, nonché i supplementi applicati, per ogni stagionalità, al giorno e per gli eventuali soggiorni minimi richiesti;
   h) l'indicazione della Provincia competente e della procedura per inoltrare eventuali reclami.

2. I dati indicati nel precedente comma 1, aggiornati in base alla comunicazione di cui al precedente articolo 17, devono essere contenuti in un cartellino esposto ben visibilmente:
   a) in ogni camera, suite e unità abitativa delle strutture ricettive alberghiere;
   b) in ogni camera e unità abitativa delle strutture ricettive extralberghiere, ad esclusione di case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, rifugi di montagna e rifugi escursionistici;
   c) in ogni unità abitativa delle strutture ricettive all'aperto.

3. In tutte le strutture ricettive, nella zona di ricevimento degli ospiti, è fatto obbligo di esporre altresì l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.

4. È fatto obbligo di esporre in ogni camera, suite e unità abitativa delle strutture ricettive il piano di emergenza con l'indicazione delle vie di fuga.

5. È altresì obbligatorio esporre il segno distintivo corrispondente alla classificazione assegnata:
   a) all'esterno e all'interno dell'area ricevimento della struttura ricettiva alberghiera ed eventuali dipendenze;
   b) all'esterno di ciascuna struttura ricettiva extralberghiera;
   c) nella zona di ricevimento degli ospiti di ciascuna struttura ricettiva all'aperto.

Articolo 20
Chiusura delle strutture ricettive

1. Le strutture ricettive ad apertura annuale possono restare chiuse per un periodo ordinario massimo di trenta giorni all'anno, anche non consecutivi. È consentita, previa autorizzazione, un'ulteriore chiusura motivata di sessanta giorni, distribuiti in uno o più periodi. In entrambi i casi è fatto obbligo di comunicare preventivamente i periodi di chiusura al Comune.

2. La chiusura per la ristrutturazione dell'immobile della struttura ricettiva è consentita per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi per accertate e comprovate esigenze tecniche.

3. Salvo il periodo ordinario di chiusura di cui al comma 1, tutte le altre ipotesi di chiusura delle strutture ricettive devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

4. La chiusura temporanea non conforme ai precedenti commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d).

5. La chiusura per cessazione dell'attività della struttura ricettiva è comunicata al Comune con un preavviso di almeno tre mesi, salvo comprovate ed urgenti esigenze tecniche ed organizzative.

Articolo 21
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Il Comune territorialmente competente, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative in materia di classificazione, di trasmissione e pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all'articolo 1 della Legge 25 agosto del 1991, n. 284, irroga le seguenti sanzioni:
   a) esercizio, anche occasionale, di una attività ricettiva senza autorizzazione, soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 e all'immediata chiusura dell'esercizio;
   b) mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione o delle tabelle prezzi aggiornate, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00;
   c) mancata esposizione dei cartelli indicanti il piano di emergenza con relative vie di fuga, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00;
   d) chiusura della struttura ricettiva in violazione di quanto previsto dal precedente articolo 18, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00;
   e) applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00;
   f) superamento, in forma permanente, della capacità ricettiva autorizzata, eccezion fatta per le strutture ricettive all'aperto, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00 per ogni posto letto in più;
   g) mancata osservanza, da parte delle strutture ricettive alberghiere, dell'obbligo di rimuovere il letto aggiunto alla partenza del cliente, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00;
   h) inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00;
   i) mancata esposizione del segno distintivo assegnato a seguito della classificazione, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 400,00;
   j) attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di un'attrezzatura non corrispondente a quella realmente posseduta o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00;

k) mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00;
l) mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici di cui al successivo articolo 22, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00;
m) accoglienza, da parte delle strutture ricettive all'aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa di euro 30,00 per ogni persona per giorno.

Articolo 22
Registrazione delle persone alloggiate

1. Ai fini delle rilevazioni statistiche, i titolari o i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare alla Regione Basilicata, nei modi indicati nel Disciplinare della Classificazione, il movimento degli ospiti entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

2. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), pena l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera e).

Articolo 23
Vigilanza e informazione

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La Provincia ed i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazione della presente legge ed a comunicarle, se richieste, alla struttura regionale competente in materia di turismo.

3. Nel caso di accertamento di violazioni delle disposizioni della presente legge, il Comune, con atto scritto, diffida il titolare o il gestore a rimuovere l'irregolarità contestata entro un termine massimo di trenta giorni, decorso inutilmente il quale procede alla chiusura temporanea della struttura per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione amministrativa nei seguenti casi:
a) mancata rimozione dell'irregolarità contestata ai sensi del precedente comma 3 entro il periodo di chiusura temporanea deciso dal Comune;
b) esercizio dell'attività ricettiva durante il periodo di sospensione di cui al comma 3;
c) mancata apertura della struttura ricettiva entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione salvo proroga concessa dal Comune in caso di comprovate esigenze tecniche e/o organizzative;
d) sospensione dell'attività per un periodo superiore ai dodici mesi, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2;
e) perdita, da parte del titolare o del gestore dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 6, della presente legge;
f) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del R.D. n. 773/1931;
g) applicazione, negli ultimi ventiquattro mesi, di almeno quattro delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 21.

5. Ogni provvedimento adottato dal Comune ai sensi del presente articolo deve essere comunicato alla Provincia territorialmente competente.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24
Disciplinare della classificazione

1. Per garantire un livello omogeneo su tutto il territorio regionale dei servizi offerti dalle strutture ricettive, entro sessanta giorni dal-

l'approvazione della presente Legge, con atto della Giunta Regionale è approvato il Disciplinare della Classificazione nel quale sono previsti, ai fini della classificazione, le caratteristiche, le condizioni, i requisiti minimi strutturali e di servizio, nonché le dotazioni minime di esercizio.

2. Nel Disciplinare di Classificazione, la Regione istituisce altresì, la Carta dei Servizi Turistici di cui all'articolo 2 della presente legge.

Articolo 25
Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatte salve le autorizzazioni già concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, previo adeguamento alle disposizioni in materia di classificazione.

2. Le strutture ricettive, la cui classificazione o individuazione tipologica non risulti corrispondente ai requisiti di cui alla presente legge, devono adeguare la propria struttura entro centottanta giorni dalla pubblicazione della stessa chiedendo la corrispondente nuova classificazione.

3. Qualora entro i termini di cui al comma precedente la struttura ricettiva non abbia realizzato gli adeguamenti, la Provincia provvede alla nuova classificazione e/o cambio della tipologia ricettiva dell'esercizio e il Comune alla revisione dell'autorizzazione.

Articolo 26
Pubblicazione

1. La presente Legge Regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata

Potenza, 4 giugno 2008.

DE FILIPPO

Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 7.

SISTEMA TURISTICO REGIONALE

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge

TITOLO I
ASSETTO ISTITUZIONALE
ED ORGANIZZATIVO

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Funzioni della Regione
Art. 3 - Cooperazione nell'offerta turistica
Art. 4 - Piano Turistico Regionale
Art. 5 - Linee guida della Promozione Turistica - Piano di attività annuale dell'A.P.T.
Art. 6 - Funzioni delle Province
Art. 7 - Funzioni dei Comuni
Art. 8 - Disciplina delle deleghe
Art. 9 - Uffici di informazione ed accoglienza turistica - IAT

TITOLO II
AGENZIA DI PROMOZIONE
TERRITORIALE
A.P.T.

Art. 10 - Agenzia di Promozione Territoriale - A.P.T.
Art. 11 - Compiti dell'Agenzia di Promozione Territoriale
Art. 12 - Organi dell'A.P.T.
Art. 13 - Comitato di indirizzo
Art. 14 - Direttore Generale dell'A.P.T.
Art. 15 - Collegio dei Revisori dei conti
Art. 16 - Tavolo Tecnico del Turismo
Art. 17 - Compensi - Indennità - Rimborsi
Art. 18 - Entrate
Art. 19 - Gestione finanziaria
Art. 20 - Personale
Art. 21 - Qualifica unica dei dirigenti
Art. 22 - Controllo e Vigilanza

TITOLO III
LE ASSOCIAZIONI
SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 23 - Associazioni Pro-Loco
Art. 24 - Albo Regionale delle Pro-Loco
Art. 25 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale
Art. 26 - Statuto delle Pro-Loco
Art. 27 - Modalità di iscrizione all'Albo Regionale
Art. 28 - Contributi

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

Art. 29 - Disposizioni Finanziarie
Art. 30 - Gestione straordinaria dell'Azienda di Promozione Turistica
Art. 31 - Norma di richiamo
Art. 32 - Abrogazione
Art. 33 - Pubblicazione

TITOLO I
ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO

Articolo 1
Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, nel rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, al fine di garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse al territorio provvede, con la presente legge, al riassetto della organizzazione del sistema turistico regionale.

Articolo 2
Funzioni della Regione

1. Sono di competenza Regionale tutte le funzioni di programmazione, indirizzo, incentivazione, coordinamento e controllo finalizzate alla organizzazione e sviluppo del turismo regionale, nonché le politiche relative ai rapporti con l'Unione Europea, lo Stato e le altre Regioni.

2. L'Osservatorio Turistico Regionale, costituito ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 30 luglio 1996, n. 34, svolge attività di ricerca e studio delle problematiche turistiche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia di Promozione Territoriale e di Unioncamere Basilicata.

Articolo 3
Cooperazione nell'offerta turistica

1. La Regione, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 135/2001, riconosce i sistemi turistici locali e sostiene la valorizzazione integrata del prodotto turistico organizzato nelle sue molteplici peculiarità.

2. La Regione riconosce, sulla base del principio di sussidiarietà, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali, con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconosce, altresì, l'apporto delle Camere di Commercio e dei soggetti privati, singoli o associati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

3. La Giunta Regionale con apposito regolamento disciplina le modalità di costituzione, il riconoscimento e sostegno dei Sistemi Turistici Locali.

Articolo 4
Piano Turistico Regionale

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, sentita la Commissione competente, approva ogni triennio il Piano Turistico Regionale. In relazione al Piano Triennale la Giunta, sentita la competente Commissione, approva le azioni annuali.

2. Il Piano Turistico Regionale, coordinato con il Piano Regionale di Sviluppo, contiene:
   a) l'analisi dello stato di fatto del sistema turistico e le tendenze di mercato regionali nel quadro delle evoluzioni di scenario nazionali / internazionali;
   b) l'analisi della consistenza ricettiva, dei fattori di contesto, della loro dislocazione e dei fattori qualitativi e quantitativi della filiera dell'ospitalità;
   c) la individuazione delle aree territoriali in cui il turismo rappresenta una rilevante componente economica e in cui le risorse strutturali ed ambientali consentono nel loro insieme l'organizzazione di un prodotto turistico caratterizzato e differenziato;
   d) le priorità per gli interventi di settore e la proposta di progetti finalizzati a rafforzare i fattori di contesto dei prodotti turistici, in coerenza con le tendenze di mercato;
   e) gli obiettivi generali dell'azione promozionale sui diversi mercati della domanda;

f) gli obiettivi e gli strumenti di breve e medio periodo dell'azione di comunicazione e promozione della Basilicata turistica e l'individuazione di modalità di relazione avanzata con il sistema delle autonomie locali e con gli operatori privati;
g) la indicazione delle risorse finanziarie previste per il turismo nelle sue diverse articolazioni;
h) i criteri e le modalità per la partecipazione dei soggetti privati alla realizzazione di progetti per il sostegno ed il miglioramento della offerta turistica.

3. Il nuovo Piano Turistico Regionale è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 5
Linee guida della Promozione Turistica
Piano di attività annuale dell'A.P.T.

1. In attuazione del Piano turistico ed entro tre mesi dalla sua approvazione da parte del Consiglio, la Giunta Regionale approva le linee guida di Promozione Turistica elaborate dall'Agenzia di Promozione Territoriale previa consultazione del Tavolo Tecnico del Turismo di cui all'art. 16 e validazione del Comitato di Indirizzo di cui all'art. 13, contenenti in particolare le seguenti indicazioni:
   a) l'andamento della domanda turistica nazionale ed estera e lo sviluppo dell'offerta nella Regione;
   b) gli obiettivi generali verso cui l'attività promozionale deve essere rivolta e i risultati attesi in relazione alle finalità della programmazione regionale;
   c) la quota delle risorse finanziarie da destinare alle attività promozionali dell'offerta turistica regionale;
   d) i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi;
   e) i raccordi con le altre azioni regionali nei diversi settori di interesse turistico.

2. La Giunta Regionale, previa consultazione del Tavolo Tecnico del Turismo, adotta il piano di attività annuale dell'A.P.T. per l'attuazione delle linee-guida del marketing strategico, validate dal Comitato d'indirizzo, e sentita la Commissione Consiliare competente, lo approva.

3. L'Agenzia di Promozione Territoriale, per la definizione e l'attuazione del programma annuale, utilizza di norma gli strumenti della programmazione negoziata, con particolare riferimento ai progetti integrati territoriali.

Articolo 6
Funzioni delle Province

1. Le Province, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, concorrono alla determinazione del Piano Turistico Regionale, formulando alla Giunta Regionale proposte relative al proprio territorio.

2. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative nelle seguenti materie:
   a) classificazione e controllo delle strutture ricettive ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 135/2001 e secondo i criteri che verranno stabiliti dalla Legge Regionale;
   b) accertamento dei requisiti di legge per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 7 della Legge n. 135/2001, secondo i criteri che verranno stabiliti dalla Legge Regionale ed in applicazione dell'art. 10 della L. 2 aprile 2007 n. 40;
   c) fissazione delle tariffe massime prefissate a tutela degli utenti, secondo l'art. 2 della L. 4 agosto 2006 n. 248, per le prestazioni delle attività professionali di cui alla lettera b);
   d) svolgimento, vigilanza e controllo delle attività delle Agenzie di viaggi e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro, secondo i criteri stabiliti dalla Legge Regionale 29 marzo 1999 n. 8.

3. Le Province possono avvalersi, previa convenzione, della collaborazione della A.P.T. per l'esercizio di attività di promozione deliberate nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 7
Funzioni dei Comuni

1. Ai sensi della presente legge sono delegate ai Comuni le seguenti funzioni:
   a) funzioni regionali in materia di utilizzazione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, a fini turistici, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.P.R. n. 616/1977, sulla base di un piano generale di riferimento predisposto dalla Regione;
   b) vigilanza e controllo sul vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 9 della Legge n. 135/2001;
   c) vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative in materia di classificazione, di trasmissione e pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all'art. 1 della Legge 25 agosto 1991, n. 284.

2. I proventi delle sanzioni amministrative applicate dai Comuni ai sensi del comma 1 sono ad essi devoluti a corrispettivo delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate.

3. I comuni hanno, inoltre, titolo:
   a) a formulare proposte specifiche all'A.P.T. per iniziative o manifestazioni turistiche, ai fini dell'inserimento delle stesse nei programmi di attività dell'A.P.T.;
   b) ad avvalersi del supporto dell'A.P.T. per iniziative o manifestazioni, deliberate nell'ambito della propria competenza, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale ed artistico;
   c) alla attivazione di Uffici di informazione ed assistenza turistica, di cui all'art. 9, previa intesa con l'A.P.T..

Articolo 8
Disciplina delle deleghe

1. Gli enti delegati all'esercizio delle funzioni regionali di cui ai precedenti articoli, sono tenuti ad osservare i principi dello Statuto della Regione.

2. Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato può formulare indirizzi specifici inerenti alle funzioni delegate.

3. In caso di inerzia o di immotivato ritardo nell'adempimento delle funzioni delegate, la Giunta Regionale invita l'Ente delegato a provvedere assegnando un congruo termine, decorso il quale la Giunta stessa nomina un commissario ad acta che provvede direttamente al compimento del singolo atto.

4. Nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali, è ammessa la revoca delle funzioni delegate nei riguardi dell'ente inadempiente.

5. La revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge è attuata con Legge Regionale, che provvede a disciplinare in modo contestuale i rapporti non ancora definiti e le modalità con le quali la regione intende esercitare le funzioni revocate.

6. Gli enti delegati, nella emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, devono fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

7. Sia la Regione che gli enti delegati sono tenuti a fornire, a richiesta e reciprocamente, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

8. La Regione assegna annualmente agli enti locali, nei limiti dello stanziamento del bilancio, le somme relative alle spese autorizzate per l'esercizio delle funzioni delegate.

Articolo 9
Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica - I.A.T.

1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, possono istituire uffici di informazio-

ne ed accoglienza turistica, denominati I.A.T., previa intesa con l'Agenzia.

2. I Comuni possono autorizzare l'uso della stessa denominazione anche agli uffici di informazione promossi, gestiti e finanziati in collaborazione con gli operatori turistici del luogo, sulla base dell'idoneità dei locali, delle attrezzature e del personale.

3. Tutti gli uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica (I.A.T.) hanno l'obbligo di adottare lo stesso segno distintivo, così come definito dall'A.P.T..

4. L'A.P.T., per giustificati motivi, può revocare l'uso della denominazione I.A.T..

5. Con apposito Regolamento Regionale saranno definite le caratteristiche degli I.A.T., al fine di uniformare il servizio di informazione ed accoglienza turistica sul territorio regionale.

TITOLO II
AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - A.P.T.

Articolo 10
Agenzia di Promozione Territoriale A.P.T.

1. L'Azienda di Promozione Turistica, istituita con L.R. 30 luglio 1996, n. 34, è soppressa a far data dal 30 giugno 2008.

2. A decorrere dal 1° luglio 2008 è istituita, con sede legale in Potenza, l'Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.), di seguito "l'Agenzia", quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione.

3. Sono trasferiti all'Agenzia, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda di Promozione Turistica, i compiti, le funzioni e le attività in corso, unitamente alle risorse finanziarie e patrimoniali. I rapporti dei lavoratori trasferiti proseguono senza interruzione con l'Agenzia di Promozione Territoriale con conservazione della posizione giuridica e del trattamento economico in godimento alla data del trasferimento.

4. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera quale tecnostruttura composta da competenze specialistiche per l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione in materia di promozione turistica e territoriale, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale-contabile, gestionale e tecnica, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e cooperazione.

5. L'Agenzia ha un proprio statuto che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione ed il funzionamento, nonché un proprio regolamento amministrativo/contabile ed una propria dotazione organica.

6. L'Agenzia di Promozione Territoriale ha un ufficio a Matera e può istituire proprie strutture ed altri uffici periferici nelle zone ritenute di alta valenza turistica.

7. La Regione finanzia i programmi dell'Agenzia e le spese per il suo funzionamento entro i limiti di stanziamento del proprio bilancio.

Articolo 11
Compiti dell'Agenzia di Promozione Territoriale

1. L'Agenzia di Promozione Territoriale, in raccordo con la programmazione regionale, promuove lo sviluppo turistico delle risorse locali e regionali, attraverso azioni tese a caratterizzare, valorizzare e pubblicizzare, in maniera integrata, l'insieme delle risorse storiche, naturali, culturali e paesaggistiche locali, compresi i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato locale, per aumentare l'attrattività turistica del territorio e favorire nuove forme di sviluppo economico sostenibile.

2. L'Agenzia coordina il sistema di comunicazione integrata dei sistemi territoriali regionali e dell'immagine turistica della Basilicata.

3. In particolare l'Agenzia:
   a) promuove la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche locali e regionali, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, ecologico, storico, artistico, monumentale e culturale;
   b) promuove, anche in forma integrata, i prodotti di particolare pregio che caratterizzano il territorio lucano in riferimento allo sviluppo territoriale;
   c) favorisce lo sviluppo di aggregazioni, sistemi, reti e altre modalità connettive di attività promosse da soggetti pubblici o privati, singoli o associati, atte a favorire l'integrazione armonica e compatibile tra le politiche del turismo, del governo del territorio e dello sviluppo economico sostenibile, concorrendo ai processi di sviluppo locale;
   d) individua gli strumenti tecnici per il finanziamento dei progetti di sviluppo turistico locale, predisposti in forma associata da soggetti pubblici e privati, per l'attuazione degli interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica ed alla valorizzazione delle potenzialità socio-economiche del territorio;
   e) propone le linee guida triennali di promozione turistica, di cui all'art. 5 della presente legge;
   f) effettua, avvalendosi anche di Unioncamere Basilicata, studi ed analisi dei mercati per conoscere le tendenze e l'evoluzione della domanda, con formulazione di proposte ai competenti organismi regionali;
   g) fornisce le informazioni sull'evoluzione della domanda e dei mercati e le indicazioni di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico, per consentire di elaborare i progetti di sviluppo turistico in modo mirato;
   h) promuove manifestazioni, eventi e ogni altra iniziativa di interesse turistico, in concorso con enti, associazioni, consorzi di operatori turistici ed organismi culturali, comprese le associazioni Pro-Loco esistenti sul territorio;
   i) espleta attività di assistenza agli enti locali per l'istituzione di uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati I.A.T.;
   j) fornisce assistenza tecnica, consulenza ed informazione in materia di promozione turistica a supporto dell'organizzazione e gestione di sistemi turistici locali e di altre forme organizzative stabili ed effettive, idonee a creare l'offerta di prodotti turistici integrati;
   k) provvede, in collaborazione dei competenti Dipartimenti Regionali e a supporto dell'Osservatorio Turistico Regionale, a rilevare i dati statistici relativi al movimento turistico ed alla consistenza dell'offerta ricettiva regionale, compresi gli agriturismi;
   l) provvede, altresì, alla trasmissione mensile, dei dati di cui alla lettera k), all'ISTAT, alla Regione, alle Provincie ed ai Comuni nel cui territorio sono presenti più di tre strutture ricettive omogenee;
   m) predispone le procedure per le attività di cui alle lettere k) e l);
   n) fornisce assistenza tecnica agli operatori di categoria ed associazioni del settore turistico per la definizione delle strategie e azioni di marketing e l'eventuale supporto tecnico-operativo per l'attuazione delle stesse;
   o) pubblicizza, previa validazione del Comitato d'indirizzo e la consultazione del Tavolo Tecnico sul Turismo, entro il 30 settembre di ogni anno le linee guida promozionali annuali per l'anno successivo a quello in corso;
   p) cura la realizzazione e la diffusione di materiale illustrativo ed informativo, pubblicitario ed editoriale, anche attraverso strumenti pubblicitari e mezzi di informazione;
   q) svolge attività di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa, nazionale ed internazionale e degli "opinion leader";
   r) stipula apposite convenzioni con tour-operator e operatori turistici, singoli o

associati, per operazioni di cooperazione e co-marketing, allo scopo di promuovere l'effettivo sviluppo delle attività turistiche e delle strutture turistiche regionali;

s) esercita in ambito locale, quale organismo tecnico, operativo e strumentale della Regione, tutte le altre funzioni in materia di turismo che non siano state demandate dalle leggi ad altri organismi o enti locali.

Articolo 12
Organi dell'A.P.T.

1. Sono Organi dell'Agenzia:
   a) il Comitato di indirizzo;
   b) il Direttore Generale;
   c) il Collegio dei revisori.

Articolo 13
Comitato di indirizzo

1. Il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore delegato, esercita i poteri di indirizzo dell'attività dell'Agenzia, conformemente al Piano Turistico Regionale ed alle modalità attuative stabilite dalla Giunta.

2. Per favorire la realizzazione di un'ampia concertazione e la cooperazione in materia di spese previste all'art. 11 si costituisce il Comitato d'indirizzo tra i Dipartimenti "Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana", "Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità", "Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica" e "Formazione, Lavoro, Cultura e Sport", composto dal Direttore Generale dell'Agenzia e dai Direttori Generali dei Dipartimenti interessati.

3. Per specifiche questioni il Comitato potrà allargare la partecipazione ad altri Dipartimenti, i quali parteciperanno alle riunioni del Comitato mediante il Direttore del Dipartimento interessato.

4. Il Comitato si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore delegato che lo presiede, per indirizzare, a livello regionale, l'attività operativa di promozione, e verificare le modalità attuative e i risultati delle azioni programmate.

5. Per l'espletamento delle attività del Comitato di indirizzo non è previsto alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

6. Il Comitato di indirizzo si avvale di una Segreteria tecnica per le attività operative di verifica, monitoraggio e coordinamento delle azioni dei Dipartimenti interessati che riguardano la promozione territoriale.

Articolo 14
Direttore Generale dell'A.P.T.

1. Il Direttore Generale è nominato dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall'entrata in carica del Presidente della Regione, tra persone in possesso di riconosciute competenze, professionalità e esperienze nella promozione territoriale e turistica.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione, in osservanza delle norme del codice civile. In applicazione dell'art. 16, comma 6 della L.R. n. 12/1996 e succ. mod., il Direttore Generale svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata in carica del Presidente della Regione, e comunque, svolgendo atti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Direttore Generale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con ogni altra attività di lavoro subordinato o autonomo e con cariche elettive pubbliche, salvo quanto previsto dall'art. 53

del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. La nomina del dipendente pubblico a Direttore Generale dell'Agenzia determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

4. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e i poteri di gestione, adotta i seguenti provvedimenti:
   a) lo Statuto dell'Agenzia;
   b) le linee guida triennali della promozione turistica;
   c) piano di attività annuale;
   d) il bilancio di previsione e relative variazioni ed il conto consuntivo annuali;
   e) il regolamento amministrativo/contabile;
   f) il regolamento relativo alla dotazione organica e la organizzazione degli uffici e relative variazioni;
   g) il reclutamento del personale ai sensi della normativa pubblica regionale in vigore.

5. Il Direttore Generale ha la responsabilità delle funzioni di direzione, organizzazione e vigilanza delle attività dell'Agenzia assicurandone l'unitarietà d'azione.

6. Ai fini dello svolgimento delle suddette funzioni, il Direttore Generale:
   a) adotta tutti gli atti necessari per il funzionamento o l'attività dell'Agenzia;
   b) organizza ed assegna le risorse umane strumentali e finanziarie dell'Agenzia;
   c) esercita i poteri di spesa;
   d) organizza la struttura dell'Agenzia, affida gli incarichi al personale e ne determina i trattamenti accessori.

Articolo 15
Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del Collegio è designato dalla minoranza consiliare. Essi sono nominati entro la data di nomina del Direttore Generale dell'A.P.T..

2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, almeno uno di essi deve avere un'anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.

3. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta Regionale.

4. Il Collegio dei Revisori svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata in carica del Presidente della Regione, e comunque, svolgendo atti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Direttore Generale ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della presente legge.

Articolo 16
Tavolo Tecnico del Turismo

1. Il Tavolo Tecnico del Turismo, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato, è nominato dalla Giunta Regionale presso il Dipartimento delle Attività Produttive con funzioni di consultazione orientamento, e indirizzo delle politiche regionali nel settore turismo.

2. Esso è costituito dalla Regione, dall'A.P.T., dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, e da rappresentanti delle Province, Comuni capoluogo e rappresentanti degli Enti locali, degli Enti Parco, dei Parchi Letterari, da un rappresentante delle Associazioni dei Consumatori indicato dalla relativa Consulta Regionale e da Unioncamere Basilicata.

Articolo 17
Compensi - Indennità - Rimborsi

1. Il compenso del Direttore Generale dell'Agenzia è definito dalla Giunta Regionale assumendo come parametri quelli previsti per i Dirigenti Generali della Regione.

2. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto, per i revisori degli enti locali, dal comma 1 dell'art. 241 D.Lgs. n. 267/2000, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i Comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%.

Articolo 18
Entrate

1. L'Agenzia provvede alle spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
   a) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
   b) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione in funzione degli incarichi affidati;
   c) corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte di enti locali territoriali, di altri enti pubblici e di privati committenti, connessi all'esercizio di incarichi affidati all'Agenzia.

Articolo 19
Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria e di bilancio dell'Agenzia è svolta in conformità alla normativa all'uopo prevista dalla L.R. 6 settembre 2001 n. 34; essa è ispirata a criteri di imprenditorialità ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

Articolo 20
Personale

1. L'Agenzia è organizzata in rispondenza alle norme di strutturazione degli Uffici della Regione.

2. Ai dipendenti dell'Agenzia si applicano le norme previste per i dipendenti regionali ed in particolare quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico.

3. Il Direttore Generale dell'Agenzia, entro novanta giorni dalla sua nomina, presenta alla Giunta Regionale, per l'approvazione, lo Statuto dell'Agenzia adeguato ai principi contenuti nella presente legge ed il regolamento contenente la nuova dotazione organica e la riorganizzazione degli Uffici, in base ai criteri e secondo i principi stabiliti dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dalla L.R. 2 marzo 1996, n. 12.

Articolo 21
Qualifica unica dei dirigenti

1. Il personale dirigenziale dell'Agenzia è inquadrato nella qualifica unica di dirigente. Ad esso si applica la disciplina normativa contrattuale prevista dalla L.R. n. 12/1996.

2. Il Direttore Generale definisce la graduazione delle funzioni dirigenziali, nonché i valori economici ad esse correlati per l'attribuzione del trattamento economico accessorio, ed assegna ai dirigenti le posizioni funzionali in cui si articola la qualifica unica dirigenziale.

3. Il Direttore Generale, in ragione delle attribuzioni di cui al precedente art. 14 e limitatamente alla durata del suo incarico, è funzionalmente sovraordinato agli altri dirigenti dell'ente.

Articolo 22
Controllo e Vigilanza

1. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito dei competenti Organi della Regione nei modi e nei termini di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. n. 11/06 i provvedimenti di cui all'art. 14 comma 4 lett. a), d), f) limitatamente alla dotazione organica e relative variazioni e g).

2. L'attività dell'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta Regionale secondo le modalità di cui all'art. 19 della L.R. n. 11/06.

TITOLO III
LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Articolo 23
Associazioni Pro-Loco

1. La Regione riconosce, nel quadro della valorizzazione turistica della Basilicata, il ruolo delle associazioni Pro-Loco per la custodia e per la promozione dei valori naturali ed artistici di ogni località.

2. Le associazioni "Pro-Loco", organismi costituiti su base volontaria di natura privatistica, senza scopo di lucro, con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale e turistica, esplicano principalmente attività di:
   a) promozione di iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione, ai fini turistici, delle località in cui operano, con particolare riferimento alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale;
   b) tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali;
   c) istituzione di servizi volontari di informazione ed assistenza turistica, previa autorizzazione dei Comuni;
   d) propaganda e promozione rivolte alla popolazione residente in loco al fine di sensibilizzarla ai problemi connessi allo sviluppo del turismo.

3. Le attività sopra elencate non precludono alle Pro-Loco il perseguimento di altre finalità sociali.

4. L'Agenzia coordina le attività di competenza delle "Pro-Loco" per le manifestazioni che determinano un movimento turistico nella circoscrizione territoriale.

5. La Regione riconosce l'Unione Nazionale delle Pro-Loco d'Italia (U.N.P.L.I.) nelle sue articolazioni del Comitato Regionale e dei Comitati provinciali, come associazione rappresentativa delle "Pro-Loco" attive in ambito regionale e provinciale.

Articolo 24
Albo Regionale delle Pro-Loco

1. È istituito presso il Dipartimento Attività Produttive della Regione un "Albo Regionale" delle Associazioni "Pro-Loco".

2. L'Albo è pubblicato entro il trenta maggio di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 25
Requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale

1. Possono essere iscritte all'Albo Regionale di cui al precedente art. 24 le associazioni Pro-Loco, istituite o da istituire, purché ricorrano le seguenti condizioni:
   a) che nella stessa località non sia operante un'altra associazione Pro-Loco già iscritta all'Albo Regionale; è, tuttavia, ammessa nell'ambito dello stesso Comune l'iscrizione di più associazioni se operanti in frazioni con sede di delegazione comunale e tali da costituire, altresì entità turisticamente separate;
   b) che l'Associazione Pro-Loco sia costituita mediante atto pubblico o con scrittura privata autenticata e registrata e che il relativo statuto sia conforme alle norme previste al successivo articolo 26;
   c) che la previsione di bilancio relativa alle quote associative, entrate locali e contributi vari, sia adeguata al perseguimento degli scopi statutari dell'associazione.

Articolo 26
Statuto delle Pro-Loco

1. Lo Statuto dell'associazione, ai fini dell'iscrizione all'Albo Regionale, deve ispirarsi

ai principi generali di democrazia, di gestione e di partecipazione popolare e, in particolare, deve prevedere:

a) norme sull'elezione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi statutari;
b) la pubblicità delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
c) la possibilità di iscrizione a tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune in cui ha sede la Pro-Loco;
d) che, in caso di scioglimento dell'associazione, i beni acquisiti o costituiti con il concorso finanziario prevalente della Regione o di enti pubblici siano conferiti all'ente turistico eventualmente subentrante o, in mancanza, al Comune in cui ha sede l'associazione stessa o con autorizzazione regionale, si procede alla devoluzione degli stessi ad altro ente pubblico o associazioni che perseguono finalità sociali;
e) la disponibilità degli organi statutari della Pro-Loco a sottoporre l'attività dell'associazione al controllo, anche delegato, della autorità regionale competente;
f) che la previsione dei proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
g) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 27
Modalità di iscrizione all'Albo Regionale

1. Ai fini della iscrizione all'Albo Regionale, le associazioni Pro-Loco devono presentare apposita domanda al Dipartimento regionale competente corredata di:
   a) copia dell'atto costitutivo e statuto sociale;
   b) il nominativo del legale rappresentante;
   c) elenco nominativo dei soci e delle cariche sociali;
   d) documentazione idonea ad illustrare la situazione finanziaria della associazione e le attività eventualmente svolte;
   e) relazione sulle attività programmate nell'anno in corso;
   f) parere del Consiglio comunale competente, il quale si esprime con atto motivato entro novanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso in senso positivo.

2. L'iscrizione è disposta con provvedimento della Giunta Regionale.

3. Sono tenute ad iscriversi all'Albo Regionale anche le articolazioni organizzative regionali e provinciale dell'U.N.P.L.I. se operanti in Basilicata, previa domanda corredata della documentazione di cui alle lettere a), b), c), d) del primo comma.

4. È automaticamente confermata l'iscrizione all'Albo Regionale delle Pro-Loco già iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel termine di sei mesi dalla predetta data, le stesse, pena cancellazione dall'Albo, sono tenute ad adeguare i propri statuti, qualora siano difformi, alle disposizioni della presente legge.

5. L'iscrizione all'Albo Regionale costituisce condizione indispensabile per:
   a) accedere ai contributi di enti pubblici;
   b) partecipare alla designazione dei rappresentanti delle Associazioni Pro-Loco nel Tavolo Tecnico del Turismo dell'Agenzia;
   c) richiedere l'affidamento della gestione degli I.A.T., ovvero utilizzare la medesima denominazione per gli uffici di informazione turistica promossi e gestiti direttamente dalle Pro-Loco ai sensi del precedente art. 9.

6. È disposta con provvedimento della Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento competente, la cancellazione dall'Albo qualora venga meno alcuno dei requisiti richiesti o si verifichi la mancata presentazione di programmi di attività per due anni consecutivi o in caso di gravi violazioni alle prescrizioni della stessa legge.

Articolo 28
Contributi

1. Allo scopo di incoraggiarne l'attività ed in considerazione dei compiti di pubblico interesse svolti nella sfera del turismo di base, alle associazioni Pro-Loco possono essere concessi dall'Agenzia contributi nella misura stabilita dalla Giunta Regionale con apposita direttiva, in relazione ai progetti presentati, alla programmazione dell'Agenzia ed alle potenzialità turistiche della località.

2. La Regione assegna all'Agenzia annualmente le somme da destinare alle Pro-Loco con specifica indicazione nel proprio bilancio.

3. Per ottenere contributi di cui al comma 1, le associazioni Pro-Loco debbono inoltrare apposita istanza all'Agenzia, corredata di relazione illustrativa delle attività da svolgere e del relativo preventivo di spesa, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello in cui si intendono svolgere le attività.

4. La liquidazione del contributo avverrà su presentazione da parte della Pro-Loco e dell'UNPLI beneficiari, della documentazione di spesa limitatamente all'importo dello stesso contributo ricevuto.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29
Disposizioni Finanziarie

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno in corso si fa fronte con la cessazione degli oneri conseguenti alla soppressione di cui al I comma dell'art. 10 della presente legge, nonché con l'utilizzazione delle risorse già destinate all'applicazione delle leggi abrogate con il successivo art. 32.

2. Le provvidenze contributive a carico del bilancio della Regione, già previste dalla L.R. 30 luglio 1996 n. 34, in favore dell'Azienda di Promozione Turistica si intendono trasferite all'Agenzia.

3. Con la presente legge sono altresì riconosciute le provvidenze contributive a favore delle Province, Comuni e Pro-Loco.

4. Le leggi di approvazione del bilancio quantificheranno annualmente gli oneri destinati all'attuazione dei contenuti di cui al presente articolo.

Articolo 30
Gestione straordinaria dell'Azienda di Promozione Turistica

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Direttore Generale dell'Agenzia e il Collegio dei Revisori di cui all'art. 15 della presente legge, sono nominati entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Per effetto di quanto disposto dall'art. 10, comma I, e nelle more della istituzione dell'Agenzia di Promozione Territoriale, di cui al II comma dell'art. 10, la gestione dell'Azienda di Promozione Turistica è disciplinata secondo i termini di cui all'art. 13 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13.

Articolo 31
Norma di richiamo

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 32
Abrogazione

1. È abrogata la L.R. 30 luglio 1996, n. 34 "Nuovo Ordinamento Turistico Regionale". Rimangono, altresì, abrogate la L.R. 1 agosto 1988 n. 29, la L.R. 12 marzo 1990 n. 8, la

L.R. 3 aprile 1995 n. 37 e le norme regionali incompatibili con la presente legge.

Articolo 33
Pubblicazione

1. La presente Legge Regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata.

Potenza, 4 giugno 2008.

DE FILIPPO

Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 8.

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge

Art. 1 - Generalità
Art. 2 - Definizioni caratteristiche e servizi minimi
Art. 3 - Inizio dell'attività
Art. 4 - Obblighi del gestore del Bed & Breakfast
Art. 5 - Procedure di verifica diffida sospensione e divieto dell'esercizio dell'attività dell'autorizzazione
Art. 6 - Sospensione volontaria temporanea e cessazione dell'attività
Art. 7 - Subingresso e vicende modificative della classificazione
Art. 8 - Simbolo regionale del Bed & Breakfast
Art. 9 - Contributi
Art. 10 - Sanzioni
Art. 11 - Norma transitoria
Art. 12 - Abrogazione
Art. 13 - Pubblicazione

Allegato "I" - Servizi minimi obbligatori richiesti per l'esercizio di attività di Bed & Breakfast

Allegato "II" - Requisiti per la classificazione "comfort" degli esercizi di Bed & Breakfast

Allegato "III" - Documentazione richiesta per la dichiarazione di inizio attività Bed & Breakfast

Articolo 1
Generalità

1. La Regione favorisce lo sviluppo e la presenza su tutto il territorio regionale della ricettività extralberghiera denominata "Bed & Breakfast", al fine di promuovere un turismo sostenibile, teso a favorire la conoscenza e la diffusione delle culture e delle tradizioni locali.

Articolo 2
Definizione, caratteristiche e servizi minimi

1. Si definisce "Bed & Breakfast" l'attività ricettiva, a conduzione ed organizzazione familiare svolta in maniera occasionale e non imprenditoriale, che fornisce alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi, per un massimo di quattro camere ed otto posti letto totali.

2. Nei Comuni, nelle frazioni e negli altri centri abitati, così come delimitati dagli strumenti urbanistici, con popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti in base ai dati ufficiali disponibili, l'attività di Bed &

Breakfast può essere esercitata anche in immobili fisicamente separati ma prossimi rispetto all'abitazione principale del titolare, fatto salvo il limite della capacità ricettiva di un massimo di sei camere e dodici posti letto totali.

3. Tutti gli esercizi di Bed & Breakfast devono rimanere aperti per un periodo massimo di duecentosettanta e un minimo di novanta giorni, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare.

4. L'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per tutto il periodo di apertura, l'obbligo di residenza nell'abitazione principale per il titolare.

5. I requisiti minimi obbligatori richiesti per l'esercizio di attività di Bed & Breakfast, che determinano l'attribuzione della categoria "standard" di cui al successivo comma, sono elencati nell'Allegato "I" della presente legge, che fa parte integrante di essa.

6. Gli esercizi di Bed & Breakfast si distinguono in:
   a) categoria "standard";
   b) categoria "comfort", se provvisti del "servizio bagno" in camera e in possesso di almeno sei dei requisiti elencati nell'Allegato "II" della presente legge, che fa parte integrante di essa.

7. I locali destinati all'attività Bed & Breakfast devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per l'uso abitativo dallo strumento urbanistico comunale vigente, nonché l'adeguamento alla normativa di pubblica sicurezza vigente.

Articolo 3
Inizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività Bed & Breakfast è consentita previa presentazione di dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche, al Comune nel cui territorio è ubicata l'abitazione presso cui svolgere l'attività stessa.

2. La dichiarazione di inizio attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 e deve contenere:
   a) le generalità complete del richiedente;
   b) la denominazione dell'esercizio e l'ubicazione dell'esercizio;
   c) l'indicazione del titolo di disponibilità dell'esercente dell'immobile;
   d) il numero delle camere, dei posti letto per ogni camera e dei servizi igienici con l'indicazione di quelli destinati all'attività di Bed & Breakfast;
   e) i periodi di apertura e chiusura dell'esercizio e i prezzi massimi da applicare;
   f) il possesso, da parte dell'immobile dei requisiti igienico-sanitari di cui al comma 7 dell'art. 2, nonché il rispetto della normativa di sicurezza vigente;
   g) l'eventuale possesso dei requisiti per la classificazione "comfort" da parte dell'esercizio di Bed & Breakfast;
   h) la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 11 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931.

3. La richiesta di inizio attività deve essere corredata dalla documentazione prevista nell'Allegato "III" della presente legge, che fa parte integrante di essa.

4. Nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, il Comune territorialmente competente provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione di inizio attività, ad effettuare la verifica circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alla presente legge.

5. In caso di esito negativo, il Comune adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività entro un termine assegnato dal Comune, in ogni caso non superiore a trenta giorni. Durante il predetto periodo assegnato per la

regolarizzazione, il Comune può autorizzare l'esercizio provvisorio dell'attività di Bed & Breakfast.

6. Nel caso in cui sia stata richiesta l'attribuzione della classificazione "comfort" ai sensi del precedente articolo 2, comma 6 lett. b), il Comune, prima di procedere alla verifica, richiede il provvedimento di classificazione alla Provincia competente che provvede a norma della legislazione vigente in materia. Nel caso di mancata ottemperanza da parte della Provincia, nel termine di trenta giorni dalla data di richiesta, circa l'attribuzione della classificazione richiesta la struttura potrà avvalersi, in via provvisoria, della classificazione "standard", fatto salvo l'applicazione dell'art. 6 della L. n. 34/1996.

7. Presso ciascuna Provincia è istituito, ai fini della sola informazione turistica, l'Elenco delle strutture di Bed & Breakfast presenti su tutto il territorio regionale.

8. Non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del singolo territorio comunale.

9. L'attività ricettiva di Bed & Breakfast deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Articolo 4
Obblighi del gestore del Bed & Breakfast

1. Il gestore di Bed & Breakfast, attesa l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge, deve altresì:
   a) esporre all'esterno il simbolo del Bed & Breakfast regionale;
   b) esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di apertura e chiusura e la capacità ricettiva massima;
   c) comunicare, nel rispetto della normativa regionale vigente, i prezzi massimi applicati per quanto concerne l'anno successivo, i periodi di apertura e chiusura e i dati sul movimento turistico;
   d) ottemperare agli obblighi di pubblica sicurezza.

Articolo 5
Procedure di verifica, diffida, sospensione e divieto dell'esercizio dell'attività

1. Fermo restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, il Comune territorialmente competente effettua la vigilanza sull'osservanza da parte del titolare o del gestore di Bed & Breakfast delle disposizioni della presente legge.

2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, nel caso di accertamento di violazioni della presente legge, il Comune diffida il titolare o il gestore, con atto scritto e motivato, a rimuoverne le cause entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quali, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività per un periodo necessario alla rimozione dell'irregolarità e comunque non superiore a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, qualora persista l'irregolarità contestata, il Comune dispone, con atto scritto e motivato notificato all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività di Bed & Breakfast.

3. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di Bed & Breakfast nei seguenti altri casi:
   a) grave inosservanza di quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della presente legge;
   b) perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 11 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931;
   c) inosservanza dell'obbligo di astensione dall'esercizio dell'attività ricettiva per tutto il periodo di sospensione comminato ai sensi del comma 2 del presente articolo;
   d) applicazione di almeno tre provvedimenti di sospensione negli ultimi ventiquattro mesi.

4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, non è consentito presentare una nuova dichiarazione di inizio attività per i dodici mesi successivi alla data di notificazione del provvedimento di divieto di prosecuzione.

5. I provvedimenti di sospensione e di divieto di prosecuzione dell'attività, adottati dal Comune ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla Provincia competente.

Articolo 6
Sospensione volontaria temporanea e cessazione dell'attività

1. Il titolare dell'attività di Bed & Breakfast che intende sospendere temporaneamente l'esercizio deve darne preventiva comunicazione al Comune indicando il periodo di sospensione.

2. La sospensione temporanea dell'attività di Bed & Breakfast è concessa dal Comune territorialmente competente, per comprovate esigenze, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili per ulteriori sei.

3. Decorso inutilmente il periodo massimo di sospensione, compresa l'eventuale proroga, si presume la rinuncia dell'interessato a svolgere l'attività di Bed & Breakfast, pertanto quest'ultima s'intende cessata.

4. La chiusura per cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune con un preavviso di almeno sessanta giorni. Il Comune comunica tempestivamente alla Provincia di competenza la cessazione dell'attività di Bed & Breakfast.

Articolo 7
Subingresso e vicende modificative della classificazione

1. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi o per causa di morte, della titolarità e/o disponibilità dell'immobile adibito a struttura Bed & Breakfast e in caso di prosecuzione dell'attività di Bed & Breakfast, il subentrante, entro trenta giorni, deve presentare una nuova dichiarazione di inizio attività resa nelle forme e nei modi di cui al precedente articolo 3, atteso il rispetto ed il possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente legge.

2. Per la revisione della classificazione della struttura da "standard" a "comfort", il richiedente deve inoltrare apposita domanda, corredata dalla documentazione giustificativa, al Comune che la inoltra alla Provincia. Quest'ultima provvede a norma della legislazione vigente in materia.

Articolo 8
Simbolo regionale del B & B

1. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, adotta il simbolo identificativo del Bed & Breakfast.

2. Atteso l'obbligo di cui al precedente articolo 4, il simbolo è gratuitamente messo a disposizione degli operatori del Bed and Breakfast.

Articolo 9
Contributi

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione Basilicata, in conformità con le strategie delineate nel Piano Turistico Regionale, utilizzando fondi regionali, nazionali e comunitari, può concedere contributi per l'adeguamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'arredamento dei locali destinati all'attività di Bed and Breakfast.

2. La Regione Basilicata sostiene la partecipazione a reti e circuiti regionali, nazionali e internazionali di Bed & Breakfast e favorisce l'adesione a protocolli e percorsi di qualità.

3. Le leggi di approvazione del bilancio quantificheranno annualmente gli oneri destinati all'attuazione dei contenuti di cui al comma 1.

Articolo 10
Sanzioni

1. Il Comune territorialmente competente, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 5, irroga le seguenti sanzioni amministrative:
   a) apertura abusiva di una struttura e esercizio abusivo dell'attività di Bed & Breakfast: da € 500,00 a € 2.500,00 e immediata chiusura dell'esercizio;
   b) mancata esposizione delle tariffe applicate e omessa comunicazione ai sensi dell'art. 7 comma 1: da € 25,00 a € 250,00;
   c) omesse comunicazioni ai sensi del precedente articolo 4: da € 25,00 a € 250,00 per ciascuna violazione;
   d) chiusura della struttura ricettiva in violazione di quanto previsto dal precedente articolo 6: da € 125,00 a € 750,00;
   e) applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati: da € 125,00 a € 750,00;
   f) superamento della capacità ricettiva autorizzata: da € 75,00 a € 500,00 per ogni posto letto in più.

2. In caso di reiterazione, le predette sanzioni sono raddoppiate. I proventi delle sanzioni sono devolute al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.

Articolo 11
Norma transitoria

1. Le istanze, e la relativa documentazione, per le quali non sia stato esaurito l'iter autorizzativo previsto dall'Art. 5 della Legge Regionale n. 37/2001 "Interventi per lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed and Breakfast", sono trasmesse dall'A.P.T. al Comune territorialmente competente che provvede chiedendo all'interessato eventuali documentazioni integrative conformante a quanto previsto dall'art. 3 della presente legge.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo agli operatori di Bed & Breakfast già operanti di uniformarsi alle prescrizioni della presente legge, presentando una dichiarazione di adeguamento resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, contenente le indicazioni di cui al precedente articolo 3 comma 2 e corredata dalla documentazione di cui all'Allegato "III" della presente legge.

3. Il Comune territorialmente competente verifica il rispetto della disposizione di cui al comma precedente secondo quanto disposto dall'Art. 5 della presente legge.

Articolo 12
Abrogazione

1. La Legge regionale n. 37 del 6 settembre 2001 "Interventi per lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed and Breakfast" è abrogata.

2. Rimane abrogata la Legge regionale 10 aprile 2000, n. 38 "Sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed & Breakfast".

Articolo 13
Pubblicazione

1. La presente Legge Regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata.

Potenza, 4 giugno 2008.

DE FILIPPO

ALLEGATO "I"
previsto comma 6 dell'art. 2

Servizi minimi obbligatori richiesti per l'esercizio di attività di Bed & Breakfast:

a) Il "servizio bagno" deve essere autonomo rispetto alle esigenze della famiglia e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere;
b) pulizia quotidiana dei locali;
c) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana e a cambio dell'ospite;
d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
e) somministrazione, esclusivamente in uno degli spazi familiari condivisi, della prima colazione con bevande e alimenti preconfezionati e non manipolati;
f) reperibilità del titolare o di persona da lui indicata.

ALLEGATO "II"
previsto dalla lett. b) comma 7 art. 2

Requisiti per la classificazione "comfort" degli esercizi di Bed & Breakfast:

a) tv in camera;
b) climatizzatore in camera;
c) possibilità di utilizzare la cucina e le sue suppellettili;
d) accessibilità alle persone disabili;
e) ubicazione in residenza storica o di particolare pregio artistico;
f) parcheggio o servizio parcheggio anche in convenzione con soggetti esterni;
g) arredamento tipico;
h) presenza di una postazione internet;
i) minifrigo in camera;
j) cassettina di sicurezza in camera;
k) telefono in camera.

ALLEGATO "III"
previsto dal comma 3 dell'art. 3

Documentazione richiesta per la dichiarazione di inizio attività di Bed & Breakfast:

a) planimetria dell'immobile, firmata da tecnico abilitato, con l'indicazione dei vani e dei servizi nonché degli spazi messi a disposizione degli ospiti;
b) atto in copia conforme all'originale comprovante la disponibilità dell'immobile (compravendita, locazione o altro);
c) copie conformi agli originali delle dichiarazioni di conformità, rilasciate ai sensi della legislazione vigente, degli impianti elettrico e termo-idraulico;
d) copia della polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti e appositamente stipulata per l'esercizio dell'attività commisurata alla propria capacità ricettiva;
e) dichiarazione del richiedente, resa nelle forme e agli effetti del D.P.R. n. 445/2000, circa l'assenza di divieti contrattuali o regolamentari condominiali all'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast nell'immobile.

Alla presente domanda deve essere, altresì, allegata la richiesta di classificazione dell'esercizio con l'elencazione dei requisiti posseduti di cui all'Allegato "II" della presente legge.

Eventuali modifiche e aggiornamenti relativi alla documentazione indicata nel presente allegato potranno essere adottate dalla Giunta Regionale, con propria deliberazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2008, n. 113.

Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 19 marzo 2008 - Rettifica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

– di rettificare il primo comma del dispositivo del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 19 marzo 2008 riformulandolo così come di seguito riportato:
  • di autorizzare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) della L.R. n. 28/00 e ss.mm.ii., il cambio di titolarità da "Centro Diagnostico Riccardi s.n.c. dei professionisti associati: Dr. Michele Riccardi, analista; Dr.ssa Giovanna Riccardi, biologa, patologa e medico" a "Centro Diagnostico Dr. Michele Riccardi della Dr.ssa Giovanna Riccardi & C. S.n.c." ubicato nel Comune di Matera, Via del Corso n. 26, come da copia conforme all'originale del verbale di assemblea e da statuto (atto del notaio dr. Casino Michele Arcangelo del 31/7/2007 - Rep. n. 132623 Racc. n. 28954);
– di stabilire che gli effetti del presente atto si estendono a tutti i provvedimenti in vigore dovendosi intendere sostituito "Centro Diagnostico Dr. Michele Riccardi della Dr.ssa Giovanna Riccardi & C. S.n.c." a "Centro Diagnostico Riccardi s.n.c. dei professionisti associati: Dr. Michele Riccardi, analista; Dr.ssa Giovanna Riccardi, biologa, patologa e medico", Via del Corso, n. 26, Matera;
– resta invariato quant'altro disposto con il D.P.G.R. n. 86 del 19 aprile 2007.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso al sindaco del Comune di Matera, alle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. della Regione Basilicata, all'Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità Regionale della Giunta Regionale e alla struttura sanitaria interessata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. della Basilicata.

Potenza lì 22 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2008, n. 114.

CROB - Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Convegno di Studio e Formativo Clinical Governance in Oncologia - Potenza - Park Hotel 5 giugno 2008 - Concessione del Patrocinio gratuito della Regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

– di concedere ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 415 dell'11/03/2002 il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata al CROB - Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;
– di autorizzare il Commissario Straordinario e la Segreteria Organizzativa, alla citazione del patrocinio in tutte le forme lecite di divulgazione in occasione del Convegno di Studio e Formativo Clinical Governance in Oncologia. Potenza - Park Hotel, 5 giugno 2008.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto sono depositati presso l'Ufficio competente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione.

Potenza lì 22 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2008, n. 115.

Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Direzione Generale - Seminario Nazionale sulle Nuove Indicazioni "Educare al benessere: le buone relazioni d'apprendimento, climi relazionali positivi a scuola" - Policoro (MT), 12/14 maggio 2008 - Concessione del Patrocinio gratuito della Regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

– di concedere, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 415 dell'11/03/2002, il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata al Ministero

della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico per la Basilicata - Direzione Generale;
– di autorizzare il Direttore Generale e la Segreteria Organizzativa alla citazione, del patrocinio in tutte le forme lecite di divulgazione, in occasione del Seminario Nazionale sulle Nuove Indicazioni Educare al benessere le buone relazioni d'apprendimento, climi relazionali positivi a scuola. Policoro (MT), 12/14 maggio 2008.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto sono depositati presso l'Ufficio competente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione.

Potenza lì 22 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2008, n. 116.

Comitato Festa 2007 - Pescopagano (PZ) - Celebrazioni delle Festività in onore del Santo Patrono San Francesco di Paola - Concessione del Patrocinio gratuito della Regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

– di concedere ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 415 dell'11/03/2002, il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata al Comitato Festa 2007 Pescopagano, con sede in Via A. Tullio, 24 - 85020 Pescopagano (PZ);
– di autorizzare il Presidente e la segreteria organizzativa, alla citazione del patrocinio in tutte le forme lecite di divulgazione in occasione degli eventi programmati a favore delle celebrazioni in commemorazione del Santo Patrono San Francesco di Paola - Anno 2008.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto sono depositati presso l'ufficio competente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione.

Potenza lì 22 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2008, n. 117.

Società Apulo-Lucana di Urologia - Azienda Ospedaliera S. Carlo - U.O. di Urologia - Organizzazione del 20° Congresso annuale - Potenza - Auditorium Ospedale San Carlo, 26 - 28 giugno 2008 - Concessione del Patrocinio gratuito della Regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

– di concedere ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 415 dell'11/03/2002, il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata alla Società Apulo-Lucana di Urologia ed alla U.O. di Urologia - Azienda Ospedaliera S. Carlo Potenza;
– di autorizzare il Responsabile e la Segreteria Organizzativa, alla citazione del patrocinio in tutte le forme lecite di divulgazione in occasione del 20° Congresso annuale di Urologia. Potenza - Auditorium Ospedale San Carlo, 26 - 28 giugno 2008.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto sono depositati presso l'Ufficio competente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione.

Potenza lì 22 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2008, n. 118.

Fondazione Italiana per il Cuore - Giornata Mondiale per il Cuore "Conosci il tuo rischio" - Domenica 28 settembre 2008 - Concessione del Patrocinio gratuito della Regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

– di concedere ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 415 dell'11/03/2002, il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata alla Fondazione Italiana per il Cuore, con sede in Via Appiani, 7 - 20121 Milano;
– di autorizzare il Presidente e la Segreteria Organizzativa, alla citazione del patrocinio in tutte le forme lecite di divulgazione in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore "Conosci il tuo rischio". Domenica 28 settembre 2008.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto sono depositati presso l'Ufficio competente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione.

Potenza lì 22 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2008, n. 119.

Società Cooperativa "Il Granaio dell'Alto Bradano" - Convegno-dibattito "Prodotti da forno - Tipicità: un valore aggiunto per lo sviluppo del territorio" - Acerenza (PZ), maggio 2008 - Concessione del Patrocinio gratuito della Regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

– di concedere ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 415 dell'11/03/2002, il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata alla Società Cooperativa "Il Granaio dell'Alto Bradano", con sede in C.da Pipoli - Acerenza (PZ);
– di autorizzare il Presidente e la Segreteria organizzativa alla citazione del patrocinio in tutte le forme lecite di divulgazione in occasione del Convegno dibattito "Prodotti da forno. Tipicità: un valore aggiunto per il territorio". Acerenza, maggio 2008.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto sono depositati presso l'Ufficio competente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione.

Potenza lì 22 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2008, n. 120.

Federazione Italiana Contro le Malattie Polmonari, Sociali e la Tubercolosi - 14ª Giornata Nazionale del Respiro - 24 maggio 2008 - Concessione del Patrocinio gratuito della Regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

– di concedere ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 415 dell'11/03/2002, il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata alla Federazione Italiana contro le Malattie Polmonari, Sociali e le Tubercolosi, con sede in Via G. da Procida, 70 - 00162 Roma;
– di autorizzare il Presidente e la Segreteria Organizzativa, alla citazione del patrocinio in tutte le forme lecite di divulgazione in occasione della 14ª Edizione della Giornata Nazionale del Respiro. 24 maggio 2008.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto sono depositati presso l'Ufficio competente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione.

Potenza lì 22 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 121.

Università Popolare di Melfi "F.S. Nitti" - Organizzazione di Manifestazioni Artistiche e Culturali - Sala Consiliare Comune di Melfi, 7 giugno 2008 - Concessione del Patrocinio gratuito della Regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

– di concedere ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 415 dell'11/03/2002, il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata alla Università Popolare di Melfi, con sede in Via Federico II di Svevia, 13 - 85025 Melfi (PZ);
– di autorizzare la Presidente e la segreteria organizzativa, alla citazione del patrocinio in tutte le forme lecite di divulgazione in occasione delle iniziative artistiche e culturali - Presentazione del libro di poesie "Emissione Massiva" di Aniello Ertico ed esposizione delle attività artistiche e multimediali effettuate dall'Università Popolare di Melfi.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto sono depositati presso l'Ufficio competente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 122.

Associazione "Dopo di Noi" - Onlus - Organizzazione del Convegno di Studio "Disabilità, Famiglia, Integrazione" - Potenza, 12 giugno 2008 - Concessione del Patrocinio gratuito della Regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

– di concedere ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 415 dell'11/03/2002, il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata alla Associazione "Dopo di Noi" - Onlus, con sede c/o AIAS - Via V. Verrastro, 2 - 85100 Potenza;
– di autorizzare il Presidente e la Segreteria Organizzativa, alla citazione del Patrocinio in tutte le forme lecite di divulgazione in occasione del Convegno di Studio "Disabilità, Famiglia, Integrazione". Potenza, 12 giugno 2008.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto sono depositati presso l'Ufficio competente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 123.

Associazione di Cifrematica - Sede di Matera - Incontro di Studio con l'Ing. Massimo Mola - Presentazione del libro "Come ascoltare gli edifici" - Matera, 20 giugno 2008 - Concessione del Patrocinio gratuito della Regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

– di concedere ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 415 dell'11/03/2002, il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata alla Associazione di Cifrematica - Sede di Matera, con sede in Vicolo I Don Minzioni, 9;
– di autorizzare il Presidente e la Segreteria Organizzativa alla citazione del patrocinio in tutte le forme lecite di divulgazione in occasione dell'Incontro di Studio con l'Ing. Massimo Mola - Presentazione del libro "Come ascoltare gli edifici". Matera, 20 giugno 2008.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto sono depositati presso l'Ufficio competente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 124.

Rimini Fiera - Oro Giallo - Salone Internazionale dell'Olio Extravergine di Oliva - 14/17 febbraio 2009 - Concessione del Patrocinio gratuito della Regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

– di concedere ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 415 dell'11/03/2002 il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata alla Rimini Fiera S.p.A., con sede in Via Emilia, 155 - 47900 Rimini;
– di autorizzare il Direttore e la Segreteria organizzativa alla citazione del patrocinio in tutte le forme lecite di divulgazione in occasione della V Edizione del "Salone Internazionale dell'Olio Extravergine di Oliva". Rimini, 14/17 febbraio 2009.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto sono depositati presso l'Ufficio competente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 125.

Associazione di Promozione Sociale "Terramia" - Manifestazione "Mezza Maratona dei 4 Castelli" - Concessione del Patrocinio gratuito della Regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

– di concedere ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 415 dell'11/03/2002 il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata alla Associazione di Promozione Sociale "Terramia" Abriola (PZ);
– di autorizzare il Presidente la Segreteria Organizzativa, alla citazione del patrocinio in

tutte le forme lecite di divulgazione in occasione della Manifestazione "Mezza Maratona dei 4 Castelli". Abriola - Anzi - Laurenzana - Calvello, 27 maggio 2008.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto sono depositati presso l'Ufficio competente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 126.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "A" - della Società Cooperativa Sociale "Globus" di Grassano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "A" - la Società Cooperativa "Globus" con sede legale in Via Brindisi, 13 - Grassano (MT).

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 127.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "A" - della Società Cooperativa Sociale "Solidantas" di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "A" - la Società Cooperativa "Solidantas" con sede legale in Via Nazionale, 22 - Matera.

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 128.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "A" - della Società Cooperativa Sociale "Sociality World Service" di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "A" - la Società Cooperativa "Sociality World Service" con sede legale in Via Taranto, 2 - Potenza.

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 129.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "A" - della Società Cooperativa Sociale "Orchidea 2000" di Avigliano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "A" - la Società Cooperativa "Orchidea 2000" con sede legale in Via degli Olmi, 1 - Sant'Angelo Frazione di Avigliano (PZ).

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 130.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali

- Sottosezione "A" - della Società Cooperativa Sociale "Il Melograno" di Montalbano Jonico (MT).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "A" - la Società Cooperativa "Il Melograno" con sede legale in Corso Carlo Alberto, 13 - Montalbano Jonico (MT).

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 131.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "A" - della Società Cooperativa Sociale "Aciris" di Grumento Nova.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "A" - la Società Cooperativa "Aciris" con sede legale in Via Roma, 65 - Grumento Nova (PZ).

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 132.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "A" - della Società Cooperativa Sociale "Futuro" di Montalbano Jonico.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "A" - la Società Cooperativa "Futuro" con sede legale in Via Manin, 28 - Montalbano Jonico (MT).

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 133.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "A" - della Società Cooperativa Sociale "G.O.S. Gruppo Operativo Sociale" di San Severino Lucano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "A" - la Società Cooperativa "G.O.S. Gruppo Operativo Sociale" con sede legale in Via A. Genovesi, 18 - San Severino Lucano (PZ).

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 134.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "A" - della Società Cooperativa Sociale "Il Piccolo Principe" di Marsicovetere.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "A" - la Società Cooperativa "Il Piccolo Principe" con sede legale in Via Portannessa, 9 - Marsicovetere (PZ).

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 135.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "A" - della Società Cooperativa "Vivere Insieme" Società Cooperativa Sociale a r.l. di Lavello (PZ).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "A" Cooperativa Sociale "Vivere Insieme Società Cooperativa Sociale a r.l." con sede in Lavello alla Via Cardinale De Luca sn.

È fatto obbligo alla citata Cooperativa di comunicare, nei termini previsti dalla normativa regionale, ogni variazione che dovesse verificarsi nella composizione sociale, nella percentuale di volontari utilizzati, nello statuto, nell'iscrizione nell'Albo Nazionale delle Cooperative e di inviare il bilancio annuale corredato delle relazioni degli Amministratori sull'attività svolta.

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Prefettura, all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 136.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - della Società Cooperativa Sociale "Portavoce" di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

L'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "B" Cooperativa Sociale "Portavoce" con sede in Via del Seminario Maggiore, 115 - Potenza.

È fatto obbligo alla citata Cooperativa di comunicare, nei termini previsti dalla normativa regionale, ogni variazione che dovesse verificarsi nella composizione sociale, nella percentuale di volontari utilizzati, nello statuto, nell'iscrizione nell'Albo Nazionale delle Cooperative e di inviare il bilancio annuale corredato delle relazioni degli Amministratori sull'attività svolta.

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Prefettura, all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 137.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - della Società Cooperativa Sociale "Orchidea 2000" di Avigliano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - la Società Cooperativa "Orchidea 2000" con sede legale in Via degli Olmi, 1, Frazione Sant'Angelo - Avigliano (PZ).

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 138.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - della Società Cooperativa Sociale "New Life" di Tolve.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - la Società Cooperativa "New Life" con sede legale in Via Sandro Pertini, 15 - Tolve (PZ).

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 139.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - della Società Cooperativa Sociale "L'Elica" di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - la Società Cooperativa "L'Elica", con sede legale in Via Lucana, 73 Matera.

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 140.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - della Società Cooperativa Sociale "Croce della Beneficenza" di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - la Società Cooperativa "Croce della Beneficenza" con sede legale in C.da Costa della Gaveta, 128 - Potenza.

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 141.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - della Società Cooperativa Sociale "Valcamastra" di Laurenzana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - la Società Cooperativa "Valcamastra" con sede legale in Via II Vico Garibaldi, 2 - Laurenzana (PZ).

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 142.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - della Società Cooperativa Sociale "CO.SO.B. Service" di Melfi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - la Società Cooperativa "CO.SO.B. Service" con sede legale in Piazza IV Novembre - Melfi (PZ).

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 143.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - della Società Cooperativa Sociale "Casa di Maria Santissima Incoronata" di Filiano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - la Società Cooperativa "Casa di Maria Santissima Incoronata" con sede legale in Rione Parco, 5/B - Filiano (PZ).

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Direzione

Provinciale del Lavoro ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 144.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - della Società Cooperativa Sociale "Globus" di Grassano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - la Società Cooperativa "Globus" con sede legale in Via Brindisi, 13 - Grassano (MT).

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 145.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - della Società Cooperativa Sociale "G.S.N. Gruppo Sociale del Noce" di Lauria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - la Società Cooperativa "G.S.N. Gruppo Sociale del Noce" con sede legale in Via Traversa Ammiraglio Ruggiero, 16 - Lauria (PZ).

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 146.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - della Società Cooperativa Sociale "Due Torri" di Venosa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - la Società Cooperativa "Due Torri" con sede legale in Via Terza Traversa Aldo Moro - Venosa (PZ).

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2008, n. 147.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - della Società Cooperativa Sociale "L'Impronta" di Grassano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DECRETA

È cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - la Società Cooperativa "L'Impronta" con sede legale in Via G. Di Vittorio, 14 - Grassano (MT).

Il presente Decreto, pubblicato sul B.U.R. viene notificato al richiedente, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed agli Uffici Regionali interessati.

Potenza lì 29 maggio 2008.

DE FILIPPO

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 7.

Comune di Bernalda - Approvazione degli interventi alle strutture private di cui all'Allegato 4 dell'O.C. n. 2 dell'8 giugno 2007, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004, e delle modalità di erogazione della spesa.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

COMMISSARIO DELEGATO

(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3448 del 14 luglio 2005)

VISTA la Legge 24/02/1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 2004, con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004;

VISTA la successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3448 del 14 luglio 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, con la quale il Presidente della Regione Basilicata è stato nominato Commissario Delegato per l'emergenza di cui al D.P.C.M. del 26 novembre 2004 in sostituzione del Prefetto di Matera;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3372 del 9 agosto 2005, con il quale sono stati assegnati alla Regione Basilicata € 616.000,00 rivenienti dalla ripartizione dello stanziamento di € 9.500.000,00 previsto dall'O.P.C.M. n. 3401 del 18 febbraio 2005;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 4, della citata O.P.C.M. n. 3401/2005, le suddette risorse confluiranno alla contabilità speciale n. 2981 appositamente istituita presso la Banca d'Italia - Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza, intestata al Commissario Delegato;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 3, lettera c), stabilisce che le suddette risorse possono essere utilizzate, tra l'altro, per l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni immobili secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative, fissate dai Commissari delegati con propri provvedimenti;

VISTO l'art. 1, comma 203, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), che ha autorizzato la spesa annua di 58,5 milioni di euro sotto forma di contributi quindicennali, a decorrere dal 2005, per l'attuazione di interventi ed opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTA l'Ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005, con la quale si è provveduto al complessivo riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 203, della L. n. 311/2004;

CONSIDERATO che, in relazione all'emergenza dichiarata con D.P.C.M. del 26 novembre 2004 per le eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004, la Regione Basilicata risulta beneficiaria di un contributo quindicennale di € 800.000,00 annue;

CONSIDERATO altresì, che l'art. 6, comma 1, del D.L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 26 luglio 2005, n. 152, con il quale sono state disciplinate le modalità di utilizzo dei contributi ex art. 1, comma 203, della citata Legge n. 311/2004, stabilisce che ai medesimi si applica il disposto di cui all'art. 4, comma 91, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'art. 3, comma da 16 a 21 ter, della medesima Legge n. 350/2003, nel senso che le risorse sono utilizzabili solo per investimenti;

VISTO l'art. 1, comma 2, della citata Ordinanza n. 3464/2005, ai sensi del quale il Commissario Delegato, sulla base del contributo concesso, ha contratto apposito mutuo quindicennale dell'importo netto di € 9.290.545,86, al cui ammortamento provvederà il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 1, comma 75 della Legge n. 311/2004;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 3464/2005, le risorse derivanti dal suddetto mutuo sono affluite all'apposita contabilità speciale istituita ai sensi della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i., intestata al Commissario Delegato;

VISTA la nota n. DPC/CG/0060201 dell'11 dicembre 2005 del Consigliere Giuridico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile avente ad oggetto "Modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464" che individua gli interventi finanziabili tra cui quelli riguardanti la ricostruzione e la riparazione di

immobili destinati a civile abitazione e di strutture destinate ad attività produttive;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3534 del 25 luglio 2006, con la quale si è provveduto al complessivo riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 100, della L. 23 dicembre 2005, n. 266;

CONSIDERATO che, in relazione all'emergenza dichiarata con D.P.C.M. del 26 novembre 2004 per le eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004, la Regione Basilicata risulta beneficiaria di un ulteriore contributo quindicennale di € 162.100,00 annue;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della sopra citata Ordinanza n. 3534/2006, le predette risorse affluiscono annualmente sulle contabilità speciali, laddove istituite, intestate ai Commissari Delegati e che la prima rata di € 162.100,00, giusta nota della Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Potenza, è stata versata sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i., intestata al Commissario Delegato;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 4 aprile 2006 con la quale le risorse complessivamente assegnate, ammontanti € 9.906.545,86, sono state destinate per un importo pari a € 9.125.000,00 ad interventi alle strutture e infrastrutture comunali danneggiate dall'evento calamitoso di che trattasi e per un importo pari a € 781.545,86 al ripristino dell'agibilità degli edifici danneggiati di proprietà privata;

CONSIDERATO che con la citata Ordinanza Commissariale n. 1/2006 i Sindaci dei Comuni di Bernalda, Grottole, Matera, Pisticci, Stigliano e Valsinni, interessati dagli interventi riguardanti le strutture di proprietà privata, sono stati individuati quali soggetti incaricati di indicare gli immobili di proprietà privata, nell'ambito di quelli a suo tempo segnalati al Prefetto di Matera, per i quali si rendono necessari interventi finalizzati al ripristino dell'agibilità, con i relativi importi;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2 dell'8 giugno 2007 con la quale le risorse destinate con la citata O.C. n. 1/2006 sono state integrate con l'importo di € 162.100,00 derivante dalla O.P.C.M. n. 3534/2006 avendo i Comuni documentato un fabbisogno superiore alle disponibilità finanziarie e l'importo complessivamente destinato al ripristino delle strutture private danneggiate rideterminato in € 943.645,86;

CONSIDERATO inoltre, che le risorse disponibili, pari complessivamente a € 943.645,86, non sono comunque risultate sufficienti a soddisfare il fabbisogno totale e che, pertanto, si è reso necessario individuare criteri di finanziamento finalizzati a non superare l'importo totale disponibile;

CONSIDERATO altresì, che la citata Ordinanza Commissariale n. 2/2007 ha stabilito criteri e modalità di erogazione delle somme effettivamente spese;

CONSIDERATO infine che per le strutture riportate nell'elenco di cui all'Allegato 4 della più volte richiamata O.C. n. 2/2007 si sono resi necessari ulteriori approfondimenti istruttori;

PRESO ATTO che il Comune di Bernalda, nell'ambito dell'istruttoria di propria competenza sulle strutture incluse nel suddetto Allegato 4 ha:

- verificato la conformità urbanistica ed edilizia delle strutture danneggiate;
- specificato le destinazioni d'uso degli immobili e le tipologie di attività svolte negli stessi;
- accertato che le attività erano in esercizio alla data dell'evento;
- determinato per ogni struttura l'importo ammissibile a contributo e dichiarato la congruità della spesa;
- specificato le destinazioni d'uso degli immobili e le tipologie di attività svolte negli stessi;
- accertato che gli immobili intestati ai richiedenti Serramarina s.r.l. e Di Giorgio Rosetta ubicati rispettivamente alla Contrada Serramarina e alla Via Aristea, 9/11 erano in costruzione alla data dell'evento di cui trattasi;

DATO ATTO che l'O.C. n. 1 del 4 aprile 2006, all'art. 8, affida ai Comuni interessati dagli interventi a favore dei soggetti privati il compito di individuare gli immobili per i quali si rendono necessari interventi finalizzati al ripristino dell'agibilità ed i relativi importi;

PRESO ATTO che dall'istruttoria comunale risulta che gli immobili intestati ai richiedenti Serramarina s.r.l. e Di Giorgio Rosetta ubicati

rispettivamente alla Contrada Serramarina e alla Via Aristea, 9/11 erano in costruzione alla data dell'evento di cui trattasi;

DATO ATTO altresì, che nel caso specifico non si tratta di immobili adibiti ad attività produttive ovvero a civile abitazione secondo quanto espressamente previsto dalla citata nota del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile prot. DPC/CG/0060201 del 2005, bensì di cantieri edili e che quindi non ricorre la condizione stabilita dal citato art. 8 dell'O.C. n. 1/2006, per cui non è possibile riconoscere alcun contributo per tali immobili;

VISTO l'elenco delle strutture di proprietà privata ubicate nel Comune di Bernalda, predisposto dall'Ufficio Regionale di Protezione Civile, riportate nell'Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, per le quali è possibile procedere al riconoscimento dei contributi per la riparazione dei danni verificatisi a seguito delle avversità atmosferiche del novembre 2004, dal quale si evince che l'importo ammissibile contributo ammonta complessivamente a € 184.949,80 con un contributo in c/capitale di complessivi € 155.687,98;

RITENUTO quindi di poter riconoscere ai soggetti interessati, quale contributo in conto capitale per il ristoro dei danni verificatisi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004, il 100% delle spese fino alla concorrenza dell'importo di € 10.000,00 ed il 56% circa sulla differenza tra € 10.000,00 e l'importo ritenuto ammissibile;

VERIFICATO che le somme necessarie per il riconoscimento dei contributi nella misura sopra indicata, riportati nel suddetto Allegato 1, ammontanti a € 155.187,98, risultano disponibili;

DISPONE

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

È approvato l'elenco delle strutture di proprietà privata danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004, ubicate nel Comune di Bernalda secondo quanto riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, per un importo complessivo ammesso a contributo di € 155.687,98.

Art. 3

È riconosciuto ai soggetti indicati nel succitato Allegato 1 l'importo a fianco di ciascuno indicato quale contributo in c/capitale per il ristoro dei danni verificatisi a seguito dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004.

Art. 4

I contributi disposti con la presente Ordinanza non sono cumulabili con altri benefici riconosciuti allo stesso titolo e per il medesimo evento calamitoso.

Art. 5

Gli interventi di riparazione dei danni dovranno essere eseguiti sulla base di perizie redatte da tecnici abilitati.

Art. 6

Il Comune di Bernalda è incaricato dell'erogazione dei benefici a favore dei soggetti aventi titolo, di vigilare sulla regolarità dei lavori, sulla buona esecuzione delle opere, sulla ripresa delle attività produttive a seguito della esecuzione delle opere, nonché di verificare che i beneficiari dei contributi non abbiano ottenuto finanziamenti allo stesso titolo e per il medesimo evento.

Art. 7

Il Dirigente dell'Ufficio Protezione Civile è incaricato di provvedere, con successivi atti dirigenziali, all'impegno e alla liquidazione ai Comuni interessati delle somme effettivamente spese con le seguenti modalità:

- Per importi fino a € 15.000,00, il contributo riconosciuto sarà corrisposto a consuntivo previa presentazione al Comune interessato del certificato di ultimazione lavori, della contabilità delle opere eseguite e del certificato di regolare esecuzione. Per la liquidazione del contribuito il Comune trasmetterà apposita attestazione di rendicontazione della spesa e, per le attività produttive, anche di ripresa dell'attività.

- Per importi superiori a € 15.000,00, il contributo sarà corrisposto al Comune con le seguenti modalità:
  - Il 50%, a titolo di anticipazione, all'avvenuto inizio dei lavori attestato dal Comune;
  - Il restante 50% a consuntivo previa presentazione al Comune interessato del certificato di ultimazione lavori, della contabilità delle opere eseguite e del certificato di regolare esecuzione. Per la liquidazione del contributo il Comune trasmetterà apposita attestazione di rendicontazione della spesa e, per le attività produttive, anche di ripresa delle attività.

Art. 8

Il Commissario delegato e la Regione restano estranei ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'attuazione della presente Ordinanza, e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi, sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori degli interventi di cui trattasi.

Art. 9

Di imputare la spesa totale di € 155.687,98 sulla contabilità speciale n. 2981, istituita presso la Banca d'Italia - Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza, intestata al Commissario Delegato, che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 10

Di prendere atto che dall'istruttoria comunale risulta che gli immobili intestati ai richiedenti Serramarina s.r.l. e Di Giorgio Rosetta ubicati rispettivamente alla Contrada Serramarina e alla Via Aristea, 9/11 erano in costruzione alla data dell'evento di cui trattasi e che non essendo immobili adibiti ad attività produttive ovvero a civile abitazione secondo quanto espressamente previsto dalla citata nota del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile prot. DPC/CG/0060201 del 2005, bensì di cantieri edili e non ricorre la condizione stabilita dall'art. 8 dell'O.C. n. 1/2006, per cui non è possibile riconoscere alcun contributo in favore di tali immobili.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Potenza, lì 27 maggio 2008.

DE FILIPPO

ALLEGATO 1

COMUNE DI BERNALDA

Prat. N°	RICHIEDENTE	INDIRIZZO	DESTINAZIONE D'USO	DANNI SUBITI	INTERVENTI	IMPORTO AMMISSIBILE €	Contributo 100% fino a circa €. 10.000,00	DIFFERENZA €	CONTRIBUTO SULLA DIFFERENZA 56%	CONTRIBUTO TOTALE IN C.T.
1	ABATE Nunzio	Via P. Mario Pagano, 7	Attività artigianale di parrucchiera	intonaci, pavimenti, impianti	ripristino danni	€ 3.779,07	€ 3.779,07	€ -	€ -	€ 3.779,07
2	ALIANI Serafino	Via Hera, 16/B/C	deposito-autorimessa	intonaci, pavimenti, impianti, tinteggiature	ripristino danni	€ 4.232,00	€ 4.232,00	€ -	€ -	€ 4.232,00
3	BRUNO Maria	Via Hera, 11/D/E/F	deposito-autorimessa	intonaci, pavimenti, infissi, tinteggiature	ripristino danni	€ 4.858,00	€ 4.858,00	€ -	€ -	€ 4.858,00
4	CARELLA Cosimo Damiano	C/da Mercuragno	Az. Agrituristica Mojto	murature e varie	ripristino danni	€ 29.480,83	€ 10.000,00	€ 19.480,83	€ 10.909,26	€ 20.909,26
5	CITRO Domenico	Via Hera, 16/A	deposito-autorimessa	intonaci, pavimenti, impianti, tinteggiature, infissi	ripristino danni	€ 1.874,00	€ 1.874,00	€ -	€ -	€ 1.874,00
6	CONTANGELO Giuseppe	Via Hera, 3/B	deposito-autorimessa	intonaci, pavimenti, tinteggiature, infissi	ripristino danni	€ 4.029,00	€ 4.029,00	€ -	€ -	€ 4.029,00
7	FORTUNATO Mario Filippo	V.le Nestore, 34	deposito-autorimessa	intonaci, pavimenti, infissi, impianti	ripristino danni	€ 4.440,00	€ 4.440,00	€ -	€ -	€ 4.440,00
8	GIORDANO Vincenzo	Via Hera, 7/C	deposito-autorimessa	intonaci, pavimenti, tinteggiature, infissi, impianti	ripristino danni	€ 2.803,50	€ 2.803,50	€ -	€ -	€ 2.803,50
9	GRUOSSO Michele	Via Hera, 9/A	deposito-autorimessa	intonaci, pavimenti, tinteggiature, impianti	ripristino danni	€ 2.815,00	€ 2.815,00	€ -	€ -	€ 2.815,00
10	LACICERCHIA Giuseppe	Via Narciso, 13/C	deposito-autorimessa	intonaci, tinteggiature, rivestimenti	ripristino danni	€ 6.636,12	€ 6.636,12	€ -	€ -	€ 6.636,12
11	LARDO Tommaso	V.le Europa, 5-7	Edicola-Tabacchi	murature, tinteggiature, infissi, impianti	ripristino danni	€ 4.290,42	€ 4.290,42	€ -	€ -	€ 4.290,42
12	LAURENZANA Angelo	V.le Eroi della Bonifica	deposito-autorimessa	intonaci, pavimenti, tinteggiature, impianti, infissi	ripristino danni	€ 5.048,00	€ 5.048,00	€ -	€ -	€ 5.048,00
13	LOTITO Giuseppina	Via Hera, 14/B/C	deposito-autorimessa	intonaci, pavimenti, tinteggiature, impianti, infissi	ripristino danni	€ 2.768,50	€ 2.768,50	€ -	€ -	€ 2.768,50
14	MANZARI Maria	V.le Orazio Flacco, 5/A	Laboratorio Cosmetico	intonaci, tinteggiature	ripristino danni	€ 4.468,70	€ 4.468,70	€ -	€ -	€ 4.468,70
15	MELONI Anacleto	Via Hera, 16/B/C	deposito-autorimessa	intonaci, pavimenti, tinteggiature, impianti, infissi	ripristino danni	€ 6.645,50	€ 6.645,50	€ -	€ -	€ 6.645,50
16	NOVELLI Carmela	Via Athena, 36	deposito-autorimessa	intonaci, pavimenti, tinteggiature, impianti, infissi	ripristino danni	€ 2.574,00	€ 2.574,00	€ -	€ -	€ 2.574,00

Prat. N°	RICHIEDENTE	INDIRIZZO	DESTINAZIONE D'USO	DANNI SUBITI	INTERVENTI	IMPORTO AMMISSIBILE €	Contributo 100% fino a circa €. 10.000,00	DIFFERENZA €	CONTRIBUTO SULLA DIFFERENZA 56%	CONTRIBUTO TOTALE IN C.T.
17	**OLIVER CLUB Metaponto**	Villaggio Turistico Alessidamo	Struttura ricettiva	intonaci, impianti, tinteggiature	ripristino danni	**€ 57.023,30**	€ 10.000,00	€ 47.023,30	€ 26.333,05	€ 36.333,05
18	**PIZZOLLA Donata Maria**	C/da Sansone	Fabbr. Rurale/deposito	intonaci, pavimenti, tinteggiature, impianti	ripristino danni	**€ 3.665,00**	€ 3.665,00	€ -	€ -	€ 3.665,00
19	**QUINTANO Eustachio**	Via Hera, 20/B	deposito-autorimessa	intonaci, pavimenti, tinteggiature, impianti, infissi	ripristino danni	**€ 5.869,50**	€ 5.869,50	€ -	€ -	€ 5.869,50
20	**RUGGERO Antonio**	Via Hera, 20/A	deposito-autorimessa	intonaci, pavimenti, tinteggiature, impianti, infissi	ripristino danni	**€ 3.955,00**	€ 3.955,00	€ -	€ -	€ 3.955,00
21	**TARANTINO Giuseppe**	C/da Racioppi	Fabbr. Rurale	murature, infissi, impianti	ripristino danni	**€ 6.568,51**	€ 6.568,51	€ -	€ -	€ 6.568,51
22	**TRALLI Leonardo**	Via Hera, 16/B e 16/C	deposito-autorimessa	intonaci, pavimenti, impianti	ripristino danni	**€ 3.032,00**	€ 3.032,00	€ -	€ -	€ 3.032,00
23	**VENEZIA Vincenzo Nunzio**	Via Athena, 10	deposito-autorimessa	intonaci, impianti, infissi	ripristino danni	**€ 3.118,50**	€ 3.118,50	€ -	€ -	€ 3.118,50
24	**ZULLINO Cesario** (Cond. Losignore)	Via Athena, 11	tunnel / Garage/parti condominiali	intonaci, impianti, tinteggiature	ripristino danni	**€ 10.975,35**	€ 10.975,35	€ -	€ -	€ 10.975,35
					TOTALE	**€ 184.949,80**	**€ 118.445,67**	**€ 66.504,13**	**€ 37.242,31**	**€ 155.687,98**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 1858.

Legge Regionale 18/06/1998, n. 194 - Piano degli Investimenti nel Settore dei Trasporti - Differimento del termine di utilizzo fondi assegnati con le D.C.R. n. 823/04, D.G.R. n. 2211/2004 e D.G.R. n. 1023/2005 (con pareri della Seconda e Terza Commissione Consiliare Permanente).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 1879.

Legge 9/01/1989, n. 13 - L.R. 21/01/1997, n. 7 - artt. 5, 7, 8 e 11 - Ripartizione fondi anno 2007 per la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e per l'acquisto di strumenti informatici (con pareri della Seconda e Terza Commissione Consiliare Permanente).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2008, n. 21.

A.T.E.R. - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Potenza - Bilancio di Previsione 2007 - Approvazione seconda variazione - Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 96/2007 - Controllo ed approvazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2008, n. 307.

P.R.V. - Utilizzo economie per completamento interventi sulla viabilità regionale (con parere della Terza Commissione Consiliare Permanente).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2008, n. 317.

A.L.S.I.A. - Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura - Variazione al Bilancio di Previsione n. 1 - Esercizio 2008 - Deliberazione Commissariale n. 69 dell'11/02/2008 - Controllo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2008, n. 407.

Modalità di attuazione dell'articolo 12 della L.R. n. 28/2007 (con parere della Terza Commissione Consiliare Permanente).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 aprile 2008, n. 410.

Partecipazione della Regione Basilicata alla costituzione della Fondazione "Leonardo Sinisgalli" - Proposta al Consiglio Regionale (con pareri della Prima e Seconda Commissione Consiliare Permanente).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2008, n. 463.

A.L.S.I.A. - Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura - Variazione al Bilancio di Previsione n. 3 - Esercizio 2008 - Deliberazione Commissariale n. 131 del 7/04/2008 - Controllo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2008, n. 559.

A.T.E.R. - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Matera - Variazione finanziaria al Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2008 - Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 29/2008 - Controllo (con parere della Seconda Commissione Consiliare Permanente).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2008, n. 586.

Progetto interregionale RAMSES II "Risorse agro-forestali-energetiche per il Mezzogiorno e lo Sviluppo Economico Sostenibile" - Individuazione dei soggetti attuatori.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2008, n. 704.

Procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza delle forme di intervento comunitario in Basilicata - Presa d'atto delle modifiche ed integrazioni del complemento di programmazione del POR Basilicata 2000/2006.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2008, n. 708.

Prime misure per fronteggiare la crisi di approvvigionamento idrico in agricoltura.

LA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DELIBERA

– di prendere atto dello stato di crisi del comparto agricolo derivante da una carente disponibilità di risorse idriche;

– di mettere a disposizione dei Consorzi di Bonifica le risorse finanziare necessarie per l'avvio del programma degli interventi richiamato in premessa, allo scopo di assicurare le azioni urgenti in grado di produrre benefici immediati (spese di sollevamento, di carburante, personale dedicato, ecc.);
– di utilizzare a tale scopo le disponibilità di bilancio di cui all'U.P.B. 0421.09 - Capitolo 8330 "Trasferimento ai Consorzi di Bonifica per la gestione e manutenzione di dighe, impianti irrigui ed opere idrauliche, per le emergenze idriche ed i costi energetici - L.R. 33/2001" per euro 1.335.000 ed all'U.P.B. 0421.10 - Capitolo 8400 "Interventi di realizzazione di schemi irrigui e connesse opere di bonifica integrale; ristrutturazione ed ampliamento impianti irrigui di proprietà regionale e di pubblico interesse" per euro 665.000;
– di conferire mandato all'Ufficio Risorse Naturali in Agricoltura - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana di dare attuazione a tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi derivanti dalla presente deliberazione;
– di istituire un tavolo tecnico permanente composto da tecnici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana e dell'Autorità di Bacino della Basilicata allo scopo di provvedere con cadenza bisettimanale al monitoraggio dello stato delle disponibilità idriche presenti negli invasi lucani ed a verificare gli apporti aggiuntivi a seguito delle misure attuate con il presente provvedimento, nonché di presentare le risultanze di volta in volta, su richiesta dell'Assessore all'Agricoltura, al tavolo tecnico plenario istituito il 12/02/2008;
– di notificare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;
– di pubblicare la presente delibera sul BUR.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2008, n. 710.

Costituzione della Società Energetica Lucana S.p.A..

LA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione, ai sensi e per gli effetti della L.R. 31 luglio 2006 n. 13, la Società per Azioni a partecipazione interamente pubblica, denominata "Società Energetica Lucana Società per Azioni" o, in forma abbreviata, "S.E.L. S.p.A.", il cui capitale sociale, pari a Euro 180.000,00 (centottantamila virgola zero zero), sarà inizialmente integralmente sottoscritto e versato dall'unico Socio costitutore "Regione Basilicata";
2. di approvare, articolo per articolo, il relativo Statuto sociale, composto da n. 46 (quarantasei) articoli, che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2402 c.c., che ai componenti del Collegio Sindacale della società spetta un compenso annuo lordo non superiore a quello previsto dal comma 1 dell'art. 241 D.Lgs. 267/2000 per i Revisori dei Conti degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti;
4. di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, Dott. Vito De Filippo, ad intervenire all'atto pubblico di costituzione, a sottoscriverlo unitamente all'allegato Statuto; a sottoscrivere e versare integralmente il capitale sociale; a nominare, per il primo triennio, i componenti degli Organi Amministrativo e di Controllo; a nominare, all'atto della costituzione, per l'avvio operativo della società e per il primo triennio, il Direttore Generale della società; a fare, in genere, quanto necessario o solo opportuno per il perfezionamento della detta costituzione;
5. di conferire incarico per la stipula dell'atto pubblico di costituzione al Dott. Vito Pace, Notaio in Avigliano;
6. di stabilire che agli oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con le risorse finanziarie stanziate sul Capitolo U04404 - UPB 0134.08 denominato "Partecipazione al capitale sociale della Società

Energetica Lucana - SEL - art. 1 - L.R. 31/07/2006 n. 13", con imputazione della somma di € 180.000,00.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

STATUTO DELLA

"SOCIETA' ENERGETICA LUCANA Società per Azioni"

in breve "S.E.L. S.p.A."

ART. 1

DENOMINAZIONE

La Società è denominata "SOCIETA' ENERGETICA LUCANA Società per Azioni" o, in forma abbreviata, "S.E.L. S.p.A.".

ART. 2

SEDE

La Società ha sede in Potenza, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle Disposizioni di attuazione del C.C..

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nonchè di trasferire la sede legale nel territorio dello Stato.

ART. 3

OGGETTO

La Società ha per oggetto l'ideazione, lo sviluppo, la definizione e l'attuazione di azioni miranti alla razionalizzazione dei consumi e dell'offerta di energia, alla promozione del risparmio e dell'efficienza energetica, al migliore utilizzo delle risorse locali, convenzionali e rinnovabili, all'esercizio di attività nei mercati

dell'energia elettrica e del gas, nei servizi pubblici locali collegati all'energia e nei servizi a rete.

La Società per il raggiungimento dello scopo sociale potrà svolgere, in via diretta o indiretta a seconda delle specifiche prescrizioni normative, attività nel campo della ricerca scientifica ed effettuare ricerca, coltivazione, estrazione e vendita di idrocarburi, autoproduzione di energia, cogenerazione, approvvigionamento, trasformazione, di energia elettrica e gas, acquisto, vendita, utilizzo e recupero di energia proveniente da fonti rinnovabili ed esauribili, ivi compresi gli idrocarburi in genere e i loro derivati, promuovendo anche le capacità professionali e d'impresa esistenti sul territorio e perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento e la conseguente ricerca ed approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo.

La Società potrà anche effettuare produzione di energia elettrica nell'ambito di specifici progetti di particolare rilievo tecnico - ambientale, la cui finalità precipua sia l'estensione dei benefici della produzione in loco a tutta la Comunità dei residenti nella regione. La società potrà inoltre assumere e cedere partecipazioni in società aventi ad oggetto l'attività di distribuzione di gas di qualsiasi genere e le prestazioni dei servizi connessi, attinenti e strumentali, in società aventi ad oggetto lo stoccaggio del gas naturale e in

società aventi ad oggetto la distribuzione dell'energia elettrica.

Negli ambiti suddetti la Società potrà svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

La Società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge di:

- promuovere e realizzare l'ottimizzazione dei consumi energetici per ottenere la loro riduzione, l'impiego delle risorse energetiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni inquinanti;
- sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi con i soggetti finanziari e bancari, pubblici e privati, al fine di agevolare l'accesso al credito ai soggetti che intendano sviluppare progetti di interesse energetico,come pure promuovere e sviluppare l'accesso alle fonti di finanziamento derivanti da programmi comunitari, fondi nazionali e regionali;
- promuovere l'occupazione, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore dell'energia, a favore preferibilmente di PMI, aziende artigiane, cooperative di produzione o di servizi, aziende di trasformazione agricola e comunque di imprese sotto qualsiasi forma costituite, ovvero in via di

formazione o costituzione, operanti prima di tutto sul territorio della Regione Basilicata e del Mezzogiorno d'Italia;

- operare in veste di E.S.CO. (Energy Service Company), ovvero di società di servizi energetici integrati, nel rispetto degli indirizzi normativi nazionali e comunitari nel pieno rispetto di priorità definite dalla Regione Basilicata;

- operare come centrale di committenza, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006;

- promuovere e realizzare l'aggregazione in tutte le forme di legge consentite di soggetti interessati al conseguimento del risparmio, dell'efficienza energetica e dell'impiego delle risorse energetiche rinnovabili;

- promuovere i programmi europei, nazionali e regionali inerenti all'energia ed all'ambiente, anche sottoscrivendo accordi con le entità preposte allo sviluppo dei programmi medesimi;

- organizzare, progettare, gestire, installare e verificare sistemi sia energetici che logistici e relativi servizi ausiliari, in proprio o tramite professionalità e/o aziende terze;

- eseguire e/o finanziare interventi di risparmio energetico (termico ed elettrico), così come previsti dai rispettivi DM 20 luglio 2004' e presentare alla Autorità per l'Energia

Elettrica ed il Gas (AEEG) progetti di risparmio energetico, in conformità con quanto previsto dai DM 20 luglio 2004 e successivi provvedimenti di applicazione emanati dalla stessa.

Essa può, inoltre, compiere tutte le attività connesse alla ottimizzazione, razionalizzazione dell'utilizzo dell'energia, della logistica e dell'impiego diffuso delle risorse energetiche rinnovabili nei limiti fissati dalla normativa europea e nazionale, concludere tutte le operazioni finanziarie, societarie ed economiche, mobiliari ed immobiliari, che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonchè ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità, ivi compresa la partecipazione in società e a consorzi con oggetto e scopo sociali analoghi, affini o complementari; il rilascio di garanzie e la stipula di convenzioni con i produttori, distributori o grossisti, operanti nel settore di competenza; la concessione di fideiussioni e garanzie anche reali a favore di terzi e di istituti di credito.

La Società può svolgere le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti anche attraverso società controllate, nonchè assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese, consorzi ed associazioni sia italiane che estere, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, tra i quali la

gestione di servizi a rete, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, e costituire e liquidare i soggetti sopra indicati.

La Società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria od a quelle delle partecipate o controllate medesime.

La Società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari.

La Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonchè con gli altri enti pubblici e le Università, e stipulare con esse convenzioni.

La Società, anche con la collaborazione di Università, Enti ed Istituti specializzati, può inoltre dedicarsi:

- alla promozione e realizzazione di forme o sistemi organizzativi di carattere consortile o associativo fra imprese, soggetti ed enti anche territoriali, pubblici e privati, con particolare riferimento alle infrastrutture

energetiche e logistiche di qualsiasi genere per le finalità di cui sopra, compreso l'impiego diffuso delle risorse energetiche rinnovabili, promuovendo l'innovazione tecnologica;

- alla gestione cooordinata di tutte le attività relative alle "borse energetiche";

- alla promozione, all'organizzazione ed al coordinamento di interventi e programmi comunque finalizzati allo sviluppo economico e sociale nei diversi comparti della produzione, dei servizi e delle infrastrutture; nonchè all'equilibrio territoriale ed ambientale delle aree interessate, ivi compresi l'uso razionale e la valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili, dei rifiuti e delle risorse energetiche termiche;

- all'elaborazione di analisi settoriali atte a fornire informazioni sulle potenzialità dei mercati energetici nazionali, comunitari ed extracomunitari con elaborazioni di piani e programmi nei settori dell'ambiente e dell'energia.

La Società può, infine, svolgere le seguenti attività:

- elaborare monitoraggi energetici e curare l'aggregazione dei consumi regionali sia pubblici che privati;

- assicurare servizi di informazione ed assistenza agli utenti in materia di consumi energetici;

- curare, su delega della Regione, l'attuazione ed il

monitoraggio degli accordi stipulati nel settore energetico;

- acquisire partecipazioni in concessioni minerarie;

- acquisire le partecipazioni detenute dalla Regione in altre Società.

ART. 4

DURATA

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

ART. 5

DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

ART. 6

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Il capitale sociale è di Euro 180.000 (centottantamila) ed è diviso in 180 (centottanta) azioni nominative, del valore nominale di 1.000 (mille) Euro ciascuna.

ART. 7

CONFERIMENTI

Possono essere oggetto di conferimento, oltre al danaro, i beni in natura ed i crediti, per i quali si applicano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255 c.c., come espressamente richiamati dall'art. 2342, terzo comma C.C., nonchè l'2343

C.C..

ART. 8

STRUMENTI FINANZIARI

La Società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali consistenti in una partecipazione agli utili in misura non superiore al 15% (quindici per cento) e di diritti amministrativi inerenti la sola partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto.

Gli strumenti finanziari possono essere emessi solo nell'ipotesi in cui l'apporto del socio o del terzo non sia altrimenti retribuito e sono rappresentati da titoli nominativi, non trasferibili, privi di valore nominale, nei quali dovrà essere indicato l'apporto o la prestazione da eseguire.

L'inadempimento comporterà l'annullamento del titolo emesso a cura dell'organo amministrativo, previa messa in mora dell'obbligato per un termine massimo di 30 (trenta) giorni.

ART. 9

AZIONI A FAVORE DI PRESTATORI DI LAVORO

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili in misura non superiore al 10% (dieci per cento) ai prestatori di lavoro dipendente della Società mediante

l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.

In tal caso la relativa deliberazione dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'art. 2349 c.c..

ART. 10

OBBLIGAZIONI

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

La deliberazione relativa all'emissione di obbligazioni non convertibili verrà adottata dall'Assemblea Ordinaria, con le modalità di cui all'art. 2436 C. C., e nei limiti di cui all'art. 2412 C. C..

ART. 11

PATRIMONI DESTINATI

La Società può:

a) costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare nei limiti di cui al 2° comma dell'art. 2447 bis c.c.;

b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso o parte di essi;

La deliberazione costitutiva sarà adottata dall'assemblea straordinaria.

Troveranno in tal caso applicazione gli artt. 2447 bis e ss.

c.c.

ART. 12

FINANZIAMENTI

La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART. 13

CLAUSOLA DI MERO GRADIMENTO

Il trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o diritti connessi è subordinato al mero gradimento dell'Assemblea Ordinaria; se il gradimento non è concesso, il socio ha diritto di recedere dalla Società ed in tal caso avrà diritto alla liquidazione delle azioni o dei diritti dallo stesso detenute, mediante l'utilizzo dei criteri di valutazione e della procedura prevista dal successivo art. 14.

ART. 14

RECESSO

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro

azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della Società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;

h) diniego del gradimento da parte dell'Assemblea ordinaria nell'ipotesi di cui al precedente articolo 13.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c.. Il recesso verrà esercitato nei termini e con le modalità di cui all'articolo 2437 bis c.c.. Per la determinazione del valore delle azioni da rimborsare al socio che recede trova applicazione l'articolo 2437 ter c.c.

ART. 15

UNICO SOCIO

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona fisica o giuridica o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'art. 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ART. 16

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2 c.c.

ART. 17

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio;

2) nomina e revoca l'Amministratore Unico o il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

4) nomina il Direttore Generale della Società e stabilisce le condizioni e le clausole del suo contratto;

5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

6) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonchè sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

8) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

9) delibera sulla emissione di obbligazioni non convertibili secondo quanto previsto dal precedente articolo 10;

10) esprime il proprio gradimento al trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o diritti connessi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 13.

ART. 18

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modifiche statutarie, salvo quanto previsto dall'art. 33 del presente Statuto;

b) la nomina, la sostituzione ed i poteri dei liquidatori;

c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge (art. 2365 c.c.) e dal presente Statuto.

ART. 19

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del

capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonchè i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con Raccomandata A.R. almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

ART. 20

ASSEMBLEE DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per l' assemblea successiva alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

ART. 21

ASSEMBLEA TOTALITARIA

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo.

ART. 22

ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o

che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

ART. 23

ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

E' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti.

a) il cambiamento dell'oggetto sociale;

b) la trasformazione e la fusione;

c) lo scioglimento anticipato;

d) la proroga della durata;

e) la revoca dello stato di liquidazione;

f) il trasferimento della sede sociale all'estero;

g) l'emissione di azioni privilegiate.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie

devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

ART. 24

NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni, salvo diversa disposizione di legge, e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione

della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea, sulla base del numero dei soci aventi diritto al voto, presenti e/o rappresentati al momento della costituzione dell'assemblea.

Su tale quorum costitutivo è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

ART. 25

RINVIO DELL'ASSEMBLEA

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 26

LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE

I soci, anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 2370 c.c., devono esibire i propri titoli o certificati al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli

azionisti muniti del diritto di voto in misura non superiore al valore della propria partecipazione.

Ai sensi dell'art. 2370 comma 3 c.c., gli amministratori in seguito alla consegna e/o al deposito sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

ART. 27

RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati.

Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto.

La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente

o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate alle società controllate o a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle stesse.

ART. 28

PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA - VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, all'occorrenza, uno o più scrutatori anche non soci.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione

dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

c) le modalità ed i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ART. 29

PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di svolgere i propri compiti;
- sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del Codice Civile) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 30

ASSEMBLEE SPECIALI

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;

b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;

c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;

e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;

f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società, o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.c..

Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 c.c..

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

ART. 31

ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'azione di annullamento delle delibere prese non in conformità alla legge o al presente statuto può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale, nonchè dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

ART. 32

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale della società **è nominato, per la prima volta, in sede di costituzione della Società e, successivamente,** dall'Assemblea Ordinaria tra persone in possesso di particolari requisiti di professionalità, competenza ed esperienza. L'incarico, che diventa operativo con la sottoscrizione di apposito contratto, ha una durata determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, comunque non superiore a tre anni, ed è rinnovabile.

Ha la direzione interna, amministrativa e tecnica, con poteri determinativi e di controllo.

Il Direttore Generale svolge le sue funzioni e le sue attività in conformità con gli indirizzi di gestione stabiliti dall'organo amministrativo ed è sottoposto alla valutazione annuale di quest'ultimo.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

ART. 33

COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatte salve le limitazioni che risultano dalla legge e dal presente Statuto.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) l'istituzione e soppressione delle sedi secondarie;

b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

d) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

ART. 34

DIVIETO DI CONCORRENZA

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

ART. 35

NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

ART. 36

ORGANO AMMINISTRATIVO

Gli amministratori durano in carico per il periodo stabilito alla loro nomina, comunque non oltre tre esercizi, e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a convocare tempestivamente l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli

atti di ordinaria amministrazione.

ART. 37

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente viene nominato dall'assemblea ordinaria dei soci ed esercita le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Il Presidente, oppure in caso di sua assenza o impedimento, il consigliere più anziano di età anagrafica, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Ai fini dello svolgimento dei suoi lavori, il Consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

- **rappresenta la società secondo i termini di legge e di statuto;**
- **convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;**
- **cura le relazioni esterne;**
- **sovrintende ai processi di comunicazione e indirizza l'elaborazione del relativo budget annuale da proporre al Consiglio di Amministrazione;**
- **mantiene i rapporti istituzionali con soggetti pubblici**

e privati, locali, nazionali e internazionali, nonché con i mezzi di informazione;

- **indirizza l'elaborazione del Piano Strategico Aziendale e del correlato piano degli investimenti;**
- **sovrintende all'attuazione del Piano Strategico Aziendale e del correlato piano degli investimenti;**
- **promuove la selezione delle singole iniziative di sviluppo/diversificazione del business, già previste nell'ambito del Piano Strategico Aziendale, per le opportune valutazioni di fattibilità da proporre al Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente riferisce in occasione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione al Consiglio stesso e al Collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, da identificarsi in relazione alle loro connotazioni economiche, finanziarie e patrimoniali e alle loro caratteristiche, compiute dalla Società o dalle sue controllate.

ART. 38

ORGANI DELEGATI

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 C.C., parte delle proprie attribuzioni ad

uno o più dei suoi componenti, determinandone i relativi poteri.

Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sè le operazioni rientranti nelle deleghe, oltre che il potere di revocare le deleghe conferite.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4 c.c.. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

ART. 39

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'impresa sociale spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con

lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

1) con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;

2) con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, in tutte le ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 33.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie di cui all'art. 28 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o in subordine, per età anagrafica.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il conflitto di interessi è disciplinato dall'art. 2391 c.c..

ART. 40

RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente, se nominato.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Possono, altresì, essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART. 41

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso determinato dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina ed il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragione del loro ufficio.

ART. 42

COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato

dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre o cinque sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. e 2409 bis ultimo comma.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 28 del

presente statuto.

ART. 43

BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

ART. 44

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e, pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c.;

e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, senza indugio.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART. 45

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,è competente il Foro di Potenza.

ART. 46

NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla disposizioni del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2008, n. 711.

Articolo 10 della Legge Regionale 3 novembre 1998 n. 41 "Disciplina dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale" - Proposizione al Consiglio Regionale dello scioglimento di organi del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza e nomina del Commissario Straordinario (con parere della Prima Commissione Consiliare Permanente).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 716.

Contenzioso n. 455 - Giudice di Pace di Rionero in Vulture - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 717.

Contenzioso n. 4508 - Consiglio di Stato - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 718.

Contenzioso n. 4521 - Commissione Tributaria Provinciale di Potenza - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 719.

Contenzioso n. 4522 - Commissione Tributaria Provinciale di Potenza - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 720.

Contenzioso n. 4526 - Corte di Appello di Potenza - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 721.

Contenzioso n. 4527 - Corte di Appello di Potenza - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 722.

Contenzioso n. 4528 - Corte di Appello di Potenza - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 723.

Contenzioso n. 4533 - Giudice di Pace di Potenza - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 724.

Contenzioso n. 4534 - Recupero crediti - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 725.

Contenzioso n. 4539 - TAR Basilicata - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 726.

Contenzioso n. 4580 - Consiglio di Stato - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 727.

Contenzioso n. 110 - Tribunale di Lagonegro - Processo penale n. 880/03 R.G.N.R. R.G.I.P. n. 217/04 - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 728.

Contenzioso n. 456 - Giudice di Pace di Viggiano - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 729.

Contenzioso n. 457 - Tribunale di Matera - Sez. distaccata di Pisticci - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 730.

Contenzioso n. 3921 - TAR Basilicata - Designazione nuovo difensore.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 731.

Contenziosi nn. 4473, 4474, 4475 - Accettazione rinuncia - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 732.

Contenzioso n. 4579 - TAR Basilicata - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 733.

Contenzioso n. 4583 - Corte di Appello di Potenza - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 734.

Contenzioso n. 4584 - Commissione Tributaria Provinciale di Potenza - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 735.

Contenzioso n. 4585 - Tribunale Civile di Lagonegro - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 736.

Contenzioso n. 4586 - Tribunale Civile di Lagonegro - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 737.

Contenzioso n. 4587 - TAR Basilicata - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 738.

Contenzioso n. 4588 - Tribunale di Potenza - Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 739.

Nomina Commissario Straordinario A.L.S.I.A..

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 742.

Legge Regionale n. 26/2004 - art. 11 lettera c) e art. 11 lettera d) - Piano Stralcio 2006 - Approvazione graduatorie delle istanze presentate.

LA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DELIBERA

- Di approvare la graduatoria predisposta dal Nucleo di Valutazione che ha esaminato le istanze presentate ai sensi dell'articolo 11. lettera c) della L.R. n. 26/2004 sulla base dei criteri previsti dal Piano Stralcio 2006 con i seguenti allegati:
  1. Allegato A - Elenco generale delle istanze presentate al 9 marzo 2007;
  2. Allegato B - Graduatoria istanze ammesse con importo contributo assegnato;
  3. Allegato C - Elenco istanze escluse;
- Di approvare la graduatoria predisposta dal Nucleo di Valutazione che ha esaminato le istanze presentate ai sensi dell'articolo 11. lettera d) della L.R. n. 26/2004 sulla base dei criteri previsti dal Piano Stralcio 2006 con i seguenti allegati:
  1. Allegato A - Elenco generale delle istanze presentate al 9 marzo 2007;
  2. Allegato B - Elenco istanze ammesse con importo contributo assegnato;
  3. Allegato C - Elenco istanze non ammesse;
- Di dare mandato all'Ufficio Turismo Terziario e Promozione Integrata di predisporre gli atti necessari per la liquidazione del contributo riconosciuto alle singole Società e Comuni beneficiari;
- Di dare atto che l'onere della presente Deliberazione farà capo all'Unità Previsionale di Base 0860.06 "Contributi per la gestione degli impianti sportivi" Cap. 27300 che prevede una disponibilità di € 200.000,00 (pre-imp. 76/08).

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

LEGGE REGIONALE n.26/04 - Art. 11 lett.c - PIANO STRALCIO 2006

ALLEGATO A Allegato 2

ELENCO GENERALE ISTANZE PRESENTATE AL 09 MARZO 2007

Pratiche **N° 36**

N.O	Prot.	Data	Società		Impianto	Comune	Note
1	14513	18/01/07	**LA RINASCITA G 12 S.n.c.** Via P.F. campanile	VILLA D'AGRI di Marsicovetere	Complesso sciistico Monte Volturino	**MARSICOVETERE**	
2	20717	25/01/07	**FUNIVIE DEL LACENO S.r.l.** Via Serroncelli	BAGNOLI IRPINO	Impianti e piste di sci alpino ricadenti nell'area turistica di Sellata-Pierfaone Sellata	**ABRIOLA**	
3	24912	30/01/07	**DMSport Sr.l.** c/o Palasassi Via delle Nazioni Unite	MATERA	Impianti comunale "PALASASSI" Viale delle Nazioni Unite	**MATERA**	25/01/2007 Data timbro postale di spedizione
4	32218	05/02/07	**VENOSA VOLLEY** Via Cairoli	VENOSA	Centro pallavolo per tutti Venosa	**VENOSA**	
5	36024	08/02/07	**Soc. Bocciofila LA POTENTINA** Villa S. Maria	POTENZA	Bocciodromo Comunale Villa S. Maria	**POTENZA**	
6	41168	14/02/07	**Soc. Coop. ROCCO SCOTELLARO** C/da Castiglione	TRAMUTOLA	Impianto turistico sportivo - Piscina Comunale Località Caranna	**TRAMUTOLA**	
7	41426	14/02/07	**Picc. Soc. Coop. UNIGEST a r.l.** Loc. Calda, snc	LATRONICO	Centro sportivo - Piscina Coperta Località La Calda	**LATRONICO**	
8	45279	20/02/07	**Ass. Sport. BOCCIOFILA MONTEREALE** Parco Montereale	POTENZA	Bocciodromo Comunale Parco Montereale	**POTENZA**	13/02/2007 Data timbro postale di spedizione
9	46092	20/02/07	**PROMO TERR a r.l.** Via Mazzini	MOLITERNO	Piscina Comunale di Moliterno Centro Sportivo Piaggarelle	**MOLITERNO**	
10	48125	22/02/07	**FUNIVIE DEL LACENO S.r.l.** Via Serroncelli	BAGNOLI IRPINO	Impianto sciistico Monte Arioso Comune di Sasso di Castalda	**SASSO DI CASTALDA**	
11	51978	27/02/07	**SPORTING CLUB GRASSANO** Rione Maruggio	GRASSANO	Campo da calcetto Rione Maruggio	**GRASSANO**	24/02/2007 Data timbro postale di spedizione

12	56036	05/03/07	**OLD FRIENDS NUOTO Onlus** Via Giacinto Albini	PICERNO	Piscina Comunale di Picerno Viale G.Albini	**PICERNO**	
13	56798	06/03/07	**Soc. Coop. ROSSELLINO 2000 a r.l.** Parco Rossellino, snc	POTENZA	Cento Sportivo polivalente Località Parco Rossellino	**POTENZA**	
14	58367	07/03/07	**Ass. DOPOLAVORO FERROVIARIO** Viale Marconi, 377	POTENZA		**POTENZA**	
15	59387	08/03/07	**PIELLE MATERA Ass. Polisp. Dilett.** Via Lucana	MATERA	Impianto sportivo comunale "palestra" Via P.Vena (rione Lanera)	**MATERA**	
16	59519	08/03/07	**AREA SPORT S.a.s.** Via Ten. Corrubia	BARILE		**BARILE**	
17	59630	08/03/07	**Circolo TENNIS MONTALBANO** Via Maiella, 4	MONTALBANO JONICO	Impianti sportivi Montalbano	**MONTALBANO JONICO**	06/03/2007 Data timbro postale di spedizione
18	59669	08/03/07	**F.I.D.A.L. MATERA** Viale della Nazioni Unite, 30	MATERA	Campo Scuola di Atletica "R.Duni" - Palestra Viale delle Nazioni Unite	**MATERA**	
19	59692	08/03/07	**Soc. Sportiva GI SPORT a r.l.** Via Angilla Vecchia, snc	POTENZA	Impianti sportivi Via Angilla Vecchia	**POTENZA**	
20	60072	08/03/07	**Ass. Sport. Club ATLETICO POTENZA** Via Mazzini, 85	POTENZA	Campo Scuola di Atletica Leggera Località Macchia Romana	**POTENZA**	
21	60634	09/03/07	**FED. ITALIANA TENNIS Com. Regionale** Via Racioppi integrazioni alla richiesta Prot. n. 59318 del 08/03/07	POTENZA	Impianto tennistico Via Racioppi	**POTENZA**	
22	60713	09/03/07	**Ass. Sportiva EURISKO** Via Carmine, 42	VAGLIO DI BASILICATA	Piscina Comunale Località Piano del Lago	**RIVELLO**	16/01/2004 Data timbro postale di spedizione
23	60756	09/03/07	**Polisportiva Bar La Notte** Via Risorgimento	PIGNOLA	Campo polivalente- comunale di calcio Via Aldo Moro	**PIGNOLA**	
24	60972	09/03/07	**Soc. Sport. AVIGLIANO CALCIO** Vico Cacciatori, 1	AVIGLIANO	Campo Sportivo Comunale Località Cefalo	**AVIGLIANO**	

25	60976	09/03/07	**PEGASO Soc. Coop. A r.l.** Via Michele Rigillo	RIONERO	Piscina Comunale di Rionero in Vulture	**RIONERO**	
26	60983	09/03/07	**PEGASO Soc. Coop. A r.l.** Via Michele Rigillo	RIONERO	Piscina Comunale di Senise	**SENISE**	
27	60990	09/03/07	**PEGASO Soc. Coop. A r.l.** Via Michele Rigillo	RIONERO	Piscina Comunale di Satriano di Lucania	**SATRIANO DI LUCANIA**	
28	60994	09/03/07	**PEGASO Soc. Coop. A r.l.** Via Michele Rigillo	RIONERO	Piscina Comunale di Melfi	**MELFI**	
29	61028	09/03/07	**SIRINO SCI S.r.l.** C/da Lago Laudemio integrazioni alla richiesta Prot. n. 58610 del 07/03/07	LAGONEGRO	Impianti scioviari e turistici Monte Sirino Lago Laudemio	**LAGONEGRO**	
30	61056	09/03/07	**Ass. Sport. Dilettantistica KAMASPORT** Via Sant'Antuono, 4	CALVELLO	Palacamastra Via Roma	**CALVELLO**	
31	61399	12/03/07	**CIRCOLO TENNIS MATERA** Viale della Nazioni Unite, snc	MATERA	Campi da Tennis Viale delle Nazioni Unite	**MATERA**	08/03/2007 Data timbro postale di spedizione
32	62608	13/03/07	**AQUA LOCA DI DIMPERIO NICOLA** Via Fontana Inferiore	LAURIA	Area naturalistica e sportiva del Vincolato Località Vincolato	**LAURIA**	09/03/2007 Data timbro postale di spedizione
33	74521	27/03/07	**Coop. Sociale SEGNALI DI FUMO a r.l.** Via Nazionale	MARCONIA	Palazzetto delle Sport - campo di bocce - area verde Marconia di Pisticci	**MARCONIA DI PISTICCI**	21/02/2007 Data timbro postale di spedizione
34	74552	27/03/07	**CIRCOLO TENNIS PISTICCI** Via Madonna della Grazie	PISTICCI	Campi da tennis comunali Rione Croci	**PISTICCI**	
35	74562	27/03/07	**CLUB ATLETICO LAURIA** Via Cairoli	LAURIA	Campo scuola Giuseppe Pastoressa Via Cerse dello Speziale	**LAURIA**	28/02/2007 Data timbro postale di spedizione
36	74565	27/03/07	**ATLETICA FEMMINILE SEDAS** Via del Precursore	LAURIA	Campo di calcetto - Campo scuola - Campo Sportivo Comunale Lauria	**LAURIA**	28/02/2007 Data timbro postale di spedizione

Allegato 3

LEGGE REGIONALE n.26/04 - Art. 11 lett.c - PIANO STRALCIO 2006

ALLEGATO B

€ 139.008,60
Disponibilità finanziaria

GRADUATORIA ISTANZE AMMESSE CON IMPORTO CONTRIBUTO ASSEGNATO

Pratiche **N° 28**

N.o. Graduatoria	N.o. Scheda	Prot.	Data	Società	Impianto in gestione	Punteggio -Utenza ipotizzabile	Punteggio -Manutenzione ordinaria	Punteggio -Nuovi servizi utenza scolastica	Punteggio -Nuovi servizi utenza speciale	Totale Punteggio priorità	Priorità Popolazione	Spesa documentata 2006	Spesa riconosciuta ammessa 2006	Spesa Max ammessa		Contributo concedibile 50% Max € 10.000,00	Contributo concesso	Calcolo residuo
1	3	24912	30/01/07	**DMSport Sr.l.** **75100 MATERA (MT)**	Impianti comunale "PALASASSI" - MATERA	10	0	5	5	**20**	57.785	23.917,49	20.786,97	20.000,00	€	10.000,00	10.000,00	10.000,00 129.008,60
2	20	60072	08/03/07	**Ass. Sportiva CLUB ATLETICO POTENZA** **85100 POTENZA (PZ)**	Campo Scuola di Atletica Macchia Romana - POTENZA	10	0	5	0	**15**	69.060	7.052,72	7.052,72	7.052,72	€	3.526,36	3.526,36	3.526,36 125.482,24
3	15	59387	08/03/07	**Ass. PIELLE** **75100 MATERA (MT)**	Palestra Via P.Vena - MATERA	10	0	5	0	**15**	57.785	16.507,93	12.868,71	12.868,71	€	6.434,36	6.434,36	6.434,36 119.047,89
4	7	41426	14/02/07	**Soc. UNIGEST S.r.l.** **85043 LATRONICO (PZ)**	Centro Sportivo Kalidarium - LATRONICO	5	0	5	5	**15**	5.279	29.151,56	23.561,79	20.000,00	€	10.000,00	10.000,00	10.000,00 109.047,89
5	5	36024	08/02/07	**Soc. BOCCIOFILA LA POTENTINA** **85100 POTENZA (PZ)**	Bocciodromo Comunale Villa S. Maria - POTENZA	10	0	0	0	**10**	69.060	1.119,22	699,22	699,22	€	349,61	349,61	349,61 108.698,28
6	8	45279	20/02/07	**Ass. Sport. Bocciofila MONTEREALE** **85100 POTENZA (PZ)**	Bocciodromo Comunale Villa S.Maria - POTENZA	10	0	0	0	**10**	69.060	2.210,76	1.758,44	1.758,44	€	879,22	879,22	879,22 107.819,06
7	19	48125	22/02/07	**Soc. Sportiva GI SPORT** **85100 POTENZA (PZ)**	Impianti Via Angilla Vecchia - POTENZA	10	0	0	0	**10**	69.060	21.779,87	14.440,52	14.440,52	€	7.220,26	7.220,26	7.220,26 100.598,80

8	13	56798	06/03/07	**Soc. Coop. ROSSELLINO 2000 85100 POTENZA (PZ)**	Impianto sportivo Parco Rossellino - POTENZA	10	0	0	0	**10**	69.060	21.308,21	21.308,21	20.000,00	€	10.000,00	10.000,00	10.000,00 90.598,80
9	21	59318	08/03/07	**FED. ITALIANA TENNIS COM. REGIONALE 85100 POTENZA (PZ)**	Impianto Sportivo tennistico Via Racioppi - POTENZA	10	0	0	0	**10**	69.060	7.195,03	744,62	744,62	€	372,31	372,31	372,31 90.226,49
10	18	59669	08/03/07	**FIDAL MATERA 75100 MATERA (MT)**	Campo Scuola di Atletica R.Duni - MATERA	10	0	0	0	**10**	57.785	47.370,89	38.415,06	20.000,00	€	10.000,00	10.000,00	10.000,00 80.226,49
11	31	61399	12/03/07	**CIRCOLO TENNIS MATERA 75100 MATERA (MT)**	Campi da tennis - MATERA	10	0	0	0	**10**	57.785	10.585,81	8.224,57	8.224,57	€	4.112,29	4.112,29	4.112,29 76.114,20
12	33	74521	27/03/07	**Coop. Sociale SEGNALI DI FUMO a r.l. 75020 MARCONIA di PISTICCI (MT)**	Palazzetto dello sport - Campi ecc. - MARCONIA	10	0	0	0	**10**	17.811	8.275,55	8.076,96	8.076,96	€	4.038,48	4.038,48	4.038,48 72.075,72
13	34	74552	27/03/07	**CIRCOLO TENNIS PISTICCI 75015 PISTICCI (MT)**	Campi da tennis - PISTICCI	10	0	0	0	**10**	17.811	23.604,01	18.340,35	18.340,35	€	9.170,18	9.170,18	9.170,18 62.905,55
14	32	62608	13/03/07	**Soc. AQUA LOCA di D'IMPERIO N. 85044 LAURIA (PZ)**	Area naturalistica e sportiva - LAURIA	10	0	0	0	**10**	13.801	15.268,48	11.124,05	11.124,05	€	5.562,03	5.562,03	5.562,03 57.343,52
15	35	74562	27/03/07	**CLUB ATLETICO LAURIA 85044 LAURIA (PZ)**	Campo Scuola Pastoressa - LAURIA	10	0	0	0	**10**	13.801	2.659,59	2.156,54	2.156,54	€	1.078,27	1.078,27	1.078,27 56.265,25
16	36	74565	27/03/07	**ATLETICA FEMMINILE SEDAS 85044 LAURIA (PZ)**	Impianti Sportivi Comunali - LAURIA	10	0	0	0	**10**	13.801	2.328,59	1.466,83	1.466,83	€	733,42	733,42	733,42 55.531,84
17	12	56036	05/03/07	**Ass. OLD FRIENDS NUOTO 85055 PICERNO (PZ)**	Piscina Comunale - PICERNO	5	0	5	0	**10**	6.186	37.070,31	24.459,19	20.000,00	€	10.000,00	10.000,00	10.000,00 45.531,84
18	23	60756	09/03/07	**POLISPORTIVA BAR LA NOTTE 85010 PIGNOLA (PZ)**	Campo Polivalente-Campo di calcio - PIGNOLA	5	0	5	0	**10**	5.483	18.093,95	2.035,81	2.035,81	€	1.017,91	1.017,91	1.017,91 44.513,93
19	6	41168	14/02/07	**Soc. Coop. ROCCO SCOTELLARO 85057 TRAMUTOLA (PZ)**	Impianto turistico sportivo Località Caranna Piscina Comunale - TRAMUTOLA	3	0	0	5	**8**	3.251	49.440,78	26.106,37	20.000,00	€	10.000,00	10.000,00	10.000,00 34.513,93

20	22	60713	09/03/07	**Ass. Sportiva EURISKO** **85010 VAGLIO DI BASILICATA (PZ)**	Piscina Comunale - RIVELLO	3	0	5	0	**8**	3.010	29.117,25	22.984,32	20.000,00	€	10.000,00	10.000,00	10.000,00 24.513,93
21	27	60990	09/03/07	**Soc. Coop. PEGASO a r.l.** **85028 RIONERO IN V. (PZ)**	Piscina Comunale - SATRIANO	3	0	5	0	**8**	2.353	125.865,39	118.122,96	20.000,00	€	10.000,00	10.000,00	10.000,00 14.513,93
22	30	61056	09/03/07	**Ass. Sportiva Dilet. KAMASPORT** **85010 CALVELLO (PZ)**	Palacamastra - CALVELLO	3	0	5	0	**8**	2.212	35.938,37	15.560,73	15.560,73	€	7.780,37	7.780,37	7.780,37 6.733,57
23	17	59630	08/03/07	**CIRCOLO TENNIS MONTALBANO** **75023 MONTALBANO (MT)**	Impianti sportivi - MONTALBANO	5	0	0	0	**5**	7.991	4.589,27	945,30	945,30	€	472,65	472,65	472,65 6.260,92
24	29	61028	09/03/07	**SIRINO SCI S.r.l.** **85042 LAGONEGRO (PZ)**	Impianto scioviari e turistici Monte Sirino - LAGONEGRO	5	0	0	0	**5**	6.146	30.752,95	2.800,00	2.800,00	€	1.400,00	1.400,00	1.400,00 4.860,92
25	11	51978	27/02/07	**Ass. Sport. SPORTING CLUB GRASSANO** **75014 GRASSANO (MT)**	Campo da calcetto Rione Maruggio - GRASSANO	5	0	0	0	**5**	5.792	507,42	446,70	446,70	€	223,35	223,35	223,35 4.637,57
26	1	14513	18/01/07	**LA RINASCITA G 12 S.n.c.** **85040 VILLA D'AGRI (PZ)**	Complesso sciistico - MARSICOVETERE	5	0	0	0	**5**	4.703	16.591,23	5.130,41	5.130,41	€	2.565,21	2.565,21	2.565,21 2.072,36
27	16	59519	08/03/07	**AREA SPORT S.a.s.** **85028 RIONERO IN V. (PZ)**	Palestra - BARILE	3	0	0	0	**3**	3.229	62.414,02	22.641,00	20.000,00	€	10.000,00	2.072,36	0,00
28	2	20717	25/01/07	**Funivie del Laceno S.r.l.** **85043 BAGNOLI IRPINO (AV)**	Impianti e piste di sci alpino ricadenti nell'area - ABRIOLA	3	0	0	0	**3**	1.808	71.932,96	68.189,96	20.000,00	€	10.000,00		0,00

Totale contributo concedibile **Euro** 156.936,24

Totale contributo concesso **Euro** 139.008,60

LEGGE REGIONALE n.26/04 - Art. 11 lett.c - PIANO STRALCIO 2006

ALLEGATO C Allegato 4

ELENCO ISTANZE ESCLUSE

Pratiche **N° 8**

	N.O	Prot.	Data	Società		Impianto	Comune	Note
1	4	32218	05/02/2007	**VENOSA VOLLEY** Via Cairoli	VENOSA	Centro pallavolo per tutti	**VENOSA**	Vedi scheda n° 4
2	9	46092	20/02/2007	**Soc. Coop. PROMO TERR a r.l.** Via Mazzini	MOLITERNO	Piscina Comunale di Moliterno Centro Sportivo Piaggiarelle	**MOLITERNO**	Vedi scheda n° 9
3	10	48125	22/02/2007	**FUNIVIE DEL LACENO S.r.l.** Via M. Rigillo, snc	BAGNOLI IRPINO	Impianto sciistico Monte Arioso Comune di sasso di Castalda	**SASSO DI CASTALDA**	Vedi scheda n° 10
4	14	58367	07/03/2007	**Ass. DOPOLAVORO FERROVIARIO** Viale Marconi,377	POTENZA		**POTENZA**	Vedi scheda n° 14
5	24	60972	09/03/2007	**Soc. Sport. AVIGLIANO CALCIO** Vico Cacciatori, 1	AVIGLIANO	Campo sportivo Comunale Località cefalo	**AVIGLIANO**	Vedi scheda n° 24
6	25	60976	09/03/2007	**Soc. Coop. PEGASO a r.l.** Via Michele Rigilio	RIONERO	Piscina Comunale di Rionero Località cefalo	**RIONERO**	Vedi scheda n° 25
7	26	60983	09/03/2007	**Soc. Coop. PEGASO a r.l.** Via Michele Rigilio	RIONERO	Piscina Comunale di Senise	**SENISE**	Vedi scheda n° 26
8	28	60994	09/03/2007	**Soc. Coop. PEGASO a r.l.** Via Michele Rigilio	RIONERO	Piscina Comunale di Melfi	**MELFI**	Vedi scheda n° 28

LEGGE REGIONALE n.26/04 - Art.11 lett.d - PIANO STRALCIO 2006
SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI
ELENCO GENERALE ISTANZE PRESENTATE AL 09 MARZO 2007

ALLEGATO A Allegato 5

Pratiche n° **28**

N.O.	Prot.	Data	Comune di	Impianti	Note
1	17515	22/01/2007	**CARBONE** Potenza (Presentazione a mezzo servizio postale)	Impianto sportivo polivalente Via Vittorio Veneto - Campo di calcio loc. Pianure	19/01/2007 Data timbro postale di spedizione
2	26537	31/01/2007	**CRACO** Matera (Presentazione a mezzo servizio postale)	Impianti sportivi	23/01/2007 Data timbro postale di spedizione
3	32205	05/02/2007	**COLOBRARO** Matera (Presentazione a mezzo servizio postale)	Impianti sportivi	01/03/2007 Data timbro postale di spedizione
4	34486	07/02/2007	**CASTRONUOVO SANT'ANDREA** Potenza (Presentazione a mezzo servizio postale)	Impianto sportivo	01/02/2007 Data timbro postale di spedizione
5	36758	08/02/2007	**CANCELLARA** Potenza (Presentazione a mezzo servizio postale)	Campo sportivo	06/02/2007 Data timbro postale di spedizione
6	36791	08/02/2007	**NOEPOLI** Potenza (Presentazione a mezzo servizio postale)	Impianti sportivi calcio, calcetto e tennis	06/02/2007 Data timbro postale di spedizione
7	36801	08/02/2007	**TEANA** Potenza (Presentazione a mezzo servizio postale)	Impianto sportivo	05/02/2007 Data timbro postale di spedizione

8	42140	15/02/2007	**SANT'ANGELO LE FRATTE** Potenza (Presentazione a mezzo servizio postale)	Impianti sportivi	12/02/2007 Data timbro postale di spedizione
9	42313	15/02/2007	**MURO LUCANO** Potenza	Impianti sportivi Loc. Pascone	
10	45861	20/02/2007	**RIPACANDIDA** Potenza (Presentazione a mezzo servizio postale)	Impianto sportivo "San Donatello"	14/02/2007 Data timbro postale di spedizione
11	51990	27/02/2007	**RUVO DEL MONTE** Potenza (Presentazione a mezzo servizio postale)	Impianti sportivi	23/02/2007 Data timbro postale di spedizione
12	56193	05/03/2007	**BANZI** Potenza (Presentazione a mezzo servizio postale)	Impianto di calcio	01/03/2007 Data timbro postale di spedizione
13	57037	06/03/2007	**GINESTRA** Potenza (Presentazione a mezzo servizio postale)	Impianti sportivi	02/03/2007 Data timbro postale di spedizione
14	57058	06/03/2007	**CHIAROMONTE** Potenza (Presentazione a mezzo servizio postale)	Campo di calcio	02/03/2007 Data timbro postale di spedizione
15	59660	08/03/2007	**TRAMUTOLA** Potenza (Presentazione a mezzo servizio postale)	Impianto sportivo alla C/da Castiglione	06/03/2007 Data timbro postale di spedizione
16	59641	08/03/2007	**SALANDRA** Matera (Presentazione a mezzo servizio postale)	Impianti sportivi comunali	06/03/2007 Data timbro postale di spedizione

17	59661	08/09/2007	**GALLICCHIO** Potenza (Presentazione a mezzo servizio postale)	Impianto sportivo (campo di calcio) in Loc. Cervone	06/03/2007 Data timbro postale di spedizione
18	60364	09/03/2007	**PIETRAPERTOSA** Potenza	Impianto sportivo in Loc. Manca di Monte	
19	60569	09/03/2007	**ROTONDELLA** Matera	Impianto sportivo	
20	60590	09/03/2007	**CAMPOMAGGIORE** Potenza	Campo sportivo	
21	60749	09/03/2007	**PICERNO** Potenza	Impianto sportivo	
22	60777	09/03/2007	**TITO** Potenza	Impianti sportivi A.Mancinelli-S.Anna e Plastra	
23	61395	12/03/2007	**SAVOIA DI LUCANIA** Potenza (Presentazione a mezzo servizio postale)	Impianti sportivi	07/03/2007 Data timbro postale di spedizione
24	61511	12/03/2007	**ANZI** Potenza (Presentazione a mezzo servizio postale)	Impianto sportivo "Area sportiva attrezzata	08/03/2007 Data timbro postale di spedizione

25	74488	27/03/2007	**SASSO DI CASTALDA**	Campo Sportivo Comunale	
			Potenza (Presentazione a mezzo servizio postale)		12/02/2007 Data timbro postale di spedizione
26	74505	27/03/2007	**VALSINNI**	Impianti Sportivi	
			Matera (Presentazione a mezzo servizio postale)		21/02/2007 Data timbro postale di spedizione
27	74546	27/03/2007	**NEMOLI**	Impianti Sportivi	
			Potenza (Presentazione a mezzo servizio postale)		23/02/2007 Data timbro postale di spedizione
28	74556	27/03/2007	**GUARDIA PERTICARA**	Impianto Sportivo C.da Gliemma	
			Potenza (Presentazione a mezzo servizio postale)		27/02/2007 Data timbro postale di spedizione

LEGGE REGIONALE n.26/04 - Art.11 lett.d - PIANO STRALCIO 2006

ALLEGATO B Allegato 6

ELENCO ISTANZE AMMESSE CON IMPORTO CONTRIBUTO ASSEGNATO

Pratiche n° **15**

N.O.	Prot.	Data	Comune di	Popolazione (max 5.000 ab) Dati ISTAT 2001	Impianti	Dich. 1	Dich. 2	Importo Spesa dichiarata Anno 2005	Importo spesa ammessa	Importo max ammissibile	Contributo assegnato Max 5.000
1	17515	22/01/2007	**CARBONE** Potenza	***853***	Impianto sportivo polivalente Via Vittorio Veneto - Campo di calcio loc. Pianure	Si	Si	7.172,50	7.172,50	6.250,00	€ 5.000,00
2	34486	07/02/2007	**CASTRONUOVO SANT'ANDREA** Potenza	***1439***	Impianto sportivo	Si	Si	4.900,00	4.900,00	4.900,00	€ 3.920,00
3	36758	08/02/2007	**CANCELLARA** Potenza	***1598***	Campo sportivo	Si	Si	864,45	864,45	864,45	€ 691,56
4	36801	08/02/2007	**TEANA** Potenza	***750***	Impianto sportivo	Si	Si	4.200,00	4.200,00	4.200,00	€ 3.360,00
5	42140	15/02/2007	**SANT'ANGELO LE FRATTE** Potenza	***1472***	Impianti sportivi	Si	Si	9.500,00	9.500,00	6.250,00	€ 5.000,00
6	51990	27/02/2007	**RUVO DEL MONTE** Potenza	***1262***	Impianti sportivi	Si	Si	1.007,32	1.007,32	1.007,32	€ 805,86
7	56193	05/03/2007	**BANZI** Potenza	***1514***	Impianto di calcio	Si	Si	16.334,77	16.334,77	6.250,00	€ 5.000,00
8	57058	06/03/2007	**CHIAROMONTE** Potenza	***2148***	Campo di calcio	Si	Si	13.763,44	13.763,11	6.250,00	€ 5.000,00

9	59660	08/03/2007	**TRAMUTOLA** Potenza	***3251***	Impianto sportivo alla C/da Castiglione	Si	Si	9.665,00	9.655,00	6.250,00	€	5.000,00
10	60569	09/03/2007	**ROTONDELLA** Matera	***3233***	Impianto sportivo	Si	Si	5.838,87	5.838,87	5.838,87	€	4.671,10
11	60590	09/03/2007	**CAMPOMAGGIORE** Potenza	***980***	Campo sportivo	Si	Si	5.000,00	5.000,00	5.000,00	€	4.000,00
12	61395	12/03/2007	**SAVOIA DI LUCANIA** Potenza	***1236***	Impianti sportivi	Si	Si	20.688,49	20.688,49	6.250,00	€	5.000,00
13	61511	12/03/2007	**ANZI** Potenza	***1949***	Impianto sportivo "Area sportiva attrezzata Convento"	Si	Si	6.000,00	6.000,00	6.000,00	€	4.800,00
14	74488	27/03/2007	**SASSO DI CASTALDA** Potenza	***871***	Campo sportivo Comunale	Si	Si	6.608,54	6.608,54	6.250,00	€	5.000,00
15	74505	27/03/2007	**VALSINNI** Potenza	***1797***	Impianti sportivi	Si	Si	4.678,61	4.678,61	4.678,61	€	3.742,89

TOTALE CONTRIBUTI € 60.991,40

LEGGE REGIONALE n.26/04 - Art.11 lett.d - PIANO STRALCIO 2006

ALLEGATO C

Allegato 7

ELENCO ISTANZE NON AMMESSE

Pratiche n° **13**

N.O.	Prot.	Data	Comune di	Popolazione (max 5.000 ab) Dati ISTAT 2001	Impianti	Dich. 1	Dich. 2	Importo Spesa dichiarata	Importo spesa ammessa	Importo max ammissibile
1	26537	31/01/2007	**CRACO** Matera	***796***	Impianti sportivi	Si	Si	1.734,42	0,00	0,00
Annotazioni:	L'istanza non può essere ammessa a contributo, in quanto il comune ha dichiarato spese sostenute nell'anno 2006, anziché nell'anno 2005 (punto 6.3 lett d del Piano Stralcio 2006 il quale stabilisce l'ammissibilità delle spese di gestione sostenute nel corso dell'esercizio precedente quello di riferimento del Piano stralcio afferente l'anno 2006)									
2	32205	05/02/2007	**COLOBRARO** Potenza	***1535***	Impianti sportivi	Si	Si	7.200,00	0,00	0,00
Annotazioni:	L'istanza non può essere ammessa a contributo, in quanto il comune ha dichiarato spese sostenute nell'anno 2006, anziché nell'anno 2005 (punto 6.3 lett d del Piano Stralcio 2006 il quale stabilisce l'ammissibilità delle spese di gestione sostenute nel corso dell'esercizio precedente quello di riferimento del Piano stralcio afferente l'anno 2006)									
3	36791	08/02/2007	**NOEPOLI** Potenza	***1189***	Impianti sportivi calcio, calcetto e tennis	Si	Si	8.350,00	0,00	0,00
Annotazioni:	L'istanza non può essere ammessa a contributo, in quanto il comune ha dichiarato spese sostenute nell'anno 2006, anziché nell'anno 2005 (punto 6.3 lett d del Piano Stralcio 2006 il quale stabilisce l'ammissibilità delle spese di gestione sostenute nel corso dell'esercizio precedente quello di riferimento del Piano stralcio afferente l'anno 2006)									
4	42313	15/02/2007	**MURO LUCANO** Potenza	***6110***	Impianti sportivi Loc. Pascone	Si	Si	23.000,00	0,00	0,00
Annotazioni:	L'istanza non può essere ammessa a contributo, in quanto il comune ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti (dati censimento della popolazione ISTAT) punto 4.1.4. Art. 11 lett. d del Piano Stralcio 2006 , il quale non prevede contributo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Manca inoltre dichirazione diretta del comune - somma solo impegnata.									
5	45861	20/02/2007	**RIPACANDIDA** Potenza	***1767***	Impianto sportivo "San Donatello"	Si	Si	20.555,37	0,00	0,00
Annotazioni:	L'istanza non può essere ammessa a contributo, in quanto il comune ha dichiarato spese sostenute nell'anno 2006, anziché nell'anno 2005 (punto 6.3 lett d del Piano Stralcio 2006 il quale stabilisce l'ammissibilità delle spese di gestione sostenute nel corso dell'esercizio precedente quello di riferimento del Piano stralcio afferente l'anno 2006)									

6	57037	06/03/2007	**GINESTRA**	***726***	Impianti sportivi	Si	Si	8.476,60	0,00	0,00
			Potenza							
Annotazioni:			L'istanza non può essere ammessa a contributo, in quanto il comune ha dichiarato spese sostenute nell'anno 2006, anziché nell'anno 2005 (punto 6.3 lett d del Piano Stralcio 2006 il quale stabilisce l'ammissibilità delle spese di gestione sostenute nel corso dell'esercizio precedente quello di riferimento del Piano stralcio afferente l'anno 2006)							
7	59641	08/03/2007	**SALANDRA**	***3109***	Impianti sportivi comunali	Si	Si	5.758,23	0,00	0,00
			Matera							
Annotazioni:			L'istanza non può essere ammessa a contributo, in quanto il comune ha dichiarato spese sostenute nell'anno 2006, anziché nell'anno 2005 (punto 6.3 lett d del Piano Stralcio 2006 il quale stabilisce l'ammissibilità delle spese di gestione sostenute nel corso dell'esercizio precedente quello di riferimento del Piano stralcio afferente l'anno 2006)							
8	59661	08/03/2007	**GALLICCHIO**	***1018***	Impianto sportivo polifunzionale in Loc. Cervone	Si	Si	28.075,41	0,00	0,00
			Potenza							
Annotazioni:			L'istanza non può essere ammessa a contributo, in quanto il comune ha dichiarato spese sostenute nell'anno 2006, anziché nell'anno 2005 (punto 6.3 lett d del Piano Stralcio 2006 il quale stabilisce l'ammissibilità delle spese di gestione sostenute nel corso dell'esercizio precedente quello di riferimento del Piano stralcio afferente l'anno 2006)							
9	60364	09/03/2007	**PIETRAPERTOSA**	***1312***	Impianto sportivo in Loc. Manca di Monte	Si	Si	850,00	0,00	0,00
			Potenza							
Annotazioni:			L'istanza non può essere ammessa a contributo, in quanto il comune ha dichiarato spese sostenute nell'anno 2006, anziché nell'anno 2005 (punto 6.3 lett d del Piano Stralcio 2006 il quale stabilisce l'ammissibilità delle spese di gestione sostenute nel corso dell'esercizio precedente quello di riferimento del Piano stralcio afferente l'anno 2006)							
10	60749	09/03/2007	**PICERNO**	***6186***	Impianto sportivo	Si	Si	9.733,40	0,00	0,00
			Potenza							
Annotazioni:			L'istanza non può essere ammessa a contributo, in quanto il comune ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti (dati censimento della popolazione ISTAT) punto 4.1.4. Art. 11 lett. d del Piano Stralcio 2006 , il quale non prevede contributo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.							
11	60777	09/03/2007	**TITO**	***6387***	Impianti sportivi A.Mancinelli-S.Anna e Palestra Comunale	Si	Si	42.000,00	0,00	0,00
			Potenza							
Annotazioni:			L'istanza non può essere ammessa a contributo, in quanto il comune ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti (dati censimento della popolazione ISTAT) punto 4.1.4. Art. 11 lett. d del Piano Stralcio 2006 , il quale non prevede contributo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Manca inoltre dichirazione diretta del comune - somma solo impegnata.							
12	74546	27/03/2007	**NEMOLI**	***1561***	Impianti sportivi	Si	Si	3.573,45	0,00	0,00
			Potenza							
Annotazioni:			L'istanza non può essere ammessa a contributo, in quanto il comune ha dichiarato spese sostenute nell'anno 2006, anziché nell'anno 2005 (punto 6.3 lett d del Piano Stralcio 2006 il quale stabilisce l'ammissibilità delle spese di gestione sostenute nel corso dell'esercizio precedente quello di riferimento del Piano stralcio afferente l'anno 2006)							

13	74505	27/03/2007	**GUARDIA PERTICARA** Potenza	***758***	Impianto sportivo C/da Gliemma	Si	Si	2.673,40	0,00	0,00

Annotazioni: L'istanza non può essere ammessa a contributo, in quanto il comune ha dichiarato spese sostenute nell'anno 2006, anziché nell'anno 2005 (punto 6.3 lett d del Piano Stralcio 2006 il quale stabilisce l'ammissibilità delle spese di gestione sostenute nel corso dell'esercizio precedente quello di riferimento del Piano stralcio afferente l'anno 2006)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 743.

Legge Regionale n. 26/2004 - art. 11 lettera b) - Piano Stralcio 2006 - Approvazione graduatorie delle istanze presentate.

LA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DELIBERA

- Di approvare la graduatoria predisposta dal Nucleo di Valutazione che ha esaminato le istanze presentate ai sensi dell'articolo 11. lettera b) della L.R. n. 26/2004 sulla base dei criteri previsti dal Piano Stralcio 2006 con i seguenti allegati:
  1. Allegato A - Elenco generale delle istanze presentate al 9 marzo 2007;
  2. Allegato B - Graduatoria istanze ammesse con importo contributo assegnato;
  3. Allegato C - Elenco istanze escluse;
- Di dare mandato all'Ufficio Turismo Terziario e Promozione Integrata di predisporre gli atti di concessione del contributo riconosciuto ai beneficiari in base alla disponibilità finanziaria;
- Di dare atto che l'onere della presente Deliberazione farà capo all'Unità Previsionale di Base 0860.06 "Contributi per la gestione degli impianti sportivi" Cap. 27200 che prevede una disponibilità attuale di € 343.500,00 (pre-imp. n. 75/08).

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

RIEPILOGO GENERALE

Legge Regionale n. 26/04 - Art. 11 lett. b) - Piano Stralcio Anno 2006

Allegato A: Elenco generale istanze presentate al 09 marzo 2007 **Pratiche n. 35**

N.	N. Ord	N. Prot.	Data	Data Sped.	Ente Richiedente	Descrizione intervento	Importo Progetto €
1	1	50721	09/03/2007		SAVOIA DI LUCANIA	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del campo sportivo comunale	82.000,00
2	2	60764	09/03/2007		POLICORO	Adeguamento funzionale alle norme di sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche del campo di calcetto in via Tristano	155.000,00
3	3	60767	09/03/2007		POLICORO	Adeguamento funzionale alle norme di sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche del campo di pallamano in Via Montebianco	135.000,00
4	4	58777	07/03/2007		POLICORO	Lavori di adeguamento funzionale e normativo dello stadio comunale "Rocco PERRIELLO"	99.402,27
5	5	58580	07/03/2007		PESCOPAGANO	Lavori di messa in sicurezza campo di calcio in Via Kennedy	70.000,00
6	6	60966	09/03/2007		AVIGLIANO	Progetto preliminare di ristrutturazione, opere complementari e messa in sicurezza dell'impianto sportivo di Possidente	101.315,25
7	7	60752	09/03/2007		SAN MARTINO D'AGRI	Adeguamento funzionale, alle norme di sicurezza e di superamento delle barriere architettouiche del campo di calcio comunale	85.000,00
8	8	60692	09/03/2007		FRANCAVILLA SUL SINNI	Adeguamento campo polifunzionale in villa comunale alla normativa di sicurezza	123.403,81
9	9	62611	13/03/2007	09/03/2007	GUARDIA PERTICARA	Completamento ed adeguamento funzionale del campo sportivo	179.000,00
10	10	60808	09/03/2007		RIONERO IN VULTURE	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architetttoniche delle stadio comunale	90.996,00
11	11	61101	09/03/2007		MONTALBANO JONICO	Intervento di infrastrutturazione, ristrutturazione ed abbattimento delle barriere architettoniche campi da tennis	190.696,40
12	12	60580	09/03/2007		BANZI	Lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza dell'impinato sportivo di calcio di via don Bosco III	80.000,00
13	13	60539	09/03/2007		RAPONE	Interventi di ristrutturazione del campo da tennis in Via Fontana Vecchia	84.000,00
14	14	59681	08/03/2007		CHIAROMONTE	Interventi per la messa in sicurezza e ripristino della funzionalità dell'impianto sportivo comunale di Chiaromonte	39.600,00
15	15	59862	08/03/2007		POMARICO	Lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo "La Manferrata"	100.000,00

RIEPILOGO GENERALE

Legge Regionale n. 26/04 - Art. 11 lett. b) - Piano Stralcio Anno 2006

Allegato A Elenco generale istanze presentate al 09 marzo 2007 **Pratiche n. 35**

N.	N. Ord	N. Prot.	Data	Data Sped.	Ente Richiedente	Descrizione intervento	Importo Progetto €
16	16	51785	27/02/2007		MURO LUCANO	Interventi tesi alla messa in sicurezza degli impianti sportivi in localita Pascone	40.000,00
17	17	60758	09/03/2007		PICERNO	Lavori di ristrutturazione della piscina comunale di Via G.Albini	118.400,00
18	18	60924	09/03/2007		RIVELLO	Ristrutturazione ed adeguemento funzionale campo di calcio capoluogo	70.000,00
19	19	60784	09/03/2007		GARAGUSO	Impianti sportivo ubicato in C/da Aia della Madonna	50.000,00
20	20	59371	08/03/2007		MONTEMURRO	Lavori di adeguamento funzionale alle norme di sicurezza e di supramento delle barriere archietttoniche nel campo di calcio di Montemurro	108.000,00
21	21	60063	08/03/2007		GENZANO DI LUCANIA	Lavori di messa in sicurezza campo sportivo comunale	81.109,10
22	22	59697	08/03/2007		LAGONEGRO	Lavori di adeguamento dello stadio comunale	82.000,00
23	23	59811	08/03/2007		MARATEA	Lavori di messa in sicuerzza dello stadio "Europa"	183.000,00
24	24	60735	09/03/2007		SAN FELE	Ristrutturazione e messa in sicurezza del campo da tennis a servizio della scuola media "G. Faggella"	130.000,00
25	25	56952	06/03/2007		OPPIDO LUCANO	Lavori di adeguemento normativo impianto sportivo in contrada S.Lucia	128.236,58
26	26	60486	08/03/2007		PIGNOLA	Messa in sicurezza della tribuna metallica installata nel campo sportivo del comune di Pignola	16.052,80
27	27	60648	09/03/2007		S COSTANTINO ALBANESE	Lavori di messa in sicurezza del campo sportivo comunale	90.000,00
28	28	61519	12/03/2007	09/03/2007	EPISCOPIA	Completamento dell'impianto sportivo polifunzionale campo di calcio di calcetto e pallavolo	124.000,00
29	29	61094	09/03/2007		GENZANO DI LUCANIA	Lavori di messa in sicurezza della palestra della Scuola media Papa Angelo Roncalli	72.769,74
30	30	60842	09/03/2007		GRUMENTO NOVA	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti sportivi nel Comune di Grumento Nova	99.500,00

RIEPILOGO GENERALE

Legge Regionale n. 26/04 - Art. 11 lett. b) - Piano Stralcio Anno 2006

Allegato A: Elenco generale istanze presentate al 09 marzo 2007 — **Pratiche n. 35**

N.	N. Ord	N. Prot.	Data	Data Sped.	Ente Richiedente	Descrizione intervento	Importo Progetto €
31	31	73261	26/03/2007	22/03/2007	MARSICOVETERE	Progetto di ippoterapia - Istituto Comprensivo Statale di Villa D'Agri	0,00
32	32	18240	23/01/2007		SALANDRA	Lavori di completamento della piscina coperta in Località Montagnola	315.973,98
33	33	35918	08/02/2007		CRACO	Ristrutturazione ed opere complementari impianti sportivi	58.560,00
34	34	10844	16/01/2007		CIRIGLIANO	Campo polivalente "Comunale" Via Fontana	19.260,44
35	35	74567	27/03/2007	28/02/2007	AGENZIA DELLO SPORT	Progetto di copertura e riqualificazione piscina comunale - Marconia di Pisticci	1.076.838,88
						TOTALE €	**4.479.115,25**

RIEPILOGO GENERALE

Legge Regionale n. 26/04 - Art. 11 lett. b) - Piano Stralcio Anno 2006 — *Stanziamento - € 343.500,00*

Allegato B : Graduatoria istanze ammesse a contributo — Pratiche n. 29

N.	N. Ord	Comune	Descrizione intervento	PUNTEGGI Priorità 1 Int. funz.	Priorità 2 Nessun finanz.	Priorità 3 App. risorse	Priorità 4 Utenza scol..	Priorità 5 Barriere arch.	Totale	Finanziato	Importo ammesso €	Contributo €	Tot. Parziale Importo residuo £.
1	24	SAN FELE N. Prot: 60735 Data: 09/03/2007	Ristrutturazione e messa in sicurezza del campo da tennis a servizio della scuola media "G. Faggella"	10	10	6,0	5	5 Priorità Abitanti 3832	36,0	☑	130.000,00	*70.000,00*	70.000,00 *291.519,00*
2	25	OPPIDO LUCANO N. Prot: 56952 Data: 06/03/2007	Lavori di adeguamento normativo impianto sportivo in contrada S.Lucia	0	10	6,0	5	5 Priorità Abitanti 3994	26,0	☑	128.236,58	*70.000,00*	140.000,00 *221.519,00*
3	9	GUARDIA PERTICARA N. Prot: 62611 Data: 13/03/2007	Completamento ed adeguamento funzionale del campo sportivo	0	10	10,0	0	5 Priorità Abitanti 758	25,0	☑	179.000,00	*70.000,00*	210.000,00 *151.519,00*
4	23	MARATEA N. Prot: 59811 Data: 08/03/2007	Lavori di messa in sicuerzza dello stadio "Europa"	0	10	5,0	5	5 Priorità Abitanti 5261	25,0	☑	183.000,00	*70.000,00*	280.000,00 *81.519,00*
5	19	GARAGUSO N. Prot: 60784 Data: 09/03/2007	Impianti sportivo ubicato in C/da Aia della Madonna	10	0	4,0	5	5 Priorità Abitanti 1193	24,0	☑	50.000,00	*34.500,00*	314.500,00 *47.019,00*
6	20	MONTEMURRO N. Prot: 59371 Data: 08/03/2007	Lavori di adeguamento funzionale alle norme di sicurezza e di supramento delle barriere archietttoniche nel campo di calcio di Montemurro	0	10	4,0	5	5 Priorità Abitanti 1555	24,0	☑	108.000,00	*70.000,00*	384.500,00 *0,00*
7	34	CIRIGLIANO N. Prot: 10844 Data: 16/01/2007	Campo polivalente "Comunale" Via Fontana	0	10	2,0	5	5 Priorità Abitanti 445	22,0	☐	19.260,44	*15.408,35*	399.908,35 *0,00*
8	33	CRACO N. Prot: 35918 Data: 08/02/2007	Ristrutturazione ed opere complementari impianti sportivi	0	10	2,0	5	5 Priorità Abitanti 796	22,0	☐	58.560,00	*46.848,00*	446.756,35 *0,00*

RIEPILOGO GENERALE

Legge Regionale n. 26/04 - Art. 11 lett. b) - Piano Stralcio Anno 2006 — *Stanziamento - € 343.500,00*

Allegato B : Graduatoria istanze ammesse a contributo — Pratiche n. 29

N.	N. Ord	Comune	Descrizione intervento	PUNTEGGI Priorità 1 Int. funz.	Priorità 2 Nessun finanz.	Priorità 3 App. risorse	Priorità 4 Utenza scol..	Priorità 5 Barriere arch.	Totale	Finanziato	Importo ammesso €	Contributo €	Tot. Parziale Importo residuo €.
9	27	**S COSTANTINO ALBANESE** N. Prot: 60648 Data: 09/03/2007	Lavori di messa in sicurezza del campo sportivo comunale	0	10	2,0	5	5 Priorità Abitanti 884	22,0	☐	90.000,00	*70.000,00*	516.756,35 *0,00*
10	7	**SAN MARTINO D'AGRI** N. Prot: 60752 Data: 09/03/2007	Adeguamento funzionale, alle norme di sicurezza e di superamento delle barriere architettouiche del campo di calcio comunale	0	10	2,0	5	5 Priorità Abitanti 969	22,0	☐	85.000,00	*68.000,00*	584.756,35 *0,00*
11	12	**BANZI** N. Prot: 60580 Data: 09/03/2007	Lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza dell'impinato sportivo di calcio di via don Bosco III	0	10	2,0	5	5 Priorità Abitanti 1514	22,0	☐	80.000,00	*64.000,00*	648.756,35 *0,00*
12	22	**LAGONEGRO** N. Prot: 59697 Data: 08/03/2007	Lavori di adeguamento dello stadio comunale	0	10	1,0	5	5 Priorità Abitanti 6146	21,0	☐	82.000,00	*60.000,00*	708.756,35 *0,00*
13	10	**RIONERO IN VULTURE** N. Prot: 60808 Data: 09/03/2007	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architetttoniche delle stadio comunale	0	10	0,5	5	5 Priorità Abitanti 13441	20,5	☐	90.996,00	*70.000,00*	778.756,35 *0,00*
14	5	**PESCOPAGANO** N. Prot: 58580 Data: 07/03/2007	Lavori di messa in sicurezza campo di calcio in Via Kennedy	10	10	0,0	0	0 Priorità Abitanti 2147	20,0	☐	70.000,00	*56.000,00*	834.756,35 *0,00*
15	21	**GENZANO DI LUCANIA** N. Prot: 60063 Data: 08/03/2007	Lavori di messa in sicurezza campo sportivo comunale	0	10	0,0	5	5 Priorità Abitanti 6115	20,0	☐	81.109,10	*64.059,10*	898.815,45 *0,00*
16	14	**CHIAROMONTE** N. Prot: 59681 Data: 08/03/2007	Interventi per la messa in sicurezza e ripristino della funzionalità dell'impianto sportivo comunale di Chiaromonte	0	10	4,0	0	5 Priorità Abitanti 2148	19,0	☐	39.600,00	*27.100,00*	925.915,45 *0,00*

RIEPILOGO GENERALE

Legge Regionale n. 26/04 - Art. 11 lett. b) - Piano Stralcio Anno 2006 — *Stanziamento - € 343.500,00*

Allegato B : Graduatoria istanze ammesse a contributo — Pratiche n. 29

N.	N. Ord	Comune	Descrizione intervento	PUNTEGGI Priorità 1 Int. funz.	Priorità 2 Nessun finanz.	Priorità 3 App. risorse	Priorità 4 Utenza scol..	Priorità 5 Barriere arch.	Totale	Finanziato	Importo ammesso €	Contributo €	Tot. Parziale Importo residuo €.
17	13	**RAPONE** N. Prot: 60539 Data: 09/03/2007	Interventi di ristrutturazione del campo da tennis in Via Fontana Vecchia	0	10	2,0	5	0 Priorità Abitanti 1203	17,0	☐	84.000,00	*67.200,00*	993.115,45 *0,00*
18	32	**SALANDRA** N. Prot: 18240 Data: 23/01/2007	Lavori di completamento della piscina coperta in Località Montagnola	0	0	10,0	5	0 Priorità Abitanti 3109	15,0	☐	315.973,98	*70.000,00*	1.063.115,45 *0,00*
19	15	**POMARICO** N. Prot: 59862 Data: 08/03/2007	Lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo "La Manferrata"	0	10	0,0	5	0 Priorità Abitanti 4482	15,0	☐	100.000,00	*70.000,00*	1.133.115,45 *0,00*
20	6	**AVIGLIANO** N. Prot: 60966 Data: 09/03/2007	Progetto preliminare di ristrutturazione, opere complementari e messa in sicurezza dell'impianto sportivo di Possidente	0	10	0,0	5	0 Priorità Abitanti 12025	15,0	☐	101.315,35	*70.000,00*	1.203.115,45 *0,00*
21	35	**AGENZIA DELLO SPORT** N. Prot: 74567 Data: 27/03/2007	Progetto di copertura e riqualificazione piscina comunale - Marconia di Pisticci	0	10	0,0	5	0 Priorità Abitanti 17811	15,0	☐	1.076.838,88	*70.000,00*	1.273.115,45 *0,00*
22	8	**FRANCAVILLA SUL SINNI** N. Prot: 60692 Data: 09/03/2007	Adeguamento campo polifunzionale in villa comunale alla normativa di sicurezza	0	0	3,0	5	5 Priorità Abitanti 4367	13,0	☐	123.403,81	*70.000,00*	1.343.115,45 *0,00*
23	1	**SAVOIA DI LUCANIA** N. Prot: 50721 Data: 09/03/2007	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del campo sportivo comunale	0	0	2,0	5	5 Priorità Abitanti 1236	12,0	☐	82.000,00	*65.600,00*	1.408.715,45 *0,00*
24	30	**GRUMENTO NOVA** N. Prot: 60842 Data: 09/03/2007	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti sportivi nel Comune di Grumento Nova	0	10	2,0	0	0 Priorità Abitanti 1839	12,0	☐	99.500,00	*70.000,00*	1.478.715,45 *0,00*

RIEPILOGO GENERALE

Legge Regionale n. 26/04 - Art. 11 lett. b) - Piano Stralcio Anno 2006 — *Stanziamento - € 343.500,00*

Allegato B : Graduatoria istanze ammesse a contributo — **Pratiche n. 29**

N.	N. Ord	Comune	Descrizione intervento	PUNTEGGI Priorità 1 Int. funz.	Priorità 2 Nessun finanz.	Priorità 3 App. risorse	Priorità 4 Utenza scol..	Priorità 5 Barriere arch.	Totale	Finanziato	Importo ammesso €	Contributo €	Tot. Parziale Importo residuo €.
25	16	**MURO LUCANO** N. Prot: 51785 Data: 27/02/2007	Interventi tesi alla messa in sicurezza degli impianti sportivi in localita Pascone	0	10	1,0	0	0 Priorità Abitanti 6110	11,0	☐	40.000,00	*32.000,00*	1.510.715,45 *0,00*
26	26	**PIGNOLA** N. Prot: 60486 Data: 08/03/2007	Messa in sicurezza della tribuna metallica installata nel campo sportivo del comune di Pignola	0	0	1,0	5	0 Priorità Abitanti 5483	6,0	☐	16.052,80	*12.842,24*	1.523.557,69 *0,00*
27	11	**MONTALBANO JONICO** N. Prot: 61101 Data: 09/03/2007	Intervento di infrastrutturazione, ristrutturazione ed abbattimento delle barriere architettoniche campi da tennis	0	0	0,0	0	5 Priorità Abitanti 7991	5,0	☐	190.696,40	*70.000,00*	1.593.557,69 *0,00*
28	2	**POLICORO** N. Prot: 60764 Data: 09/03/2007	Adeguamento funzionale alle norme di sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche del campo di calcetto in via Tristano	0	0	0,0	0	5 Priorità Abitanti 15096	5,0	☐	155.000,00	*70.000,00*	1.663.557,69 *0,00*
29	18	**RIVELLO** N. Prot: 60924 Data: 09/03/2007	Ristrutturazione ed adeguemento funzionale campo di calcio capoluogo	0	0	0,0	0	0 Priorità Abitanti 3010	0,0	☐	70.000,00	*56.000,00*	1.719.557,69 *0,00*
									TOTALE	**€**	**3.929.543,34**	***1.719.557,69***	

RIEPILOGO GENERALE

Legge Regionale n. 26/04 - Art. 11 lett. b) - Piano Stralcio Anno 2006

Allegato C : Elenco istanze non ammesse

Pratiche n. 6

N.	N. Ord	N. Prot.	Data Data Sped.	Ente Richiedente	Descrizione intervento	Importo Progetto €	Annotazioni
1	3	60767	09/03/2007	**POLICORO**	Adeguamento funzionale alle norme di sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche del campo di pallamano in Via Montebianco	**135.000,00**	*1) Il Comune con nota del 08/04/2008 prot. n. 70031 ha richiesto la valutazione della sola istanza relativa all'impianto sportivo di "Via Tristano", quindi non valutata;*
2	4	58777	07/03/2007	**POLICORO**	Lavori di adeguamento funzionale e normativo dello stadio comunale "Rocco PERRIELLO"	**99.402,27**	*1) Il Comune con nota del 08/04/2008 prot. n. 70031 ha richiesto la valutazione della sola istanza relativa all'impianto sportivo di "Via Tristano", quindi non valutata;*
3	17	60758	09/03/2007	**PICERNO**	Lavori di ristrutturazione della piscina comunale di Via G.Albini	**118.400,00**	*1) L'istanza non è corredata del computo metrico delle opere, pertanto viene esclusa ai sensi del punto 6 del Piano Stralcio Anno 2006.*
4	28	61519	12/03/2007 09/03/2007	**EPISCOPIA**	Completamento dell'impianto sportivo polifunzionale campo di calcio di calcetto e pallavolo	**124.000,00**	*1) L'istanza non è corredata del computo metrico delle opere, pertanto viene esclusa ai sensi del punto 6 del Piano Stralcio Anno 2006.*
5	29	61094	09/03/2007	**GENZANO DI LUCANIA**	Lavori di messa in sicurezza della palestra della Scuola media Papa Angelo Roncalli	**72.769,74**	*1) Trattasi di seconda istanza, e pertanto non ammissibile, essendo possibile la presentazione di una sola istanza per Ente (punto 6 del Piano Stralcio Anno 2006); 2) L'istanza, inoltre non è corredata delle dichiarazioni circa l'urgenza dei lavori e completa agibilità e funzionalità dell'impianto, pertanto viene esclusa ai sensi del punto 6 del Piano Stralcio Anno 2006.*
6	31	73261	26/03/2007 22/03/2007	**MARSICOVETERE**	Progetto di ippoterapia - Istituto Comprensivo Statale di Villa D'Agri	**0,00**	*1) L'istanza non viene ammessa a valutazione poiché è stata inoltrata oltre il termine di scadenza del Piano stralcio anno 2006, termine ultimo fissato al 09/03/2007;*
					TOTALE €	**549.572,01**	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 744.

Progetto Interregionale di promozione del settore "Lingerie" - Presa d'atto spese impreviste per € 974,26.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 745.

Legge 84/01 "Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica" - Progetto RESET D - Utilizzo economie.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 746.

Modifica agli articoli 9, 11 e 13 del "Bando per la concessione ed erogazione di contribuiti per l'installazione di impianti fotovoltaici fino a 20 kW" approvato con D.G.R. n. 184 del 19/02/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in premessa:

– di approvare le modifiche agli articoli 9, 11 e 13 del Bando "Bando per la concessione ed erogazione di contributi per l'installazione di impianti fotovoltaici fino a 20 kW" stabilendo che i tempi per la presentazione della documentazione richiesta all'art. 11 - Modalità di Concessione del Contributo - sono fissati in 30 giorni e decorrono dalla data di pubblicazione delle graduatorie e che inoltre i 180 giorni previsti per la realizzazione degli impianti fotovoltaici di Potenza P ≥ 10 kW e fino a 20 kW sono ridotti a 120 giorni;
– di dare mandato all'Ufficio Energia per l'emanazione dei provvedimenti di concessione e/o liquidazione dei contributi fino alla concorrenza di € 2.500.000,00 nelle more degli esiti della valutazione dei ricorsi presentati;
– di prevedere l'accantonamento della somma di € 500.000,00 al fine di soddisfare gli eventuali ricorsi accoglibili.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 747.

L.R. n. 8/99 - Cancellazione dal Registro Regionale dei Direttori Tecnici di Agenzie di Viaggi e Turismo del Sig. Picano Giuseppe.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 748.

Approvazione 2° bando "Sostegno all'imprenditoria giovanile" - POR 2000/2006 - Mis. IV.10 - Primo insediamento giovani in agricoltura.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 749.

Approvazione della proposta di documento regionale per l'utilizzo del Fondo FEP di cui al Programma Operativo per il settore pesca in Italia per il periodo 2007/2013.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 750.

Lavori urgenti per la messa in sicurezza della zona sottostante la parete rocciosa in località Accannata nel Comune di Valsinni - Importo € 31.000,00.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 751.

Presa d'atto dei servizi di trasporto regionale resi da Trenitalia S.p.A. per l'anno 2008 nelle more della definizione del nuovo Contratto di Servizi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 752.

Affidamento delle attività di ripristino e adeguamento tecnologico di un sistema integrato di telerilevamento incendi boschivi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 753.

Interventi in tema di Mobilità Ciclistica - Legge 366/98 - Assegnazione dei contributi concedibili in favore dei comuni beneficiari e approvazione delle procedure per l'erogazione - Rimodulazione della D.G.R. 2210 del 4/10/2004.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 754.

Legge regionale 18/12/2007, n. 24 - art. 18 - Riserva di n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica per far fronte ad emergenze abitative nel Comune di Matera.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 755.

"Fondo delle Politiche per la Famiglia" di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1, commi 1250, 1251 lett. b) e c) e 1259 - Approvazione di progetti sperimentali in attuazione delle Intese sancite in Conferenza Unificata 27 giugno 2007, n. 50/CO, 20 settembre 2007, n. 51/CO e 26 settembre 2007, n. 83/CO.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 757.

Legge Regionale 12 gennaio 2000, n. 1, art. 3 - Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Associazione "Il Melograno" da Policoro.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 758.

Art. 5 L.R. 39/93 - Cancellazione della Cooperativa Sociale "Globus" con sede in Grassano dalla sottosezione "A" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 759.

Art. 5 L.R. 39/93 - Cancellazione della Cooperativa Sociale "Solidantas" con sede in Matera dalla sottosezione "A" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 760.

Art. 5 L.R. 39/93 - Cancellazione della Cooperativa Sociale "Sociality World Service" con sede in Potenza dalla sottosezione "A" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 761.

Art. 5 L.R. 39/93 - Cancellazione della Cooperativa Sociale "Orchidea 2000" con sede in Avigliano dalla sottosezione "A" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 762.

Art. 5 L.R. 39/93 - Cancellazione della Cooperativa Sociale "Il Melograno" con sede in Montalbano Jonico dalla sottosezione "A" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 763.

Art. 5 L.R. 39/93 - Cancellazione della Cooperativa Sociale "Aciris - Piccola Società Cooperativa Sociale" con sede in Grumento Nova dalla sottosezione "A" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 764.

Art. 5 L.R. 39/93 - Cancellazione della Cooperativa Sociale "Futuro" con sede in Montalbano Jonico dalla sottosezione "A" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 765.

Art. 5 L.R. 39/93 - Cancellazione della Cooperativa Sociale "G.O.S. Gruppo Operativo Sociale" con sede in San Severino Lucano dalla sottosezione "A" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 766.

Art. 5 L.R. 39/93 - Cancellazione della Cooperativa Sociale "Il Piccolo Principe" con sede in Marsicovetere dalla sottosezione "A" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 767.

Rettifica D.G.R. n. 361 del 18 marzo 2008 - Elenchi Località Carenti individuate alla data dell'1 marzo 2007 di Medici di Assistenza Primaria, di Continuità Assistenziale - A.C.N. del 23 marzo 2005 - e di

Pediatria di Libera Scelta - A.C.N. del 15 dicembre 2005.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";

VISTA la DGR 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE la DGR 1148/05 e la DGR 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la DGR 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTA la D.G.R. n. 637/2006 concernente la modifica della D.G.R. n. 2903/2004: Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 18 marzo 2008, pubblicata sul B.U.R. Basilicata n. 14 dell'1 aprile 2008, con cui è stato formato l'elenco delle località carenti relative al semestre 2 settembre 2006 - 1 marzo 2007, per l'attribuzione degli incarichi ai medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e di pediatria di libera scelta ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005;

RILEVATO che, la predetta pubblicazione è avvenuta sulla base delle carenze verificatesi nel semestre predetto presso ciascuna Azienda Sanitaria U.S.L. della Regione e dalle stesse formalmente comunicate alla struttura regionale;

VISTA la nota n. 6104 del 7 aprile 2008 acquisita al protocollo dipartimentale n. 75113/72AA del 15 aprile 2008, con cui l'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro chiede di voler provvedere alla rettifica dell'elenco delle località carenti di assistenza primaria limitatamente all'ambito n. 7, in quanto per mero errore materiale, non è stato indicato che la località carente riferita a Rotonda era già in corso di assegnazione nel semestre precedente;

VISTA la nota n. 005-001-002-434 del 3 aprile 2008 acquisita al protocollo dipartimentale n. 73980/72AA del 14 aprile 2008, con cui l'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico chiede di voler provvedere alla rettifica dell'elenco delle località carenti di assistenza primaria limitatamente all'ambito n. 2, in quanto per mero errore materiale, non è stato indicato che la località carente riferita a Gorgoglione era già in corso di assegnazione nel semestre precedente;

RITENUTO di dover apportare le correzioni richieste onde evitare che le Aziende Sanitarie UU.SS.LL. della Regione possano attribuire incarichi di assistenza primaria non rispondente alla situazione reale;

AD UNANIMITÀ di voti

DELIBERA

Per tutti i motivi espressi in narrativa di modificare l'elenco delle località carenti di assistenza primaria, approvato con D.G.R. n. 361 del 18 marzo 2008, pubblicata sul B.U.R. Basilicata n. 14 dell'1 aprile 2008, riferite all'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro, limitatamente al comune di Rotonda, ed all'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico, limitatamente al comune di Gorgoglione, così come da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Resta invariato quant'altro contenuto nella Deliberazione di Giunta Regionale sopra richiamata.

Il presente provvedimento viene rimesso al Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità, per i conseguenti adempimenti.

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R. Basilicata e sul sito Internet www.sanita.basilicata.it seguendo il percorso: "operatori" - "consulta gli elaborati" - "prestazioni assistenza medica di base" - "graduatorie medici".

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE USL N° 3
VIA PIANO DI LIPPI N° 3 85042 LAGONEGRO

RILEVAZIONE PER COMUNE DEL RAPPORTO OTTIMALE FRA POPOLAZIONE RESIDENTE
E MEDICI GENERICI DELLE LOCALITA' CARENTI RIFERITE AL PERIODO 02/09/2006 - 01/09/2007
POPOLAZIONE RESIDENTE RIFERITA AL 31/12/2006 (DATI COMUNE)

DESCRIZIONE COMUNE	POPOLAZ. RESIDENTE	POPOLAZ. PEDIATRICA	DIFF. POPOLAZ.	(MASS. INF. 1000) ASSIS.	N.MEDICI	SCELTE Su Altri Comuni	SCELTE Da Altri Comuni	(POPOLAZ. UTILE) ASSIS.	N.MEDICI	RAPPORTO OTTIMALE	MEDICI ISCRITTI	CARENZA	ECCEDENZA
….omissis…..													
Rotonda * AMBITO N. 07 *	3.737	437	3.300	-	-	27	33	3.306	3	3	2	(1)	-
….omissis…..													
TOTALE ASL :	75.645	8.915	66.730	-	-	3.270	3.275	66.735	68	70	69	3+(1)	3

Popolazione riferita al 31.12.2006.
Le carenze indicate tra parentesi riguardano sedi già assegnate nel semestre precedente per le quali è in corso la formale procedura di iscrizione;
la disponibilià di tali posti è condizionata all'eventuale decadenza del medico interessato ai sensi dell'art. 35 del vigente A.C.N.

REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE USL N° 5
VIALE DEI CADUTI N° 29 75023 MONTALBANO JONICO

RILEVAZIONE PER COMUNE DEL RAPPORTO OTTIMALE FRA POPOLAZIONE RESIDENTE
E MEDICI GENERICI DELLE LOCALITA' CARENTI RIFERITE AL PERIODO 02/09/2006 - 01/09/2007
POPOLAZIONE RESIDENTE RIFERITA AL 31/12/2006 (DATI COMUNE)

DESCRIZIONE COMUNE	POPOLAZ. RESIDENTE	POPOLAZ. PEDIATRICA	DIFF. POPOLAZ.	(MASS. INF. 1000) ASSIS.	N.MEDICI	SCELTE Su Altri Comuni	SCELTE Da Altri Comuni	(POPOLAZ. UTILE) ASSIS.	N.MEDICI	RAPPORTO OTTIMALE	MEDICI ISCRITTI	CARENZA	ECCEDENZA
….omissis…..													
Gorgoglione * AMBITO N. 02 *	1.078	128	950	-	-	434	0	516	1	1	0	(1)	-
….omissis…..													
TOTALE ASL :	80.369	10.523	69.846	-	-	3.818	3.818	69.846	70	70	68	2+(1)	1

Popolazione riferita al 31.12.2006.
Le carenze indicate tra parentesi riguardano sedi già assegnate nel semestre precedente per le quali è in corso la formale procedura di iscrizione;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 768.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "A" - della Cooperativa Sociale: "Vivere Insieme" Società Cooperativa Sociale a r.l. di Lavello (PZ).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 769.

L.R. n. 39 del 20/07/1993 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative Sociali - Sottosezione "B" - della Cooperativa Sociale: "Portavoce" Società Cooperativa Sociale di Potenza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 770.

Art. 5 L.R. 39/93 - Cancellazione della Cooperativa Sociale "Orchidea 2000" con sede in Avigliano dalla sottosezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 771.

Art. 5 L.R. 39/93 - Cancellazione della Cooperativa Sociale "New Life" con sede in Tolve dalla sottosezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 772.

Art. 5 L.R. 39/93 - Cancellazione della Cooperativa Sociale "L'Elica" con sede in Matera dalla sottosezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 773.

Art. 5 L.R. 39/93 - Cancellazione della Cooperativa Sociale "Croce della Beneficenza" con sede in Potenza dalla sottosezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 774.

Art. 5 L.R. 39/93 - Cancellazione della Cooperativa Sociale "Valcamastra" con sede in Laurenzana dalla sottosezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 775.

Art. 5 L.R. 39/93 - Cancellazione della Cooperativa Sociale "CO.SO.B. Service" con sede in Melfi dalla sottosezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 776.

Art. 5 L.R. 39/93 - Cancellazione della Cooperativa Sociale "Casa di Maria Santissima Incoronata" con sede in Filiano dalla sottosezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 777.

Art. 5 L.R. 39/93 - Cancellazione della Cooperativa Sociale "Globus" con sede in Grassano dalla sottosezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 778.

Art. 5 L.R. 39/93 - Cancellazione della Cooperativa Sociale "G.S.N. Gruppo Sociale del Noce" con sede in Lauria dalla sottosezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 779.

Art. 5 L.R. 39/93 - Cancellazione della Cooperativa Sociale "Due Torri" con sede in Venosa dalla sottosezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 780.

Art. 5 L.R. 39/93 - Cancellazione della Cooperativa Sociale "L'Impronta" con sede in Grassano dalla sottosezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 781.

Legge Regionale 12 gennaio 2000, n. 1, art. 3 - Iscrizione al Registro Regionale delle

Organizzazioni di Volontariato della Associazione "Kalòs" da Potenza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 782.

Legge Regionale 12 gennaio 2000, n. 1, art. 3 - Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Associazione "Visitatour" da Matera.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 783.

Legge Regionale 12 gennaio 2000, n. 1, art. 3 - Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Associazione "Imago" da Potenza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 784.

Legge Regionale 12 gennaio 2000, n. 1, art. 3 - Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della "Associazione di Protezione Civile Fardella Gruppo Lucano" da Fardella.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 785.

Legge Regionale 12 gennaio 2000, n. 1 - Reiscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Associazione "LucaniaWorld" da Potenza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 786.

Legge 412/91 - Art. 44 L.R. n. 39/01 - Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata - Deliberazione n. 57 del 16/05/2008 avente ad oggetto: "Priorità assunzioni anno 2008".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 787.

Approvazione Schema Protocollo di Intesa Fondazione Giovanni Astengo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 789.

POR 2000/2006 - Misura IV.12 "Contributo per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nell'ambito delle filiere - DGR n. 1609 del 02/09/2003" - Proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

LA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DELIBERA

1. di prorogare di quattro mesi il termine finale per la realizzazione degli investimenti ammessi a cofinanziamento nell'ambito della Misura IV.12 "Contributi per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nell'ambito delle Filiere";
2. di fissare, quale termine ultimo per la realizzazione degli investimenti ammessi a cofinanziamento, la data del 30/09/2008;
3. di stabilire che la predetta proroga è subordinata alla presentazione della fideiussione bancaria o polizza assicurativa secondo le condizioni e le modalità indicate nella premessa che è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
4. di dare mandato al Dipartimento Agricoltura, S.R.E.M. per la cura dei successivi adempimenti.

Informazioni:

- Contact Center Regionale: numero verde 800292020 dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì e dalle 8,00 alle ore 14,00 il sabato;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana: tel. 0971/668735 - 0971/668676 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,00;
- E-mail: urpagricoltura@regione.basilicata.it.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 790.

POR 2000/2006 - Mis. IV.11 "Contributo per la commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità nell'ambito delle filiere - DGR n. 1607 del 2/09/2003" - Proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Reg. (CE) n. 1260/99 relativo alla riforma dei Fondi Strutturali;

VISTI i Regg. (CE) n. 1257/99 e n. 445/02 recanti disposizioni relative al FEOGA;

VISTO il Reg. (CE) n. 1685/00 e successive modificazioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 1145/03 relativo alle spese ammissibili al cofinanziamento dei Fondi Strutturali;

VISTO il Reg. (CE) n. 2075 del 29/09/2000 della Commissione che modifica il Reg. (CE) n. 1750/99;

VISTO il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) Regioni Obiettivo 1 2000/2006, approvato dalla Commissione Europea;

VISTO il Programma Operativo Regionale 2000/2006 della Regione Basilicata (POR), approvato con decisione della Commissione Europea C (2000) 2372 del 22/08/2000, ed in particolare la parte relativa all'Asse IV - Sistemi Locali e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1377 del 25/09/06 concernente la presa d'atto delle modifiche ed integrazioni apportate al Complemento di Programmazione del P.O.R. Basilicata 2000/2006 nel corso del Comitato di Sorveglianza dell'11 luglio 2006;

VISTI i relativi atti di ratifica degli Organi Regionali;

VISTO l'Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti di prefattibilità di filiera, approvato con D.G.R. n. 1722 del 6/8/2001;

VISTA la D.G.R. n. 1607 del 2/9/2003 di approvazione del Bando per la presentazione delle domande di contributo per la commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità nell'ambito delle Filiere (Misura IV. 11) e s.m.i.;

VISTE la D.G.R. n. 3067 del 18/10/2004 di approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammissibili ai benefici previsti dal "Bando" in narrativa e la D.G.R. n. 874 dell'1/04/2005 di approvazione della graduatoria definitiva;

VISTA la DGR n. 115 del 5/02/2007 di Proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori;

VISTA la DGR n. 1846 del 28/12/2007 di Proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori al 31/05/2008;

CONSIDERATO che le imprese beneficiarie, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, si impegnavano al rispetto di un cronoprogramma nel quale indicavano la durata complessiva del progetto ed i termini iniziali e finali per la realizzazione di ciascuna attività aggregata per categorie di opere;

VISTA la nota del 16/05/2008, acquisita agli atti del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana in data 18/05/2008 n. 96983, con la quale le Organizzazioni di Categoria: Coldiretti, Confagricoltura, C.I.A. e Copagri chiedono una ulteriore proroga per la ultimazione dei lavori afferenti le Misure del POR Basilicata 2000/2006;

CONSIDERATO che la realizzazione degli investimenti è stata interessata da un allungamento fisiologico rispetto alle previsioni formulate all'atto di presentazione della domanda, causato da svariati fattori quali, tra gli altri: la sfavorevole fase di congiuntura economica che ha interessato il mondo agricolo, causando una difficoltà concreta nel reperimento delle risorse necessarie a coprire la quota d'investimenti a proprio carico; la complessità delle opere e la connessa dimensione finanziaria; la possibilità di presentare varianti progettuali, a concorrenza delle somme già assentite, se determinate da sopravvenuti documentati vincoli di carattere urbanistico e/o geologico o da esigenze di migliore funzionalità dei manufatti e degli impianti in rispondenza alle intervenute innovazioni tecnologiche;

CONSIDERATO che ci sono dei concreti ritardi nella consegna delle macchine e delle attrezzature agricole in relazione al fallimento del Consorzio Agrario e che quindi le Ditte in narrativa si sono dovute attivare presso altri fornitori per acquistare le attrezzature e le macchine di cui sopra;

CONSIDERATO le difficoltà tecnico-amministrative che interessano gran parte delle aziende e che afferiscono a problematiche di rilascio di autorizzazioni e permessi non derivanti dall'amministrazione regionale;

ATTESA l'esigenza di salvaguardare la realizzazione degli investimenti già iniziati e di tutelare nel contempo i beneficiari che abbiano già sostenuto delle spese documentabili, nonché di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'U.E.;

CONSIDERATO che la semplice posticipazione del termine finale di realizzazione dei lavori non incide in nessuna misura sul disegno globale ispiratore come formulato nell'istanza iniziale, rimanendo immutata l'opera da realizzarsi e l'entità della contribuzione pubblica;

PRESO ATTO che quasi tutti i progetti ammessi a finanziamento e non ancora completati sono in fase di ultimazione dei lavori che la eventuale proroga permetterebbe di ottenere il risultato di completezza della misura e conseguentemente una ricaduta positiva sull'agricoltura lucana;

RITENUTO opportuno prevedere la possibilità di una proroga del termine finale di realizzazione dell'investimento ammesso a cofinanziamento a favore dei beneficiari che abbiano avviato la realizzazione del progetto in data antecedente alla scadenza del cronoprogramma di riferimento, pur non avendolo terminato nei tempi indicati;

RITENUTA a seguito dell'analisi delle istanze che per l'ultimazione dei lavori risulta congrua la data del 30/9/2008 quale termine ultimo perentorio ed improrogabile per la richiesta di saldo finale;

RITENUTO di poter autorizzare il Responsabile della Misura IV.11 del POR Basilicata 2000/2006 alla concessione della proroga del termine finale dei lavori, così come individuata nel cronoprogramma, ricorrendo i requisiti di cui sopra, fino al termine massimo del 30/9/2008;

SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo;

AD UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA

1. di autorizzare il Responsabile della Misura IV.11 "Contributi per la commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità nell'ambito delle Filiere" del POR Basilicata 2000/2006 alla concessione di una proroga del termine finale di realizzazione degli investimenti ammessi a cofinanziamento nell'ambito del Bando di cui alla D.G.R. 1607/2003 fino al 30/09/2008;
2. La presente deliberazione vale anche come notifica alle Ditte interessate ed è pubblicata integralmente sul B.U.R..

Informazioni:

- Contact Center Regionale: numero verde 800292020 dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì e dalle 8,00 alle ore 14,00 il sabato;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana: tel. 0971/668735 - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,00;
- E-mail: urpagricoltura@regione.basilicata.it.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2008, n. 791.

POR 2000/2006 - Mis. IV.8 - Az. A, Az. B, Az. C, Az. D "Contributi per investimenti nelle aziende agricole" - Proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Reg. (CE) n. 1260/99 relativo alla riforma dei Fondi Strutturali;

VISTI i Regg. (CE) n. 1257/99 e n. 445/02 recanti disposizioni relative al FEOGA;

VISTO il Reg. (CE) n. 1685/00 e successive modificazioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 1145/03 relativo alle spese ammissibili al cofinanziamento dei Fondi Strutturali;

VISTO il Reg. (CE) n. 2075 del 29/09/2000 della Commissione che modifica il Reg. (CE) n. 1750/99;

VISTO il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) Regioni Obiettivo 1 2000/2006, approvato dalla Commissione Europea;

VISTO il Programma Operativo Regionale 2000/2006 della Regione Basilicata (POR), approvato con decisione della Commissione Europea C (2000) 2372 del 22/08/2000, ed in particolare la parte relativa all'Asse IV - Sistemi Locali e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1377 del 25/09/06 concernente la presa d'atto delle modifiche ed integrazioni apportate al Complemento di Programmazione del P.O.R. Basilicata 2000/2006 nel corso del Comitato di Sorveglianza dell'11 luglio 2006;

VISTI i relativi atti di ratifica degli Organi Regionali;

VISTE la D.G.R. n. 2766 del 18/12/2000 di approvazione del Bando "Avviso pubblico riservato" a favore delle istanze ritenute idonee ai sensi del POP 1994/1999; la DGR n. 1723 del 6/8/2001 di approvazione del Bando per la presentazione delle domande di contributo per i piccoli investimenti e s.m.i.; la DGR n. 1724 del 6/8/2001 di approvazione del Bando per la presentazione delle domande

di contributo per investimenti finalizzati ad aumentare l'efficienza del sistema irriguo aziendale e al risparmio idrico e s.m.i.; la DGR n. 1223 del 7/7/2003 di approvazione dell'Avviso pubblico riservato a favore dell'imprenditoria femminile e s.m.i.; la DGR n. 1608 del 2/9/2003 di approvazione del Bando per la presentazione delle domande di contributo per investimenti nelle aziende agricole nell'ambito delle filiere produttive e s.m.i.; la D.G.R. n. 1422 del 02/10/2006 di approvazione del Bando per contributi agli investimenti nella filiera vivaistica e ortofrutticola in serra, finalizzati all'ammodernamento strutturale ed al miglioramento della tecnica produttiva e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 116 del 5/02/2007 di proroga dei termini di ultimazione dei lavori;

VISTA la D.G.R. n. 1845 del 28/12/2007 di proroga dei termini di ultimazione dei lavori al 31/05/2008:

VISTA la nota del 16/05/2008, acquisita agli atti del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana in data 18/05/2008 n. 96983, con la quale le Organizzazioni di Categoria: Coldiretti, Confagricoltura, C.I.A. e Copagri chiedono una ulteriore proroga per la ultimazione dei lavori afferenti le Misure del POR Basilicata 2000/2006;

CONSIDERATO che la realizzazione degli investimenti è stata interessata da un allungamento fisiologico rispetto alle previsioni formulate all'atto di presentazione della domanda, causato da svariati fattori quali, tra gli altri: la sfavorevole fase di congiuntura economica che ha interessato il mondo agricolo, causando una difficoltà concreta nel reperimento delle risorse necessarie a coprire la quota d'investimenti a proprio carico; la complessità delle opere e la connessa dimensione finanziaria; la possibilità di presentare varianti progettuali, a concorrenza delle somme già assentite, se determinate da sopravvenuti documentati vincoli di carattere urbanistico e/o geologico o da esigenze di migliore funzionalità dei manufatti e degli impianti in rispondenza alle intervenute innovazioni tecnologiche;

CONSIDERATO che ci sono dei concreti ritardi nella consegna delle macchine e delle attrezzature agricole in relazione al fallimento del Consorzio Agrario e che quindi le Ditte in narrativa si sono dovute attivare presso altri fornitori per acquistare le attrezzature e le macchine di cui sopra;

CONSIDERATO le difficoltà tecnico-amministrative che interessano gran parte delle aziende e che afferiscono a problematiche di rilascio di autorizzazioni e permessi non derivanti dall'amministrazione regionale;

ATTESA l'esigenza di salvaguardare la realizzazione degli investimenti già iniziati e di tutelare nel contempo i beneficiari che abbiano già sostenuto delle spese documentabili nonché di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'U.E.;

CONSIDERATO che la semplice posticipazione del termine finale di realizzazione dei lavori non incide in nessuna misura sul disegno globale ispiratore come formulato nell'istanza iniziale, rimanendo immutata l'opera da realizzarsi e l'entità della contribuzione pubblica;

PRESO ATTO che quasi tutti i progetti ammessi a finanziamento e non ancora completati sono in fase di ultimazione dei lavori che la eventuale proroga permetterebbe di ottenere il risultato di completezza della misura e conseguentemente una ricaduta positiva sull'agricoltura lucana;

RITENUTO opportuno prevedere la possibilità di una proroga del termine finale di realizzazione dell'investimento ammesso a cofinanziamento a favore dei beneficiari che abbiano avviato la realizzazione del progetto pur non avendolo terminato nei tempi indicati;

RITENUTA a seguito dell'analisi delle istanze che per l'ultimazione dei lavori risulta congrua la data del 30/09/2008 quale termine ultimo perentorio ed improrogabile per la richiesta di saldo finale;

RITENUTO di poter autorizzare il Responsabile della Misura IV.8 del POR Basilicata 2000/2006 alla concessione della proroga del termine finale dei lavori fino al termine massimo del 30/09/2008;

SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo;

AD UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA

1. di autorizzare il Responsabile della Misura IV.8 Az. A, Az. B, Az. C, Az. D "Contributi per investimenti nelle aziende agricole" - del POR Basilicata 2000/2006 alla concessione di una proroga del termine finale di realizzazio-

ne degli investimenti ammessi a cofinanziamento nell'ambito dei Bandi di cui alle D.G.R. 2766/00, 1723/01, 1724/01, 1223/03, 1608/03 e 1422/06 fino al 30/09/2008;

2. La presente deliberazione vale anche come notifica alle Ditte interessate ed è pubblicata integralmente sul B.U.R..

Informazioni:

- Contact Center Regionale: numero verde 800292020 dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì e dalle 8,00 alle ore 14,00 il sabato;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana: tel. 0971/668735 - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,00;
- E-mail: urpagricoltura@regione.basilicata.it.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONI

CICO - COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO - STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 aprile 2008, n. 43.

P.O. FESR 2007/2013 - Asse VIII - I seduta del Comitato di Sorveglianza - Potenza 4 aprile 2008 - Liquidazione spese.

CICO - COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO - UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 maggio 2008, n. 45.

Contenzioso n. 3630 - Russo Amedeo - Sentenza Corte di Cassazione - Pagamento spese di giudizio.

CICO - COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO - UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 maggio 2008, n. 46.

Contenzioso n. 1137 - Rosa Giuseppe - Liquidazione competenze C.T.U..

CICO - COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO - UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 maggio 2008, n. 47.

Tribunale di Potenza - Opposizione esecuzione mobiliare Coppola Domenico - Liquidazione competenze C.T.U..

CICO - COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO - UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 maggio 2008, n. 48.

Contenzioso n. 4530 - Corte di Appello di Potenza - Sez. Lavoro - Liquidazione competenze C.T.U..

CICO - COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO - UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 maggio 2008, n. 49.

Contenzioso n. 3318 - Liquidazione compensi.

CICO - COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO - UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 maggio 2008, n. 50.

Contenzioso n. 3240 - Liquidazione compensi.

CICO - COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO - UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 maggio 2008, n. 51.

Contenzioso n. 2793 - Liquidazione compensi.

CICO - COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO - UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 maggio 2008, n. 52.

Contenzioso n. 3239 - Liquidazione acconto compensi.

CICO - COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO - UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 maggio 2008, n. 53.

Contenzioso n. 2591 - Liquidazione compensi.

CICO - COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO - STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 maggio 2008, n. 54.

P.O.R. Basilicata 2000/2006 - Misura A.T. 1 "Assistenza tecnica, studi, monitoraggio, valutazione e pubblicità" - Duplicazione del DVD "Le avventure di Mr. POR", realizzazione della sua custodia e stampa dell'opuscolo allegato - Liquidazione fattura.

CICO - COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO - STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 maggio 2008, n. 55.

P.O.R. Basilicata 2000/2006 - Misura V.1 "Politiche per il rafforzamento e la riqualificazione delle aree urbane" e Misura V.2 "Servizi alla persona ed alla comunità" - Variazione schede interventi previsti dal Piano Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) della Città di Matera.

CICO - COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO - STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 maggio 2008, n. 56.

P.O.R. Basilicata 2000/2006 - Misura A.T. 1 "Assistenza tecnica, studi, monitoraggio, valutazione e pubblicità" - Attivazione contratti di esperto junior presso le strutture comunali di Potenza e Matera che attuano i Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) di cui alla DGR 2017 del 29/12/2006 - Integrazione risorse assegnate e liquidazione 3° acconto in favore del Comune di Matera.

CICO - COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO - STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 maggio 2008, n. 57.

Funzionamento della Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza P.O.R. Basilicata 2000/2006 - Liquidazione compensi mese di marzo 2008.

DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA - UFFICIO TURISMO, TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 maggio 2008, n. 825.

L.R. n. 35/98 - Rinnovo iscrizione negli elenchi regionali delle Professioni Turistiche dei Sig.ri: Tammone Carmela (Interprete Turistico) - Leone Hilde (Guida Escursionistica ed Ambientale) - Di Cuia Immacolata - D'Elicio Giovanna Rita - Esposito Luigi Paolo Giosuè - Prisco Carlo (Guide Turistiche).

DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA - UFFICIO TURISMO, TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 maggio 2008, n. 830.

L.R. n. 35/98 - Iscrizione negli elenchi regionali delle Professioni Turistiche dei Sig.ri: Nigro Luisa - Guarino Nicola - Di Cuia Immacolata - Montemurro Emanuele - Lasalvia Pietro - Calocero Michela - Rago Benedetta - Pansardi Nicola - Filiano Leonardo - D'Elia Gaetano - Civale Pietro - Pimentel Marques Rodriques Maria Joao - Petrone Alfonso - Corraro Adalberto - Salvatore Donatello - Colangelo Daniela - Taurisano Rocchina (Guide Escursionistiche ed Ambientali).

DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA - UFFICIO ENERGIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 giugno 2008, n. 854.

Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28 - Contributo regionale per la riduzione delle bollette di gas naturale per le utenze civili lucane - Avviso Pubblico di partecipazione per le Società di vendita - Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Leg.vo n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998 avente per oggetto "Individuazione degli atti di competenza della Giunta";

VISTE le deliberazioni della G.R. n. 2903 del 13/12/2004 e n. 539 del 23/04/2008 riguardanti la "Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della G.R. e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa";

VISTE le deliberazioni della G.R. n. 1148 del 23/05/2005 e n. 1380 del 5/07/2005 riguardanti la "L.R. 2/03/1996, n. 12 e succ. mod. - Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della G.R. e della Presidenza della Giunta";

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2017/2005 e n. 1928/2007 riguardanti rispettivamente "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali ..." e "Conferimento incarico di direzione dell'Ufficio Energia presso il Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica";

VISTA la D.G.R. n. 883 del 3/05/2007 avente per oggetto "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica";

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2008", pubblicata sul B.U.R. n. 60 del 31/12/07;

VISTO il Disciplinare, approvato con deliberazione della G.R. n. 407 del 27 marzo 2008, che disciplina le modalità operative e procedurali con le quali la Regione Basilicata, in attuazione dell'art. 12 della L.R. 28/2007, intende, realizzare un programma per la riduzione dei costi della bolletta energetica delle famiglie lucane, attraverso l'erogazione di contributi sulla bolletta energetica;

CONSIDERATO che l'obiettivo del programma è pervenire ad una riduzione per l'anno 2008 del costo della bolletta energetica dei titolari delle utenze civili allacciate a una rete ubicata in uno dei Comuni della Basilicata;

VISTA la nota prot. n. 0007479 del 13/03/08 con la quale il Presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, a cui è stato preventivamente trasmesso il Disciplinare attuativo dell'art. 12 della Legge Finanziaria, ha espresso un vivo apprezzamento per il programma delineato;

VISTO in particolare l'art. 4 del citato Disciplinare che prevede che la partecipazione all'iniziativa è aperta a tutte le Società di Vendita operanti in Regione o interessate ad operarvi nel mercato civile, che intenderanno aderire all'avviso pubblico emesso dalla Regione;

VISTO l'allegato 1 del citato Disciplinare "Avviso Pubblico - Contributo regionale per la riduzione delle bollette di gas naturale per le utenze civili lucane - Avviso di partecipazione per le società di vendita" contenente anche lo schema di dichiarazione di adesione all'iniziativa;

RITENUTO pertanto necessario dare corso alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata dell'Avviso Pubblico di partecipazione per le Società di vendita di gas naturale, dello schema di dichiarazione di adesione all'iniziativa e del Disciplinare attuativo dell'art. 12 della L.R. 28/2007 allegati alla presente determinazione, facendone parte integrante;

DETERMINA

– di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata l'Avviso Pubblico di partecipazione per le società di vendita di gas naturale, ed il relativo schema di dichiarazione di adesione all'iniziativa e del Disciplinare attuativo dell'art. 12 della L.R. 28/2007 allegati al presente provvedimento quale parte integrante.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

AVVISO PUBBLICO

– Anno 2008 –

CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIDUZIONE DELLE BOLLETTE DI GAS NATURALE PER LE UTENZE CIVILI LUCANE

Avviso di partecipazione per le Società di Vendita

Si rende noto

che, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 28 dicembre 2007 n. 28, e della D.G.R. n. 407 del 27/03/2008 le Società di vendita di gas naturale (di seguito Società di Vendita) interessate possono aderire all'iniziativa regionale volta a ridurre i costi della bolletta energetica del gas naturale concernente il riconoscimento di contributi da parte della Regione Basilicata ai titolari delle utenze civili allacciate a una rete ubicata in uno dei Comuni della Basilicata, secondo le indicazioni e le modalità specificate nel presente Avviso e nel Disciplinare approvato con DGR n. 407 del 27/03/2008

1. FINALITA' DELL'INIZIATIVA

La Regione Basilicata punta a favorire l'efficienza energetica, il risparmio energetico, e nel contempo, a favorire una politica di razionalizzazione dei consumi energetici e di riduzione dei costi della bolletta energetica per le utenze lucane favorendo, in una ottica di equità, le fasce caratterizzate da un reddito più basso.

2. REQUISITI SOGGETTIVI DELLE SOCIETÀ

Possono aderire all'iniziativa di cui al presente Avviso le Società che svolgono attività di vendita del gas naturale a clienti finali, fornite dell'autorizzazione di cui all'art. 17 del d.lgs. 164/2000.

3. MODALITA' DI ADESIONE ALL'INIZIATIVA

La partecipazione all'iniziativa è aperta a tutte le Società di Vendita operanti in Regione o interessate ad operarvi nel mercato civile, che alla data di pubblicazione del presente Avviso erogano gas ad utenze civili alimentate da reti ubicate nel territorio della Regione Basilicata. Esse a tal fine devono far pervenire la dichiarazione allegata alla Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica - Ufficio Energia entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURB. Le Società interessate, non operanti alla data del presente Avviso in Regione, ma intenzionate ad operarvi, potranno chiedere al Competente Ufficio Regionale di aderire alla presente iniziativa entro 30 giorni dalla sottoscrizione del primo contratto d'utenza civile. L'ammissione all'iniziativa è subordinata alla valutazione positiva della dichiarazione di adesione da parte della Regione, che verrà formalizzata alle Società richiedenti nel termine di giorni 15 dalla ricezione della richiesta di ammissione all'iniziativa.

4. DURATA DELL'INIZIATIVA.

La presente iniziativa ha validità ed è vincolante per la Regione e la Società di Vendita dalla data di ricezione da parte della Società di Vendita, della valutazione positiva della Regione della richiesta di adesione all'iniziativa della Società di Vendita fino al 31 dicembre 2008, con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2008, fatti salvi gli effetti relativi a rettifiche degli importi fatturati agli utenti nel corso del 2008 che potranno avvenire anche successivamente alla data di scadenza. Regione e Società di Vendita si incontreranno entro il mese di novembre 2008 per valutare congiuntamente la possibilità di estendere l'iniziativa al 2009.

5. PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE DEI DATI

Nella seguente tabella sono riportati i dati che la Società di Vendita dovrà trasmettere al sistema informatico regionale (elenco iniziale relativo alla fatturazione 2007 e trimestrale) per ogni beneficiario dell'avviso (tutti gli

utenti civili). Si specifica che non sono tenuti alla trasmissione dei dati relativi alla fatturazione 2007 le Società che hanno acquisito i primi utenti nel 2008.

	Id	Informazione	Note
Estremi fornitura	1	n. ro cliente	
	2	n. ro PDF	
	3	Trattasi di Condominio censito con C.F.	Si/No
	4	Trattasi di Condominio censito con P.IVA	Si/No
	5	Provincia	
	6	Comune	
	7	data inizio fornitura	Formato gg/mm/aaaa
Dati fatturazione (PDF Attivi e PDF Cessati*)	8	Periodo da data	Formato gg/mm/aaaa
	9	Periodo alla data	Formato gg/mm/aaaa
	10	Lettura effettiva o presunta	
	11	consumo m3	
	12	valore fattura al netto tasse, contributi e/o more	
	13	Importo scomputato	

* In Caso di PDF cessati la data di cui all'Id 9 corrisponde alla data di cessazione della fornitura.

Il file di trasmissione avrà le seguenti caratteristiche:

1-file di testo con codifica UTF8 denominato con la seguente regola:
nome_gestore_datainiz_datafinale in cui il nome gestore è senza spazi o caratteri speciali e la data è nel formato **ggmmaaaa;**
2-ogni riga del file dovrà riportare una sola utenza GAS e terminare con i caratteri speciali CR+LF;
3- in ogni riga saranno riportate le precedenti informazioni (Id 1 - 13) in sequenza, in formato testo CSV, separati dal carattere speciale ";". Se una informazione non è pertinente o non va valorizzata sarà riportato il carattere spazio.

Lo stesso protocollo di trasmissione sarà adoperato dal sistema regionale per comunicare alle Società di Vendita l'elenco dei beneficiari del contributo aggiuntivo (nome file = **nome_gestore), evidenziando i dati relativi agli estremi di fornitura (Id 1-7), oltre ai dati anagrafici del beneficiario.**

– Schema di dichiarazione di adesione all'iniziativa –

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica
Ufficio Energia
Viale della Regione Basilicata n. 8
85100 Potenza

Il Sottoscritto, in qualità di Legale Rappresentante o Procuratore Negoziale[1] della Società ……., che svolge attività di vendita del gas naturale a clienti finali in Regione, fornita dell'autorizzazione di cui all'art. 17 del d.lgs. 164/2000

Dichiara

1. di avere preso visione del Disciplinare concernente le modalità di attuazione dell'articolo 12 della l.r. n. 28/2007 finalizzato alla riduzione della bolletta energetica regionale mediante erogazione (secondo le modalità descritte nel suddetto Disciplinare che si intende qui integralmente richiamato) del contributo a favore dei titolari di utenze civili di gas naturale (di seguito: Disciplinare) ;

2. di aderire all'iniziativa di cui all'avviso pubblico pubblicato sul BURB n….. del ……, al fine di consentire alla Regione Basilicata il riconoscimento dei contributi ai titolari delle utenze civili di cui agli artt . 3 e 5 del Disciplinare

3. di accettare integralmente e di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi e le previsioni contenute sia nel Disciplinare che nell'Avviso Pubblico, ivi compresa la nomina a Responsabile del Trattamento dei dati personali;

4. che per ogni eventuale procedimento giudiziario relativo alla presente iniziativa sarà competente in via esclusiva il foro di Potenza;

5. che la previsione dell'ammontare del contributo, che la Regione corrisponderà per il tramite della Società scrivente ai titolari delle utenze, di cui all' art. 3, comma 1, del Disciplinare, fornite dalla Società è pari per il 2008 a euro ……. (sono esonerate dal rispondere al presente punto le Società

[1] In tal caso allegare copia conforme dell'atto di conferimento della rappresentanza.

che hanno acquisito i primi utenti nel 2008);

6. che la previsione dell'ammontare del contributo aggiuntivo complessivo dovuto dalla Regione ai titolari delle utenze, di cui all'art. 3, comma 2, del Disciplinare, fornite dalla Società è pari per il 2008 a euro …… . (sono esonerate dal rispondere al presente punto le Società che hanno acquisito i primi utenti nel 2008);

7. che le previsioni di cui ai punti 5 e 6 sono effettuate secondo i criteri di cui all'art.4, commi 2 e 4, del Disciplinare; al fine di consentire alla Regione di verificare la congruità di tale stima trasmette al seguente indirizzo e –mail di posta elettronica certificata (PEC) bolletta@cert.regione.basilicata.it i dati di cui all'art. 4, comma 3, del Disciplinare; per uniformità di protocollo di colloquio i dati dovranno rispettare il formato descritto al punto 5 dell'Avviso Pubblico "Protocollo di trasmissione dei dati", valorizzando solo le informazioni identificate nella tabella con Identificativo (Id): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (valore fisso 1/1/2007), 9 (valore fisso 31/12/2007), 11, 12.

8. La Società di Vendita si riserva il diritto di risolvere l'accordo con la Regione ai sensi dell'art. 1456 c.c. ove la Regione sia inadempiente per l' omesso pagamento di cui all'art. 6, comma 2 ,del Disciplinare ed è consapevole che la Regione Basilicata si riserva la facoltà di risolvere l'accordo con la Società di Vendita ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di mancato rispetto delle disposizioni del Disciplinare, dell'Avviso Pubblico e della presente Dichiarazione.

Tutte le comunicazioni previste o comunque relative a tale iniziativa dovranno essere in forma scritta e trasmesse mediante Posta Elettronica Certificata o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via telefax, al seguente indirizzo:

Sig.

Via

Telefax

PEC

In fede

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. la Società di Vendita accetta espressamente quanto indicato ai precedenti punti 4 (foro esclusivo di Potenza) e 8 (risoluzione anticipata).

In fede

Allega:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- copia dell'autorizzazione di cui all'art. 17 del d.lgs. 164/2000;
- copia della ricevuta di invio della mail certificata di cui al punto 7.
- procura di ……..

DISCIPLINARE

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DELLA L.R. N. 28/2007 FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLA BOLLETTA ENERGETICA REGIONALE MEDIANTE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE CIVILI DI GAS NATURALE

Art. 1

- Natura e finalità dell'intervento -

1. La Regione Basilicata, attraverso gli strumenti contenuti al capo IV della L.R. n. 28/2007 "Legge Finanziaria 2008", pubblicata sul B.U.R.B. n. 60 del 31/12/2007, punta a ridurre i costi della bolletta energetica , favorendo, in un'ottica di equità, le fasce caratterizzate da un reddito più basso.
2. La finalità del presente disciplinare è quella di disciplinare le modalità operative e procedurali con le quali la Regione Basilicata intende pervenire agli obiettivi prefissati di riduzione dei costi della bolletta energetica del gas naturale, di definire i rapporti con le società venditrici di gas naturale (di seguito Società di Vendita), di stabilire le modalità di applicazione del contributo e di definire i criteri e le modalità di ammissione all'iniziativa posta in essere per le utenze in condizioni di disagio economico.

Art. 2

- Obiettivi e durata del programma -

1. L'obiettivo è pervenire ad una riduzione per l'anno 2008 del costo della bolletta energetica del gas naturale dei titolari delle utenze civili lucane con le modalità e nei termini descritti negli articoli che seguono.
2. Le famiglie residenti in Basilicata, in condizioni di disagio economico, potranno beneficiare di un contributo aggiuntivo, che verrà fissato dalla Regione in relazione alle risorse disponibili e comunicato alle Società di Vendita.
3. Il programma di interventi riveste carattere sperimentale e potrà essere prorogato ed eventualmente integrato con altre iniziative finalizzate al risparmio energetico, in relazione alle

risorse che si andranno a rendere disponibili in conseguenza della variazione del prezzo degli idrocarburi estratti dal sottosuolo della regione e conseguentemente alle royalties introitate. Il programma sarà oggetto di verifica e valutazione da parte della Giunta Regionale.

Art. 3

- Meccanismo di calcolo del contributo regionale -

1. La riduzione del costo della bolletta per i titolari delle utenze civili ubicate nella Regione Basilicata sarà ottenuta attraverso il riconoscimento da parte della Regione Basilicata del contributo del 10,50% sul corrispettivo dovuto per le fatture emesse nell'anno 2008, al netto delle somme dovute per eventuali contributi di allacciamento ed indennità, interessi moratori o altre prestazioni fatturate in bolletta e quelle dovute per le imposte (accisa, IVA, ecc.). L'erogazione del contributo avviene attraverso l'assunzione da parte della Regione della quota del debito dell'utente nei confronti della Società di Vendita per la parte corrispondente al contributo regionale. Così ad esempio, fatti 1.000,00 euro netti fatturati alla singola utenza nell'anno 2008, la Regione si assumerà un debito dell'utente corrispondente ad euro 105,00.
2. Solo per le famiglie residenti in Basilicata in condizioni di disagio economico:
   a) in aggiunta a quanto previsto al precedente comma 1, sarà applicato un ulteriore contributo fino al 20% sul corrispettivo, al lordo del contributo di cui al punto 1, per un totale fino al 30,50% sul corrispettivo dovuto per le bollette emesse nell'anno 2008, al netto delle somme per eventuali contributi di allacciamento ed indennità, interessi moratori o altre prestazioni fatturate in bolletta e quelle dovute per le imposte (accisa, IVA ecc.). La percentuale esatta del contributo sarà determinata dalla Regione, successivamente alla compilazione dell'elenco degli aventi diritto, in ragione della capienza delle somme stanziate rispetto al numero delle richieste pervenute;
   b) i titolari di tali utenze dovranno di loro iniziativa, per beneficiare dell'ulteriore contributo, presentare la domanda di partecipazione secondo le modalità di cui all'avviso pubblico allegato al presente disciplinare;
   c) la Regione Basilicata si farà carico di comunicare alla Società di Vendita l'elenco delle utenze beneficiarie dell'ulteriore contributo.
3. Le percentuali di contributo – data la sussistenza di fenomeni, tra cui quelli climatici, che possono influenzare i consumi di gas naturale - potranno subire variazioni depletive nell'ipotesi che i corrispettivi fatturandi alle utenze beneficiarie del contributo si incrementino rispetto alle

previsioni, tanto da risultare incompatibili con la somma complessiva stanziata dalla Regione a tal fine.

4. Nessuna rivalsa risulterà ammissibile nei confronti della Regione o delle Società di Vendita da parte degli utenti civili lucani che, per qualsiasi causa connessa alla concreta applicazione del presente disciplinare, non risultino beneficiari dei contributi.

5. In ogni caso il contributo massimo annuo erogabile dalla Regione per utenza civile singola, ai sensi del comma 1 del presente articolo, è di euro 210,00; il contributo annuo massimo erogabile, ai sensi del comma 1 del presente articolo, per utenza condominiale è di 21.000,00 euro. Il contributo massimo annuo erogabile dalla Regione ai titolari di utenze civili in condizioni di disagio economico, in conseguenza dell'applicazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è pari ad euro 610,00.

6. Resta inteso che l'assunzione del debito da parte della Regione Basilicata, prevista dal presente disciplinare, non comporta la liberazione del debitore originario che pertanto rimane obbligato in solido con la Regione Basilicata; restano comunque applicabili le condizioni previste nei singoli contratti di fornitura ivi compresa la sospensione delle forniture e la risoluzione per inadempimento dei singoli contratti.

Art. 4

- Attuazione dell'intervento -

1. La partecipazione all'iniziativa è aperta a tutte le Società di Vendita operanti in Regione o interessate ad operarvi nel mercato civile, che intenderanno aderire all'avviso pubblico emesso dalla Regione, tramite l'inoltro della dichiarazione di adesione all'iniziativa di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del presente Disciplinare, previa valutazione positiva dell'adesione da parte della Regione, che verrà formalizzata alle Società richiedenti nel termine di giorni 15 dalla ricezione della richiesta di adesione all'iniziativa. Detta valutazione si baserà sulla verifica del possesso da parte delle Società dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività e dell'avvenuto adempimento di quanto stabilito ai commi successivi. L'accordo tra Regione e Società di Vendita diverrà vincolante dalla data della ricezione, da parte della Società di Vendita, della sopramenzionata valutazione positiva della Regione.

2. La calibrazione finanziaria dell'iniziativa si baserà su comunicazioni alla Regione, da parte delle Società di Vendita interessate ad essere ammesse all'iniziativa, delle previsioni di contributo necessarie in relazione ai propri dati di fatturato. Dette previsioni andranno calcolate

sommando le competenze fatturate a ciascun utente civile servito al netto delle imposte nel 2007, maggiorando la somma complessiva ottenuta dell'incremento tariffario medio su base annua determinatosi. Il numero potenziale di utenze beneficiarie del contributo di cui all'art.3, comma 2, è stimato preliminarmente nella misura del 6 % delle utenze civili totali. La previsione del contributo aggiuntivo è, quindi, ottenuta moltiplicando il fatturato complessivo netto relativo alle utenze civili nel 2007 per i coefficienti 6%, 20% e per l'incremento tariffario medio determinatosi tra il 2007 ed il 2008.

3. Al fine di consentire alla Regione di verificare la congruità delle stime effettuate le Società di Vendita trasmettono, contestualmente alla dichiarazione di adesione all'iniziativa, i seguenti dati relativi all'anno 2007 di tutte le utenze civili servite dalla Società di Vendita: numero di cliente, numero di PDF (Punto di Fornitura), indicazione circa la natura dell'utenza (utente singolo o condominio e se condominio se censito con C.F. o con P. Iva), dei consumi fatturati e dei valori delle bollette emesse al netto delle imposte, distinti per singola utenza e ordinate per Comune di appartenenza in formato elettronico mediante posta elettronica certificata (PEC) alla seguente e-mail : bolletta@cert.regione.basilicata.it.

4. Le Società di Vendita che hanno servito utenti civili nell'anno 2007, ma che per motivi tecnici non hanno emesso bollette in detto anno, elaboreranno una previsione dei contributi necessari per l'anno 2008 sulla base dei dati di consumo degli utenti civili relativi all'anno 2007 ed alle tariffe applicabili per detto anno, maggiorate delle eventuale incremento tariffario determinatosi, certificati con espressa dichiarazione di responsabilità a firma del legale rappresentante della Società di Vendita.

5. Le Società di Vendita interessate ad operare nel mercato civile della Regione o che abbiano iniziato ad operarvi nel 2008 prima della pubblicazione del presente disciplinare, ma prive di utenti serviti nell'anno 2007, potranno aderire all'iniziativa senza l'obbligo di comunicare le previsioni di contributo necessario. Solo nell'ipotesi in cui tali Società intendano richiedere l'anticipazione di cui all'art. 6, comma 2, let. c) sono tenute ad effettuare le previsioni di contributo di cui al comma 2. Dette previsioni saranno elaborate sulla base dei dati degli utenti effettivamente acquisiti alla data di inoltro della dichiarazione di adesione, delle tariffe ad essi applicate ed assumendo un consumo medio annuale per utente di 800 mc. rapportato ai mesi di effettiva possibile fruizione del contributo, con la precisazione che per la determinazione delle previsioni di contributo relativo alle utenze in condizioni di disagio economico si applica il criterio di calcolo aggiuntivo di cui al precedente comma 2.

6. Ai fini della presente iniziativa si intende per utente civile il cliente persona fisica, titolare di contratto di somministrazione di gas naturale, censito dalla Società di Vendita senza partita IVA ed i condomini anche con partita IVA.

7. Tutti gli utenti civili che consumano gas naturale, risultando allacciati a una rete ubicata in uno dei Comuni della Basilicata e che abbiano un contratto di somministrazione con una Società di Vendita ammessa all'iniziativa, con la quale non sia intervenuta una delle cause di risoluzione dell'accordo di cui al successivo art. 9, sono ammessi a fruire dei benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3.

8. Nell'ipotesi in cui l'utente non desideri fruire del contributo regionale potrà comunicare la propria rinuncia con R.A.R. indirizzata alla sede della propria Società di Vendita ed all'Ufficio Energia del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica. La rinuncia al beneficio è irrevocabile e non produce effetti retroattivi, in particolare rispetto ai contributi già riconosciuti.

9. Il flusso informativo di tutti i dati di cui al presente disciplinare tra Regione e ciascuna Società di Vendita dovrà avvenire in formato elettronico mediante posta elettronica certificata (PEC) secondo le modalità definite nell'avviso pubblico.

Art. 5

- Criteri e modalità per l'ammissione al contributo aggiuntivo per le utenze più disagiate -

1. Possono usufruire del contributo aggiuntivo di cui all'art 3, comma 2, i titolari delle utenze civili di gas naturale, che abbiano un contratto di somministrazione con una Società di Vendita ammessa all'iniziativa, con la quale non sia intervenuta una delle cause di risoluzione dell'accordo di cui al successivo art. 9, e che:

   a) risiedono in uno dei Comuni del territorio regionale alla data del 01/01/2008;

   b) appartengono ad un nucleo familiare definito secondo i criteri previsti dall'art. 2 del D. Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

   c) presentano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sui redditi maturati nell'anno 2007, di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 109/98 e s.m.i., non superiore a 3.961,00 euro annui. L'ISEE sarà considerato valido se elaborato dopo il 01.01.2008. Il limite di 3.961,00 euro annui è elevato del 43% nell'ipotesi in cui i redditi da lavoro che concorrono alla determinazione dell'ISEE derivino esclusivamente da lavoro dipendente e assimilati e/o da

pensione. Il limite di 3.961,00 euro annui è elevato del 75% nell'ipotesi in cui i redditi che concorrono alla determinazione dell'ISEE derivino esclusivamente da pensione ed il nucleo familiare convenzionale sia composto da un solo membro.

2. I titolari delle utenze civili di gas naturale aventi diritto possono accedere al contributo aggiuntivo aderendo all'avviso pubblico per le famiglie in condizioni di disagio economico (all. 2) compilando apposita richiesta.

Art. 6
- Meccanismo di implementazione dell'iniziativa -

1. Le Società di Vendita ammesse all'iniziativa sono obbligate nei confronti della Regione Basilicata:

   a) ad introdurre, nella bolletta, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 luglio 2008, una specifica voce che evidenzi il contributo riconosciuto dalla Regione Basilicata agli utenti sia in virtù del presente disciplinare che in conseguenza dell'applicazione dell'art. 2 della L.R. 28/2007;

   b) a scomputare dal totale dovuto ed evidenziare all'utente con la prima bolletta emessa dopo l'aggiornamento della specifica voce di cui al punto a), il contributo complessivo spettante per le bollette emesse dal 1/1/2008, nonché quello relativo alla bolletta stessa;

   c) a richiedere il pagamento del debito assunto dalla Regione conseguente al riconoscimento del contributo agli utenti nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma 2, attraverso l'emissione di apposita nota debito fuori campo IVA;

   d) a trasmettere, entro la fine del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre, l'elenco delle utenze beneficiarie dei contributi regionali, con l'indicazione di numero cliente, numero di PDF (Punto di Fornitura), consumi fatturati, somme scomputate per ciascuna tipologia di contributo e valori delle bollette emesse, distinti per singola utenza ed ordinati per Comune di appartenenza, in formato elettronico. I dati in formato elettronico andranno trasferiti dalle Società di Vendita alla Regione mediante posta elettronica certificata (PEC) secondo il protocollo di trasmissione dati di cui al punto 5 dell'Allegato 1. Tali dati verranno utilizzati da parte della Regione Basilicata per i controlli di merito;

   e) a comunicare tempestivamente alla Regione ogni evento straordinario (quali calamità naturali come, ad esempio, terremoti o variazioni climatiche eccezionali) che potrebbe

avere conseguenze sull'entità degli importi fatturati in bolletta e, di conseguenza, determinare una variazione delle previsioni di contributo, in modo da poter attuare i conseguenti interventi correttivi necessari;

f) a restituire alla Regione Basilicata – in caso di concessione dell'anticipazione, di cui al comma 2 lettera c) - le quote di contributo incassate sulla base della previsione, formulata nella dichiarazione di adesione, ma risultanti eccedenti rispetto agli importi dei contributi effettivamente riconosciuti agli utenti entro il 30 giugno 2009;

2. La Regione Basilicata, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze sul proprio territorio, provvederà :

a) a disporre i pagamenti entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento da parte di ciascuna Società di Vendita, da effettuarsi successivamente alla trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 lettera d), con la precisazione che la prima richiesta da parte di ciascuna Società di Vendita non potrà essere inoltrata alla Regione prima del 01/07/2008;

b) ad attestare, a seguito delle verifiche di cui al comma 1 lettere d), con apposita certificazione l'entità delle somme scomputate da ciascuna Società agli utenti a titolo di contributo per ogni trimestre, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati di cui al comma 1 lettera d);

c) a corrispondere a ciascuna Società, qualora ne faccia richiesta, un'anticipazione fino al 100% del contributo previsto per il 2008, nella misura determinata nella dichiarazione di adesione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa stipulata da banche o imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 e s.m.i., a copertura dell'intera somma da scomputare in anticipazione; la garanzia prestata dovrà prevedere formalmente ed espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a prima richiesta da parte della Regione Basilicata, con espressa rinuncia ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.. La durata minima di detta garanzia dovrà essere fissata al 30/06/2009, con facoltà di richiedere lo svincolo anticipato in proporzione alle somme scomputate a titolo di contributo come certificate dalla Regione a conclusione delle verifiche di cui al comma 1 lettera d). La garanzia dovrà comunque prevedere il rinnovo automatico semestrale fino alla conclusione delle verifiche di cui al comma 1 lettere d) del presente articolo, limitatamente all'ammontare residuo non svincolato. La Regione Basilicata si riserva di escutere la

garanzia in caso di violazione di qualsivoglia impegno assunto con la dichiarazione di adesione all'iniziativa. La richiesta di anticipazione da parte di ciascuna Società di Vendita che vi abbia interesse non potrà comunque essere inoltrata al protocollo regionale prima del 01/06/2008. La Regione erogherà l'anticipazione richiesta, qualora ricorrano le condizioni di legge e quelle stabilite nel presente disciplinare, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta;

d) a corrispondere gli interessi legali per i pagamenti delle quote di contributo erogati oltre la scadenza del termine di cui alla lettera a) del presente articolo, comma 2.

Art. 7

- Comunicazione degli elenchi degli utenti beneficiari del contributo aggiuntivo destinato alle famiglie disagiate –

1. I CAAF, presso cui i cittadini dovranno presentare la domanda secondo quanto previsto nell'Avviso Pubblico allegato, comunicano mediante sistema informatico, predisposto e messo a disposizione dei CAAF a cura e spese della Regione, alla Regione Basilicata ed ai Comuni l'elenco degli utenti ammessi a beneficiare del contributo aggiuntivo previsto per le famiglie in condizioni disagiate.
2. La Regione Basilicata comunica il suddetto elenco alle Società di Vendita nel più breve tempo possibile e una volta divenuto definitivo a conclusione della procedura della selezione dei beneficiari. Ai fini del trattamento dei dati personali relativi ai soggetti disagiati necessari all'erogazione del contributo aggiuntivo, la Regione provvederà a nominare, in sede di valutazione positiva della richiesta di adesione, la Società di Vendita quale Responsabile del Trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196 del 2003.

Art.8

-Durata dell'iniziativa -

1. La presente iniziativa ha validità dalla ricezione, da parte della Società di Vendita, della valutazione positiva della Regione della richiesta di adesione all'iniziativa, di cui all'art. 4 comma 1, fino al 31 dicembre 2008, con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2008, fatti salvi gli effetti relativi a quanto previsto dall'art.6, comma 1, lettera f).
2. Regione e Società di Vendita si incontreranno entro il mese di novembre 2008 per valutare congiuntamente la possibilità di estendere l'iniziativa al 2009.

Art. 9

- Risoluzione anticipata -

1. La Società di Vendita si riserva il diritto di risolvere l'accordo con la Regione ai sensi dell'art. 1456 c.c. ove la Regione sia inadempiente per l'omesso pagamento di cui all'art. 6, comma 2, del presente Disciplinare .
2. La Regione Basilicata si riserva la facoltà di risolvere l'accordo con la Società di Vendita ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di mancato rispetto delle disposizioni del Disciplinare, dell'Avviso pubblico e della Dichiarazione di adesione all'iniziativa.

Art. 10

- Controlli -

1. Per i controlli di cui al presente Disciplinare la Regione si avvarrà dell'ausilio della Guardia di Finanza, tramite la stipula di un apposito Protocollo.
2. La Regione procederà ad effettuare controlli sulla corretta applicazione del presente Disciplinare, anche attraverso verifiche dirette ai beneficiari dei contributi.
3. Le Società di Vendita saranno tenute a fornire tutti i dati necessari ad effettuare i controlli finalizzati all'accertamento, alla prevenzione e alla repressione di eventuali violazioni di natura amministrativa e/o penale al Disciplinare ed alla normativa di settore in materia di vendita e consumo di gas naturale, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 11

- Disciplina delle controversie -

1. Per ogni eventuale procedimento giudiziario relativo al presente Disciplinare sarà competente in via esclusiva il foro di Potenza.

DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT - UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 maggio 2008, n. 626.

Costituzione Commissione d'esame corso "Addetto alla gastronomia" - Az. n. 30/AP.13. 2005/PZ/A.2 - Soggetto Attuatore: FOR.MA. - Potenza.

DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT - UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 maggio 2008, n. 630.

Costituzione Commissione d'esame corso "Esperti in organizzazione di eventi nel settore dello spettacolo" Master Cu.Ma. - Soggetto Attuatore: Università degli Studi di Napoli Federico II - Polo delle Scienze Umane e Sociali - Matera.

DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT - UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 maggio 2008, n. 631.

Costituzione Commissione d'esame corso "Addetto alla organizzazione e gestione di eventi di spettacolo" - Az. n. 29/AP.13.2005/ PZ/A.2 - Soggetto Attuatore: Forcopim - Potenza.

DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT - UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 maggio 2008, n. 638.

POR Basilicata 2000/2006 - Linee guida per l'attività di controllo da parte dell'Autorità di Pagamento del FSE.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998;

VISTE le DD.GG.RR. n. 1148 del 23 maggio 2005 e 1380 del 5 luglio 2005;

VISTA la D.G.R. 2017 del 5 ottobre 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006 concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;

PREMESSO CHE:

– il Regolamento CE n. 1260/99 recante disposizioni generali sui fondi strutturali, art. 9 lett. O) definisce Autorità di Pagamento l'autorità o l'organismo incaricato di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della Commissione;
– il Reg. n. 1260/99 agli artt. 31, 32 2 33 disciplina la gestione finanziaria dei Programmi operativi finanziati dai fondi strutturali relativamente al periodo di programmazione 2000/2006, specificando all'art. 32 paragrafi 3 e 4 le competenze e le responsabilità dell'Autorità di Pagamento all'interno del flusso finanziario rappresentate in particolare dalle domande di pagamento intermedie e finali;
– ai sensi dell'art. 53 paragrafo 2 del Reg. n. 1260/99, la Commissione Europea ha adottato il Regolamento n. 438/01, e s.m.i. introdotte dal Regolamento CE n. 2355/2002, recante modalità di applicazione del predetto Regolamento generale per la disciplina dei sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali del periodo 2000/2006 disponendo, in particolare, all'art. 9 le funzioni e le modalità operative delle Autorità di Pagamento in ordine alla certificazione delle spese;
– il predetto art. 9, paragrafo 1, del Regolamento n. 438/2001 prevede che "le certificazioni delle dichiarazioni di spesa intermedie e finali di cui all'art. 32, paragrafi 3 e 4, del Reg. n. 1260/99 sono redatte, secondo il modello di cui all'allegato II, da un addetto o da un ufficio dell'Autorità di Pagamento funzionalmente indipendenti da qualunque ufficio che autorizza i pagamenti";
– il POR Basilicata 2000/2006 al Cap. 6 ha attribuito, a ciascuna Autorità di Pagamento individuata per fondo, le rispettive funzioni di Autorità di Pagamento;

RILEVATO che l'Autorità di Pagamento ha il compito, prima di certificare ai competenti organismi nazionali e comunitari le spese sostenute nell'ambito dei programmi comuni-

tari a titolarità regionale, di verificare che i comportamenti e le attività poste in essere da tutti i soggetti ed Amministrazioni che intervengono nell'iter di finanziamento dei progetti e del programma nella sua interezza, siano conformi alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie che regolano l'utilizzo dei Fondi Strutturali;

PRESO ATTO della Circolare n. 24 del 20 maggio 2001 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica che ha espressamente previsto l'adozione da parte dell'Autorità di Pagamento di appropriate iniziative/procedure come presupposto di verifica della correttezza delle dichiarazioni di spesa certificate alla Commissione, quali:

a) la congruenza tra quadro finanziario approvato, spesa rendicontata e sovvenzione richiesta;
b) la verifica di corrispondenza del periodo in cui la spesa è stata sostenuta con quello di ammissibilità fissato per le operazioni selezionate, ai fini del cofinanziamento, conformemente alle procedure vigenti e nel rispetto di tutte le condizioni applicabili;
c) la verifica che le spese sostenute rientrano nelle misure per le quali tutti gli aiuti di Stato sono stati ufficialmente approvati dalla Commissione;
d) l'accertamento che le operazioni cofinanziate sono state effettivamente realizzate;

RAVVISATA la necessità, in questa fase prodromica alla chiusura del POR Basilicata 2000/2006, di assicurare che le dichiarazioni di spesa certificate alla Commissione Europea siano corrette offrendo, conseguentemente, garanzia di un legittimo utilizzo del Fondo Sociale Europeo;

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire procedure interne funzionali alla verifica della correttezza delle domande di pagamento elaborate e trasmesse ai competenti organismi nazionali e comunitari dall'Autorità di Pagamento del FSE POR Basilicata 2000/2006;

VISTO il documento a tal fine predisposto dall'Ufficio Monitoraggio e Controllo avente ad oggetto "Linee guida per l'attività di controllo da parte dell'Autorità di Pagamento del FSE" che del presente atto ne è parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di:

- adottare il documento avente ad oggetto "Linee guida per l'attività di controllo da parte dell'Autorità di Pagamento del FSE" nel quale sono state individuate le procedure interne funzionali alla verifica della correttezza delle domande di pagamento elaborate e trasmesse ai competenti organismi nazionali e comunitari dall'Autorità di Pagamento del FSE POR Basilicata 2000/2006;
- notificare il presente atto all'Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000/2006, all'Autorità di Controllo di II Livello e ai Responsabili di Misura del POR - FSE 2000/2006.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Formazione Lavoro Cultura
Sport

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DELL'AUTORITA' DI PAGAMENTO DEL F.S.E.

PREMESSA

Il quadro di riferimento normativo in tema di sistemi di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali per il periodo 2000/2006, è basato sul Regolamento (CE) n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali, e sul Regolamento 438/2001, recante le modalità di applicazione del Reg. 1260/99, che all'art. 2 prevede espressamente che lo Stato membro predispone e fornisce opportuni orientamenti alle Autorità di Gestione e di Pagamento sui sistemi di gestione e controllo al fine di garantire una sana gestione finanziaria dei fondi comunitari in termini di correttezza, regolarità e ammissibilità delle domande di contributi comunitari.
La Circolare n. 24 del 20 maggio 2001, diramata dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ed elaborata congiuntamente dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione e dal Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, ha stabilito gli orientamenti sui sistemi di gestione e controllo cui le Autorità di Gestione e di Pagamento devono uniformarsi ed ha previsto espressamente che le Autorità di Pagamento debbono adottare appropriate iniziative/procedure come presupposto di verifica della correttezza delle dichiarazioni di spesa certificate alla Commissione.
Lo scopo del presente documento, in mancanza di disposizioni normative e/o regolamentari di dettaglio e soprattutto in questa fase prodromica alla chiusura del POR Basilicata 2000/2006 in cui si rileva maggiormente necessario garantire il corretto e legittimo utilizzo dei fondi strutturali, è dunque quello di stabilire "procedure interne" funzionali alla verifica della correttezza delle domande di pagamento elaborate e trasmesse ai competenti organismi nazionali e comunitari dall'Autorità di Pagamento.

FUNZIONI E COMPITI DELL'AUTORITA' DI PAGAMENTO F.S.E.

Quadro normativo di riferimento:

Regolamento (CE) n. 1260/1999 — Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali:

- Art. 9: L'AdP è responsabile dell'elaborazione della certificazione delle spese, della redazione delle domande di pagamento e della loro presentazione ai competenti organismi nazionali e comunitari. Riceve i pagamenti della Commissione.
- Art. 32: L'AdP provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima ed integralmente gli importi cui hanno diritto.
- Artt. 38 e 39: L'AdP partecipa nel prevenire, individuare e correggere le irregolarità e nell'effettuare le rettifiche finanziarie conseguenti, sopprimendo la partecipazione comunitaria in tutto o in parte e liberando risorse finanziarie.

Regolamento (CE) n. 1685/2000, come modificato dal **Regolamento (CE) n. 448/2004** — Regolamento della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dal Fondi Strutturali.

Regolamento (CE) n. 438/2001 — Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali:

- Art. 8: Irregolarità. L'Autorità di Pagamento tiene la contabilità degli importi da recuperare; dopo il recupero restituisce gli importi relativi agli importi irregolari recuperati, maggiorati degli interessi di mora, deducendoli dalla successiva domanda di pagamento o, se l'importo dedotto è insufficiente, rimborsando direttamente la differenza alla Comunità. L'AdP trasmette una volta all'anno alla Commissione una dichiarazione degli importi in attesa di recupero, distinti per anno di avvio della procedura di recupero.
- Art. 9: l'AdP, all'atto della certificazione verifica le spese in relazione a :
  - Rispetto dei criteri di selezione dell'intervento;
  - Rispetto delle disposizioni in materia di Aiuti di Stato;

  9 Periodo di ammissibilità;
  - Soggetto che effettua la spesa;
  - ➢ Documenti giustificativi della spesa;
  - Data e metodo di pagamento;
    - ➢ Imputazione (anche proporzionale o per quota) della spesa all'intervento.

Regolamento (CE) n. 448/2001 — Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali:

- Art. 3: I responsabili di Misura sono responsabili delle procedure di recupero e trasmettono all'Autorità di Pagamento le informazioni in merito ai recuperi disposti ed effettuati o da effettuarsi.
  I recuperi devono essere contabilizzati dall'AdP in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Reg. 438/2001.
- Art. 7: Le somme da rimborsare alla Commissione a titolo di recupero vanno restituite entro il termine indicato nell'ordine di riscossione pena l'applicazione degli interessi di mora.

L'AdP, tramite la sua funzione di certificazione, assume la responsabilità per la regolarità delle spese dichiarate alla Commissione. Al fine di essere all'altezza di tale responsabilità e di stabilire un'adeguata base per la certificazione si rende necessaria la realizzazione di controlli significativi.

L'attività di verifica posta in capo all'Autorità di Pagamento non assume i caratteri di un'inchiesta né di una ispezione ma rientra nell'ordinaria attività di controllo (1° livello) che si svolge in concomitanza con l'ordinaria attività di gestione(Autorità di Gestione, Responsabili di Misura) per individuare e correggere eventuali situazioni che potrebbero compromettere la corretta realizzazione del Programma e per verificare il funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo implementati all' interno dell'Amministrazione.

Nello svolgimento della propria attività 1'AdP collabora con gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del POR fornendo informazioni sulle attività poste in essere e verificando e approfondendo, se del caso, gli esiti delle segnalazioni da questi pervenutele (Autorità di Gestione, Autorità di Controllo, Guardia di Finanza, Commissione Europea…) relativamente ai progetti rendicontati nell'ambito del POR.

RISCONTRO AMMINISTRATIVO-CONTABILE SULLE ATTESTAZIONI DI SPESA

Ferme restanti le procedure poste in essere dall'Amministrazione Regionale ed operanti ai vari livelli che consentono di verificare la validità giuridico-legale e amministrativo-contabile di tutti gli atti amministrativi che comportino impegni e/o liquidazioni, nonché di svolgere il controllo di coerenza programmatica con le indicazioni contenute nel POR, nel CdP e negli altri programmi comunitari interessati, 1'AdP ha il dovere, prima di certificare una dichiarazione di spesa, di verificare che i comportamenti e le attività poste in essere da tutti i soggetti che intervengono nell'iter di finanziamento dei progetti e del programma nella sua interezza siano conformi alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie che regolano le attività del Fondi Strutturali in generale e del FSE in particolare.

Con periodicità bimestrale 1'AdP riceve le attestazioni di spesa, per misura e per progetto, elaborate dai singoli responsabili di misura (RdM).
In tali prospetti il responsabile di misura dà conto delle spese autorizzate e di quelle già effettuate a valere sui singoli progetti, attestando, sotto la propria responsabilità, la legittimità e la conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale delle attività di messa in pagamento, di pagamento e di contabilizzazione della spesa, nonché il rispetto dei relativi vincoli procedurali.
In particolare, il RdM, sottoscrivendo l'attestazione di spesa, dichiara di avere verificato che le spese rendicontate nell'ambito della misura sono:

- **Reali:** effettivamente sostenute, e rispettate le percentuali di contribuzione nazionale e comunitaria;
- **Conformi:** coerenti tra loro e con gli obiettivi della misura;
- **Ammissibili:** per la natura della spesa e in rapporto al tempo di esecuzione(data iniziale) nonché contenute nei limiti stabiliti negli atti amministrativi di riferimento;
- **Regolari:** le condizioni di impegno (deliberazioni di impegno, contratti di concessione o di appalto ecc..) e di ordinazione delle spese (fatture quietanzate, altri documenti probatori ecc....)rispettano le norme nazionali e comunitarie;
- **Legittime:** sostenute in conformità delle leggi in materia fiscale e contabile;
- **Corrispondenti:** l'oggetto dell'intervento realizzato è reale e verificabile con la spesa sostenuta;
- **Contabilizzate:** registrate nella contabilità del beneficiario finale secondo corretti principi contabili.

L'attestazione di spesa trasmessa dal RdM è, unitamente all'elenco dei progetti rendicontati a valere sulla misura (i cui dati sono desunti dal sistema di monitoraggio SIRFO), il documento base per l'attività di verifica e controllo effettuata dall'AdP.
Detta attività si sostanzia, in primis, nella verifica della completezza, della coerenza e della congruenza dei dati riportati nel succitato elenco dei progetti:

- La **completezza** è valutata con riferimento alla denominazione del progetto, all'indicazione del Soggetto Attuatore, agli estremi dell'atto di impegno, all'entità dell'investimento pubblico e di quello privato, laddove previsto, all'importo dei mandati regionali.
- La **coerenza** e la **congruenza** dei dati riguardano, invece, gli aspetti relativi alla natura e all'avanzamento della spesa sostenuta.

Per le fasi successive del controllo l'AdP assumerà le seguenti azioni di accertamento:

Riscontro amministrativo:
l'AdP verifica la deliberazione di approvazione del progetto, accerta l'entità e la fonte del finanziamento concesso, quindi prende visione dei successivi provvedimenti di impegno e liquidazione delle spese(determinazioni e disposizioni), verificandone la coerenza e l'inerenza al progetto.
L'AdP prende visione della documentazione richiamata negli atti amministrativi richiedendola alle competenti strutture regionali ove è detenuta.
Le verifiche di dettaglio da effettuarsi ai sensi dell'art.9 del Reg.(CE) n.438/01, sono relative ai seguenti aspetti:

- le spese devono essere state effettivamente realizzate nel periodo di ammissibilità stabilito nella decisione di approvazione dell'intervento e devono corrispondere ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali, ai sensi delle disposizioni della norma n.1 del Reg.Ce) n.1685/00, come modificato dal Reg.(CE) n.448/04, con particolare riferimento al soggetto che sostiene la spesa ed alla prova della stessa;
- le spese devono essere sostenute per operazioni selezionate ed ammesse a finanziamento nell'ambito di uno specifico intervento, in base ai pertinenti criteri e procedure di selezione, e sottoposte alla specifica normativa comunitaria per tutto il periodo di riferimento;
- nel caso di spese sostenute nell'ambito dei regimi di aiuti, deve essere verificata la formale approvazione dei regime medesimo da parte della Commisione.

Riscontro contabile:
l'AdP, utilizzando il Sistema Informativo Contabile (SIC), verifica la corretta imputazione dei mandati ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale, verifica la data di pagamento, identifica il soggetto a favore del quale è stato effettuato il pagamento medesimo, la natura e la tipologia della spesa.
Eventuali anomalie e/o discordanze rilevate tra le attestazioni di spesa prodotte da ciascun responsabile di misura e i dati registrati nel sistema di contabilità regionale, vengono formalmente segnalate al RdM.
L'importo totale rendicontato a titolo di mandati regionali, viene raffrontato con quanto rendicontato nel periodo precedente oltre che con il dato relativo al totale dell'investimento pubblico ammesso sul singolo progetto (avanzamento della spesa).
Ravvisandone l'opportunità, l'AdP può decidere di verificare anche la documentazione detenuta dal Soggetto Attuatore, qualora non sia possibile accertare l'ammissibilità delle spese autorizzate dal RdM dalla documentazione conservata presso il medesimo.

SOGGETTI INTERMEDI
Occorre considerare l'ipotesi in cui il rapporto tra la Regione e il destinatario del beneficio è mediato dalla presenza di un ulteriore soggetto, individuato, appunto, quale soggetto intermedio.
E' il caso, ad esempio, dei progetti di formazione gestiti dalle Amministrazioni Provinciali con risorse trasferite dalla Regione.

Province

Riscontro amministrativo:
L'Autorità di Pagamento verifica i provvedimenti di assegnazione delle attività alle Province, accerta l'entità e la fonte dei finanziamenti concessi, quindi prende visione dei successivi provvedimenti di impegno e liquidazione delle spese.
L'AdP prende visione della documentazione richiamata negli atti amministrativi richiedendola alle competenti strutture regionali ove è detenuta.
Le verifiche di dettaglio da effettuarsi ai sensi dell'art.9 del Reg.(CE) n.438/01, sono relative alle spese che devono essere state effettivamente realizzate nel periodo di ammissibilità stabilito nella decisione di approvazione dell'intervento e devono corrispondere ai pagamenti effettuati dalle Agenzie Provinciali.

Riscontro contabile:
L'Autorità di Pagamento verifica le modalità, la tempistica, la natura e le causali dei trasferimenti di risorse finanziarie tra la Regione ed le Province.

CONTROLLO ANALITICO SUL PROGETTO

Il progetto da sottoporre a verifica analitica viene selezionato sulla base dei seguenti argomenti:

incoerenze rilevate dalle attestazioni di spesa;
anomalie riscontrate al momento della verifica sulla documentazione cartacea;
presenza di spese dubbie o non ammissibili;
segnalazione da parte di altre autorità/organismi deputati ai controlli.

In sede di verifica sul progetto devono essere esaminati e valutati taluni aspetti amministrativo-gestionali relativi ai criteri di selezione del progetto, al rispetto della normativa prevista per l'esecuzione di una determinata tipologia di interventi, della normativa in tema di concorrenza, di pubblicità, in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente, ecc.

Relativamente a ciascun progetto, e con particolare riferimento ai dati finanziari, vanno poi verificati in sintesi i seguenti aspetti:

- ➔ concordanza di un adeguato numero di registrazioni contabili con i pertinenti documenti giustificativi (contabilità beneficiario):
  - spese ammissibili;
  - pagamenti non duplicati o imputati a due o più progetti;
  - riscontro tra le spese sostenute dal beneficiario finale per la realizzazione del progetto e le tipologie di spesa previste nelle relative schede di misura e negli specifici allegati del CdP.
- ➔ conformità della natura e dei tempi di esecuzione di un adeguato numero di voci di spesa alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali,

regolarità
correttezza
eleggibilità.

METODOLOGIA DI VERIFICA

I controlli dell'AdP si svolgono presso la struttura dell'AdP, previa formale convocazione del responsabile di misura ed eventualmente, ove se ne ravvisi l'opportunità, del responsabile del Soggetto Attuatore dell'intervento oggetto del controllo. La lettera di convocazione viene inviata per conoscenza anche all'AdG del Programma.

L'opportunità della presenza di altri soggetti verrà valutata, caso per caso, dall'AdP e dal RdM.

L'AdP informa preventivamente i soggetti convocati circa la documentazione che intende verificare e che essi dovranno, pertanto, avere cura di esibire.

La metodologia di verifica proposta parte dall'individuazione dei dati del progetto relativamente ai seguenti aspetti:

TIPOLOGIA DI PROGETTO

MISURA

SOGGETTO ATTUATORE

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PROGETTO

Analisi della normativa di riferimento (generale e specifica)

Analisi delle procedure di attuazione (conformità a quanto previsto nel POR e nel CdP, nonché negli altri documenti di programmazione adottati per l'attuazione del programma)

Verifica dell'impegno delle risorse a livello di bilancio regionale

Analisi delle singole voci di spesa che compongono il dato attestato dal responsabile di misura e verifica dei documenti di spesa.

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Le attività relative all' acquisizione di beni e servizi fanno capo nel caso dei progetti di formazione alle Amministrazioni Provinciali e/o altri organismi accreditati.

RILEVAZIONE SU PROCEDIMENTO E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

rispetto delle procedure amministrative previste nel CdP o altro documento di dettaglio di attuazione del programma comunitario cofinanziato

regolamenti comunitari e disposizioni sui Fondi Strutturali

normativa in materia di informazione, pubblicità, concorrenza, pari opportunità

normativa in materia di appalti di pubblici servizi (D.Lgs. n.358/92 e s.m.i, D.Lgs.n.573/94, D.Lgs.n. 157/95 e s.m.i., D.Lgs.n.158/95 e s.m.i) (redazione e pubblicazione del bando, pubblicazione inviti a presentare progetti, chiarezza delle condizioni e dei termini, verbali di valutazione della proposte, atto di assegnazione e impegno di spesa, protocollo di intesa e/o convenzione sottoscritta, ecc)

criteri di selezione degli interventi - atto da cui si desume l'inserimento del progetto nel programma comunitario di che trattasi

correttezza formale e sostanziale della documentazione esibita (domanda, progetto e documentazione allegata richiesta dal bando, capitolato, bando per reclutamento allievi, criteri di reclutamento docenti e consulenti, lettere di incarico, ecc.) normativa fiscale (in particolare, regime IVA)

RILEVAZIONE DATI FINANZIARI DEL PROGETTO:

identificazione beneficiario finale

importo totale dell'investimento, con indicazione dell'atto di finanziamento

rapporti tra uffici regionali e strutture delle amministrazioni provinciali

verifica della modalità di pagamento

verifica dati anagrafici e coordinate bancarie del destinatario del pagamento (l'Ufficio di Ragioneria Generale Regionale provvede all'accredito delle risorse previa verifica di regolarità contabile)

verifica documentazione bancaria di ritorno, comprovante l'avvenuto transito dei fondi

correttezza formale e sostanziale della documentazione esibita (completezza ed inerenza)

verifica tra importo da liquidare al creditore e documentazione a supporto (fattura, ricevuta, ecc)

accertamento della coincidenza tra importi rendicontati e voci di spesa ammesse

verifica su eventuali provvedimenti di revoca del finanziamento

spesa rendicontata (verifica congruenza tra i dati esposti nella attestazione del responsabile di misura e documentazione presso destinatario)

spesa certificata

L'A.dP. deve verificare, in particolare, che, in relazione a ciascuna fase di spesa, siano stati posti in essere gli adempimenti richiesti, ed esibita la relativa documentazione:

anticipazione

- richiesta di erogazione dell'anticipazione
- certificato CCIA
- fideiussione bancaria e/o assicurativa
- comunicazione avvio attività/intervento
- verifica tra quota richiesta e quota spettante in relazione all'ammontare del finanziamento
- altra documentazione richiesta dal bando/invito/atto programmatico

pagamento/i intermedio/i

- richiesta erogazione pagamento intermedio
- fatture e altri documenti contabili corrispondenti all'importo richiesto
- rendiconto spese
- altra documentazione richiesta dal bando/invito/atto programmatico

saldo

- richiesta di erogazione
- fatture ed altri documenti contabili di importo corrispondente
- rendiconto finale spese
- chiusura attività/intervento
- altra documentazione richiesta dal bando/invito/atto programmatico

RILEVAZIONE SU VOCI DI SPESA

epoca di sostenimento della spesa (eleggibilità delle spese)
conformità alle disposizioni comunitarie (natura della spesa)
ammissibilità della spesa (Reg.CE 1685/00 e Reg.CE 448/04)
rapporti tra uffici regionali e strutture delle amministrazioni provinciali
verifica documenti giustificativi della spesa a livello di beneficiario finale e/o organismo che esegue le operazioni
registrazioni contabili per singola voce di spesa
corretta attribuzione dei documenti di spesa al bene/servizio acquistato
corretta attribuzione dei giustificativi a ciascuna voce di spesa
verifica utilizzo coefficienti di riparto in caso di costi comuni a più interventi
verifiche di coerenza, attinenza e congruenza delle spese in rapporto alla tipologia di attività/intervento

L'AdP verifica l'atto di concessione del finanziamento, che fissa regole e modalità di svolgimento del rapporto che ne consegue.

Verifica che tutti i pagamenti disposti richiamino l'atto di concessione e siano effettuati in conformità con le prescrizioni in esso contenute.

Dà conto di eventuali modifiche rispetto all'importo originario dell'intervento e verifica gli atti relativi.

RILEVAZIONE DATI DELLA CONTABILITA ' DI PROGETTO:

calendario attività
registri didattici
curricula allievi e docenti
personale impiegato (interno ed esterno)
documentazione di spesa/rimborsi
ordinativi materiale didattico e attrezzature
verbali consegna materiale didattico e attrezzature
verbale esami finali
altra documentazione specifica dell'attività sottoposta a controllo
relazione sull'attività svolta — elenco assunti a fine attività nelle aziende qualora sia previsto dal Bando.

RESOCONTO E VERBALIZZAZIONE

Gli esiti dei riscontri e delle verifiche devono essere, di norma, verbalizzati, al fine di documentare le procedure seguite per il controllo.

La corrispondenza intercorsa tra l'AdP e il RdM e/o il Soggetto intermedio, e/o l'AdG, e/o l'AdC, dalla quale risulti il tipo di verifica condotta, l'oggetto della stessa, i riscontri effettuati e i relativi esiti, nonché eventuali raccomandazioni e l'indicazione di correttivi rispetto ai problemi rilevati ed alle anomalie segnalate, costituisce documentazione idonea ad attestare l'attività espletata.

In tale caso può non procedersi a formale verbalizzazione.

RESOCONTO DEL CONTROLLO ANALITICO SUL SINGOLO PROGETTO : SCHEDA (ALL. A)

- Luogo e periodo del controllo
- Responsabile del controllo ed Amministrazione di riferimento
  Ente/soggetto sottoposto a controllo
  Indicazione del Programma a cui si riferisce l'operazione controllata
  Attività di verifica svolte
- Risultanze delle verifiche
- Eventuali irregolarità riscontrate

Il modello di scheda proposto prevede per lo più campi descrittivi, allo scopo di non limitare la casistica dei fenomeni rilevabili e rilevati, e delle osservazioni formulabili.

Sulle schede appone la propria firma il responsabile del controllo e gli altri soggetti che hanno collaborato all'esecuzione del controllo medesimo.

Il soggetto sottoposto al controllo può formulare le proprie osservazioni, che vengono riportate in una apposita sezione; anch'egli appone la firma.

RESOCONTO DEL CONTROLLO ANALITICO SUL SINGOLO PROGETTO : RELAZIONE

La scheda è accompagnata da una breve descrizione dell'attività di controllo, che analizza gli esiti del controllo medesimo, i problemi rilevati, dà conto delle misure preventive e/o correttive suggerite o da suggerire.

Scheda e relazione vengono trasmesse al responsabile di misura del progetto sottoposto a controllo, all'organismo intermedio cui è demandata la gestione dell'intervento (es. Amministrazione Provinciale), e, per conoscenza, all'Autorità di Gestione del Programma, all'Autorità di Controllo.

Nel caso di riscontro di irregolarità, si applica la disciplina di cui alla D.G.R. n.465 del 3 aprile 2006

LA GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ

Specifiche disposizioni sono stabilite a livello comunitario, nazionale e regionale per la gestione delle irregolarità nell'utilizzo dei fondi strutturali.

Vale, al riguardo, la disciplina dettata dal Reg. (CE) 2035 del 12/12/2005, che ha modificato il Reg.(CE) n.1681/1994 della Commissione, relativo alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali, nonché all'organizzazione di un sistema di informazione in questo settore, con il preciso scopo di rendere più efficace il sistema di Comunicazione delle irregolarità.

La Giunta Regionale di Basilicata, con Deliberazione n. 465 del 3 aprile 2006, ha conseguentemente approvato nuove "Linee Guida sulle modalità di accertamento delle irregolarità, frodi e attuazione della procedura di recupero somme"

Con tale provvedimento si è inteso, oltre che individuare l'iter procedurale da seguire a garanzia della corretta gestione delle irregolarità riscontrate nell'attuazione degli interventi comunitari, di meglio precisare gli obblighi di comunicazione dei casi di sospetto di frode e di garantire la qualità dell'informazione.

Il documento contiene altresì la definizione di irregolarità, e riporta l'elenco delle principali tipologie di irregolarità, secondo la codifica proposta dal CoCoLaF:

- irregolarità nella tenuta della contabilità;
- irregolarità nella documentazione;
- irregolarità nell'attuazione dell'azione;
- irregolarità relative all'operatore economico beneficiario del finanziamento;
- iregolarità nell'accertamento del diritto all'aiuto;
- irregolarità relative all'operazione cofinanziata;
- altre irregolarità.

L'onere di segnalare l'irregolarità incombe su tutti i soggetti coinvolti, ai diversi livelli, nell'attuazione dei programmi comunitari, qualora ne vengano a conoscenza.

Il formale accertamento avviene a cura del responsabile di misura.

Anche le AdP e l'AdC, in quanto soggetti responsabili di specifici controlli, sono tenute a comunicare all'AdG le irregolarità riscontrate.

L'AdG comunica alla Commissione Europea, tramite il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri le irregolarità accertate nell'attuazione dei progetti finanziati dai Fondi strutturali.

Le AdP sono anch'esse destinatarie delle comunicazioni in merito alle irregolarità riscontrate ed ai relativi ***effetti finanziari.*** In particolare, nel caso di revoca dei finanziamenti già concessi, le AdP seguono le attività di recupero delle somme indebitamente pagate (i provvedimenti di revoca devono essere trasmessi alle AdP) e ne tengono conto in occasione della predisposizione ed inoltro delle domande di pagamento, ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n.448/O1.

DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT - UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 maggio 2008, n. 644.

POR Basilicata 2000/2006 - Misura III.1.T.1 - D.D. 1590 del 20/11/2006 - Azione di "Affiancamento on the job" - Comunità Montana Melandro - PIT "Marmo Platano - Melandro" - Proroga termini scadenza convenzione.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO CICLO DELL'ACQUA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 631.

D.L.vo n. 152/2006 - art. 109, comma 5 - Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria della condotta di scarico a mare degli effluenti liquidi - Richiedente: SO.G.I.N. - sede legale: Via Torino, 6 - Roma e sito operativo in Via S.S. 106 Jonica km 419+500 - Trisaia di Rotondella (MT).

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 632.

D.P.R. n. 357/1997 e D.P.R. 120/2003 - Valutazione di Incidenza - Parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza per il "Progetto di ristrutturazione degli immobili di proprietà siti in C.da La Vaglia" - Comune di Matera - Proponente: Sig. Di Lecce Michele.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 633.

Legge Regionale n. 47 del 14/12/1998 - Fase di screening (Art. 4 comma 2) - D.P.R. n. 357/1997 e D.P.R. 120/2003 - Valutazione di Incidenza - Esclusione dalla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. n. 47/98, e parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. 357/97 e D.P.R. 120/2003, relativamente al "Progetto del Piano di Lottizzazione Nettis Resort - Lido 48 in agro del Comune di Pisticci (MT)" - Proponente: Nettis Resort srl.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 634.

Legge Regionale n. 47 del 14/12/1998 - Fase di screening (Art. 4 comma 2) - Esclusione dalla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. n. 47/98 relativamente al "Progetto di completamento finalizzato al recupero ambientale con variante progettuale per la coltivazione mineraria di una cava di argilla sita in località Venusio in agro del Comune di Matera" - Proponente: ILA Valdadige srl.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 635.

D.P.R. n. 357/1997 e D.P.R. 120/2003 - Valutazione di Incidenza - Parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza per il "Progetto infrastrutture per stazione radio base, località Via Salita Castelvecchio 1 nel Comune di Matera" - Proponente: Vodafone N.V..

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 636.

D.Lgs 152/2006 e L.R. n. 25/1992 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività a ridotto inquinamento atmosferico - Ditta Pace Daniele - Potenza.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 637.

D.Lgs 152/2006 e L.R. n. 25/1992 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività a ridotto inquinamento atmosferico - Ditta Fraudatario Lorenzo - Colobraro.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 638.

D.Lgs 152/2006 e L.R. n. 25/1992 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività a ridotto inquinamento atmosferico - Ditta Team Caiafa Motors - Maratea.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 639.

D.P.R. n. 357/1997 e D.P.R. 120/2003 - Valutazione di Incidenza - Parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza per il "Progetto per la realizzazione di una serra in C.da Serra d'Alto nel Comune di Matera" - Proponente: Calia Vito Antonio.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO CICLO DELL'ACQUA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 640.

Concessione attingimento d'acqua dal Fiume Basento in agro di Grassano nella misura di lt/sec. 0,5 ad uso igienico ed assimilati - Ditta Frata Ugo nato a Nova Gorica (Jugoslvavia) e residente a Bagnaria Arsa (UD) alla Via G.B. Gaspardis, 14 in qualità di legale rappresentante della Ditta S.A.L.P. S.p.A. con sede legale a Bagnaria Arsa (UD) in Via Julia n. 3 - P. IVA n. 00166260307.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 641.

Autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. n. 50/93 - Comune di Chiaromonte - Località "Sammarella" - Miglioramento boschivo, apertura di una pista forestale di servizio e di un viale parafuoco, ripristino di un punto d'acqua - Rich. Sig. Durante Angelo Raffaele.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 642.

Autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. n. 50/93 - Comune di Cersosimo - Località "Fossi" - Miglioramento boschivo, manutenzione di una pista forestale, infittimento di un bosco degradato e recinzione - Rich. Sig. Giampietro Marco.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 643.

Autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. n. 50/93 - Comune di Castelgrande - Località "Canalicchio" - Richiesta parere per recupero ambientale e completamento attività estrattiva - Rich. Pacella Pietro.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO, SEDE DI MATERA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 644.

Autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. n. 50/93 - Comune di Policoro - Località Viale Lido - Oggetto: integrazione impianto di telefonia cellulare attraverso sistema DVB-H - Richiedente: Soc. 3lettronica Industriale S.p.A. - Proc.re Antonio Romagnoli.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO, SEDE DI MATERA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 645.

Autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. n. 50/93 - Comune di Matera - Località Via Lucana - Oggetto: ristrutturazione edilizia di parte della copertura di un edificio per c.a. - Richiedente: Condominio di Via Lucana, 285.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO, SEDE DI MATERA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 646.

Autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. n. 50/93 - Comune di Policoro -

Località Via Nazionale - Oggetto: progetto di riqualificazione di un fabbricato adibito ad officina meccanica - Richiedente: Cifuni Salvatore.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 651.

POR Basilicata 2000/2006 - Fondo FESR - Misura 1.5 - Azione A - Rete di Monitoraggio e prevenzione dai rischi naturali del sistema acqua-suolo in alcune aree del Pollino e per l'analisi dei fattori ambientali della nefrolitiasi (progetto Maspone - Faecab) - Autorizzazione modifica quadro economico.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 652.

POR Basilicata 2000/2006 - Fondo FESR - Misura 1.5 - Azione A - Potenziamento della rete di rilevamento idrometeorologico finalizzata al monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali e profondi - Proroga termine di ultimazione.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO, SEDE DI MATERA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 maggio 2008, n. 654.

Autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. n. 50/93 - Comune di Matera - Località La Vaglia - Oggetto: progetto di ristrutturazione immobili da destinare a residence turistico - Richiedente: Grieco Bruna - Amm.re Soc. "La Vaglia" srl.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO, SEDE DI MATERA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 maggio 2008, n. 655.

Autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. n. 50/93 - Comune di Matera - Località Rione Sassi - Oggetto: risanamento conservativo immobile demaniale in Via San Rocco, 109 e modifiche prospettiche al n. civico 119 - Richiedente: Quinto Fabio Graziano.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO, SEDE DI MATERA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 maggio 2008, n. 656.

Autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. n. 50/93 - Comune di Matera - Località Rione Sassi - Via Muro n. 55 - Oggetto: risanamento conservativo immobili - Richiedente: Capitolo Tommaso.

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA - SEGRETERIA GENERALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 87.

Istanza di eliminazione o di declassificazione totale o parziale del vincolo di trasferimento del Comune di Tursi - Art. 31 comma 1 delle Norme di Attuazione - Modifica della composizione della Commissione.

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E USO DELLE RISORSE IDRICHE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 maggio 2008, n. 88.

Accordo di Programma Quadro per la Difesa del Suolo sottoscritto l'8/9/2003 - Tipologia "A" - Interventi di consolidamento versante dei centri abitati ed aree limitrofe - Comune di Viggianello (PZ) - Interventi di bonifica dei dissesti interessanti l'area cimiteriale Loc. Pantana e Fosso Lupo - Liquidazione della contabilità finale.

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E USO DELLE RISORSE IDRICHE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 maggio 2008, n. 89.

Accordo di Programma Quadro per la Difesa del Suolo sottoscritto l'8/9/2003 - Tipologia "A" - Intervento di consolidamento versante dei centri abitati ed aree limitrofe - Comune di San Chirico Raparo - Interventi di bonifica dissesti Fondo Valle Racanello - Impegno e liquidazione 1° SAL.

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA - SEGRETERIA GENERALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 maggio 2008, n. 90.

Impegno e liquidazione per rimborso spese viaggi al personale dipendente presso l'Autorità di Bacino della Basilicata fino a tutto il 22/05/2008.

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA - SEGRETERIA GENERALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 maggio 2008, n. 91.

Nomina Commissione Tecnica per rilascio parere di compatibilità idrogeologica - Art. 18 - Norme di Attuazione del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico - Richiedente: Vaccaro Domenico - Comune di Potenza - Progetto: demolizione e ricostruzione di un fabbricato da realizzarsi alla C.da Macchia Romana nel Comune di Potenza.

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA - UFFICIO AFFARI GENERALI ED ORGANIZZATIVI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 maggio 2008, n. 92.

Spese di funzionamento dell'Autorità di Bacino della Basilicata - Impegno e liquidazione di spesa per contratto Multibusiness di telefonia mobile - 3° bimestre 2008.

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA - SEGRETERIA GENERALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 maggio 2008, n. 93.

Nomina Commissione Tecnica per rilascio parere di compatibilità idrogeologica - Art. 18 - Norme di Attuazione del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico - Richiedente: Ciancia Giuseppina - Lauria.

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA - UFFICIO PIANI E PROGRAMMI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 27 maggio 2008, n. 94.

Art. 18 delle Norme di Attuazione - Parere di compatibilità idrogeologica - Richiedente: Pignalosa Domenico - Comune di Montescaglioso - Progetto di trasformazione edilizia di un fabbricato esistente in Via Matera.

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA - UFFICIO PIANI E PROGRAMMI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 27 maggio 2008, n. 95.

Art. 18 delle Norme di Attuazione - Parere di compatibilità idrogeologica - Richiedente: Andriulli Giuseppe - Comune di Montescaglioso - Progetto realizzazione di un edificio da adibire all'assemblaggio di mobili - esposizione - custode in Via Bernalda.

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA - UFFICIO PIANI E PROGRAMMI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 27 maggio 2008, n. 96.

Art. 18 delle Norme di Attuazione - Parere di compatibilità idrogeologica - Richiedente: Morano Filomena - Comune di Montescaglioso - Progetto per la costruzione di un edificio da destinare a civile abitazione in Via De Gasperi.

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E USO DELLE RISORSE IDRICHE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 maggio 2008, n. 97.

Accordo di Programma Quadro per la Difesa del Suolo sottoscritto l'8/9/2003 - Tipologia "A" - Intervento di consolidamento versante dei centri abitati ed aree limitrofe - "Bonifica del movimento franoso in Località Cantarelle - Comune di Moliterno (PZ)" - Liquidazione della contabilità finale.

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA - UFFICIO AFFARI GENERALI ED ORGANIZZATIVI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 maggio 2008, n. 98.

Riparazione fotocopiatore Ricoh Aficio - Impegno e liquidazione di spesa - Telesca Gerardo - Potenza.

CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONI UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 marzo 2008, n. 70.

Approvazione Conto Consuntivo 2007 del Consiglio Regionale.

DELIBERAZIONI CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 maggio 2008, n. 383.

Controllo ai sensi dell'art. 18 - L.R. 11/2006 - ATER - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Matera: Variazione finanziaria al Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2008 - Deliberazione dell'A.U. n. 29/2008.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 maggio 2008, n. 385.

Approvazione Conto Consuntivo 2007 del Consiglio Regionale.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 maggio 2008, n. 389.

Legge Regionale 18 giugno 1998, n. 194 - Piano degli investimenti nel settore dei trasporti - Differimento del termine per l'utilizzo dei fondi assegnati con D.C.R. n. 823/04, D.G.R. n. 2211/04 e ancora D.G.R. n. 1023/05 - Approvazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 maggio 2008, n. 390.

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Legge Regionale 21 gennaio 1997, n. 7, artt. 5, 7, 8 e 11 - Ripartizione fondi anno 2007 per la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e per l'acquisto di strumenti informatici - Approvazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 maggio 2008, n. 391.

P.R.V. Utilizzo economie per completamento interventi sulla viabilità regionale - Approvazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 maggio 2008, n. 395.

Scioglimento Organi del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza - Nomina Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 10 Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 41 - Approvazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 maggio 2008, n. 397.

Partecipazione della Regione Basilicata alla costituzione della Fondazione "Leonardo Sinisgalli" - Approvazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 maggio 2008, n. 398.

Risoluzione relativa allo stato del servizio idrico integrato e sulla revisione del piano d'ambito - Approvazione.

DETERMINAZIONI

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO RISORSE STRUMENTALI, FINANZIARIE E TECNOLOGICHE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 maggio 2008, n. 131.

Affidamento servizio di rilegatura documenti degli Uffici del Consiglio Regionale.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, EDITORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 maggio 2008, n. 132.

"Jonicabaret" - Partecipazione del Consiglio Regionale all'iniziativa.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, EDITORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 maggio 2008, n. 133.

Premio Nazionale di Letteratura per Ragazzi - Comune di Sasso di Castalda.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, EDITORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 134.

Libro-catalogo "Matera: Italia e ritorno - Viaggio all'interno della dimensione lucana" a cura di Franco Di Pede.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO ORGANI CONSULTIVI E DI PARTECIPAZIONE - CRPO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 135.

CRPO presentazione a Lavello del libro "Mille anni che sto qui" di Mariolina Venezia - Impegno di spesa.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 136.

Applicazione C.C.N.L. sottoscritto l'11/04/2008 per il biennio economico 2006/2007 - Dipendente regionale cessato dal servizio - Sig.ra Caggiano Antonia - Matricola n. 1015.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 137.

Applicazione C.C.N.L. sottoscritto l'11/04/2008 per il biennio economico 2006/2007 - Dipendente regionale cessato dal servizio - Sig. Calabrese Michele - Matricola n. 1743.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 138.

Applicazione C.C.N.L. sottoscritto l'11/04/2008 per il biennio economico 2006/2007 - Dipendente regionale cessato dal servizio - Sig. Cantisani Aniello - Matricola n. 1805.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 139.

Applicazione C.C.N.L. sottoscritto l'11/04/2008 per il biennio economico 2006/2007 - Dipendente regionale cessato dal servizio - Sig. D'Amato Arnaldo - Matricola n. 849.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 140.

Applicazione C.C.N.L. sottoscritto l'11/04/2008 per il biennio economico 2006/2007 - Dipendente regionale cessato dal servizio - Sig. Di Pierro Francesco - Matricola n. 731.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 141.

Applicazione C.C.N.L. sottoscritto l'11/04/2008 per il biennio economico 2006/2007 - Dipendente regionale cessato dal servizio - Sig.ra Picerno Rocchina - Matricola n. 1359.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2008, n. 142.

Applicazione C.C.N.L. sottoscritto l'11/04/2008 per il biennio economico 2006/2007 - Dipendente regionale cessato dal servizio - Sig. Salvia Guido - Matricola n. 2042.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO POLITICHE DELLA RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 maggio 2008, n. 143.

Conferenza triennale dei Lucani nel Mondo (L.R. 16/2002) - Manifesti e inviti - Impegno di spesa e liquidazione.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 maggio 2008, n. 144.

Pagamento controlli sanitari U.S.L. n. 2.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI E TECNOLOGICHE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 27 maggio 2008, n. 146.

Procedura aperta per la pubblicazione dei volumi: "Un museo demoantropologico all'interno dei Sassi di Matera", "Il fenomeno del lavoro sommerso in Basilicata ed il suo impatto sociale", "La Carta Regionale dei

suoli quale fondamento alla pianificazione territoriale ed urbana in Basilicata" e "Il recupero sostenibile dell'edilizia nei primi decenni del ventesimo secolo mediante materiale e tecniche innovative" - Aggiudicazione.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI E TECNOLOGICHE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 maggio 2008, n. 147.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio stampa, per la durata di due anni, della rivista trimestrale "Mondo Basilicata" - Indizione.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI E TECNOLOGICHE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 maggio 2008, n. 148.

Copertura assicurativa responsabilità civile per l'esercizio degli Uffici del Consiglio Regionale - Liquidazione rata premio periodo 31/05/08 - 31/05/09.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI E TECNOLOGICHE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 maggio 2008, n. 149.

Contratto manutenzione ascensori Consiglio Regionale - Liquidazione fatture.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI E TECNOLOGICHE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 giugno 2008, n. 151.

Storno di fondi alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2008.

A V V I S I

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
Composizione Prima Commissione

- Carica: Presidente; Cognome e Nome: Marcello Pittella; Gruppo: Partito Democratico;
- Carica: Vice-Presidente; Cognome e Nome: Donato Paolo Salvatore; Gruppo: L'Unione;
- Carica: Vice-Presidente; Cognome e Nome: Agatino Mancusi; Gruppo: U.D.C.;
- Carica: Segretario; Cognome e Nome: Luigi Scaglione; Gruppo: Misto "Popolari Uniti";
- Carica: Segretario; Cognome e Nome: Cosimo Latronico; Gruppo: Forza Italia verso il PdL;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Pasquale Di Lorenzo; Gruppo: Misto "Popolo della Libertà";
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Rosa Mastrosimone; Gruppo: Popolari UDEUR;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Prospero De Franchi; Gruppo: Centro Popolare;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Giacomo Nardiello; Gruppo: Comunisti Italiani;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Egidio Digilio; Gruppo: A.N.;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Antonio Flovilla; Gruppo: Misto "Rosa Bianca - Libertà e Solidarietà";
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Emilia Simonetti; Gruppo: Rifondazione Comunista;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Antonio Autilio *; Gruppo: Italia dei Valori;

* Ai sensi dell'art. 27 - comma 3 - del Regolamento Interno del Consiglio

Materie - AFFARI ISTITUZIONALI

Affari Generali - Ordinamento degli Uffici e degli Enti Amministrativi dipendenti dalla Regione - Rapporti con Enti, aziende e società collegati alla Regione - Circoscrizioni Comunali - Polizia Locale Urbana e Rurale

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
Composizione Seconda Commissione

- Carica: Presidente; Cognome e Nome: Emilia Simonetti; Gruppo: Rifondazione Comunista;
- Carica: Vice-Presidente; Cognome e Nome: Antonio Di Sanza; Gruppo: Partito Democratico;
- Carica: Vice-Presidente; Cognome e Nome: Nicola Pagliuca; Gruppo: Forza Italia verso il PdL;
- Carica: Segretario; Cognome e Nome: Rosa Mastrosimone; Gruppo: Popolari UDEUR;
- Carica: Segretario; Cognome e Nome: Agatino Mancusi; Gruppo: U.D.C.;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Pasquale Di Lorenzo; Gruppo: Misto "Popolo della Libertà";
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Gaetano Fierro; Gruppo: Misto "Popolari Uniti";

- Carica: Componente; Cognome e Nome: Egidio Digilio; Gruppo: A.N.;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Francesco Mollica; Gruppo: Centro Popolare;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Giacomo Nardiello; Gruppo: Comunisti Italiani;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Rocco Vita; Gruppo: L'Unione;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Antonio Flovilla; Gruppo: Misto "Rosa Bianca - Libertà e Solidarietà";
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Antonio Autilio *; Gruppo: Italia dei Valori;

* Ai sensi dell'art. 27 - comma 3 - del Regolamento Interno del Consiglio

Materie - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Bilancio - Sviluppo Economico - Demanio e Patrimonio - Finanze - Politica delle Entrate e della Spesa

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
Composizione Terza Commissione

- Carica: Presidente; Cognome e Nome: Francesco Mollica; Gruppo: Centro Popolare;
- Carica: Vice-Presidente; Cognome e Nome: Gaetano Fierro; Gruppo: Misto "Popolari Uniti";
- Carica: Vice-Presidente; Cognome e Nome: Pasquale Di Lorenzo; Gruppo: Misto "Popolo della Libertà";
- Carica: Segretario; Cognome e Nome: Erminio Restaino; Gruppo: Partito Democratico;
- Carica: Segretario; Cognome e Nome: Franco Mattia; Gruppo: Forza Italia verso il PdL;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Emilia Simonetti; Gruppo: Rifondazione Comunista;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Giacomo Nardiello; Gruppo: Comunisti Italiani;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Antonio Flovilla; Gruppo: Misto "Rosa Bianca - Libertà e Solidarietà";
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Donato P. Salvatore; Gruppo: L'Unione;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Egidio Digilio; Gruppo: A.N.;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Rosa Mastrosimone; Gruppo: Popolari UDEUR;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Vincenzo Ruggiero; Gruppo: U.D.C.;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Antonio Autilio *; Gruppo: Italia dei Valori;

* Ai sensi dell'art. 27 - comma 3 - del Regolamento Interno del Consiglio

Materie - ATTIVITA' PRODUTTIVE - TERRITORIO - AMBIENTE

Agricoltura e Foreste - Ecologia e Ambiente - Caccia e Pesca - Turismo ed Industria Alberghiera - Acque Minerali e Termali - Cave e Torbiere - Assetto del Territorio - Urbanistica - Valorizzazione del Suolo - Tramvie e Linee Automobilistiche di Interesse Regionale - Viabilità - Acquedotti e Lavori Pubblici di Interesse Regionale - Navigazione e Porti Lacuali - Artigianato.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
Composizione Quarta Commissione

- Carica: Presidente; Cognome e Nome: Gennaro Straziuso; Gruppo: Partito Democratico;
- Carica: Vice-Presidente; Cognome e Nome: Giovanni Carelli; Gruppo: Centro Popolare;
- Carica: Vice-Presidente; Cognome e Nome: Sergio Lapenna; Gruppo: Forza Italia verso il PdL;
- Carica: Segretario; Cognome e Nome: Giacomo Nardiello; Gruppo: Comunisti Italiani;
- Carica: Segretario; Cognome e Nome: Antonio Flovilla; Gruppo: Misto "Rosa Bianca - Libertà e Solidarietà";
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Pasquale Di Lorenzo; Gruppo: Misto "Popolo della Libertà";
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Rocco Vita; Gruppo: L'Unione;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Egidio Digilio; Gruppo: A.N.;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Emilia Simonetti; Gruppo: Rifondazione Comunista;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Vincenzo Ruggiero; Gruppo: U.D.C.;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Rosa Mastrosimone; Gruppo: Popolari UDEUR;
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Luigi Scaglione; Gruppo: Misto "Popolari Uniti";
- Carica: Componente; Cognome e Nome: Antonio Autilio *; Gruppo: Italia dei Valori;

* Ai sensi dell'art. 27 - comma 3 - del Regolamento Interno del Consiglio

Materie - POLITICA SOCIALE

Difesa della Salute - Programmazione Ospedaliera - Assistenza e Sicurezza Sociale - Scuola - Assistenza Scolastica - Istruzione Artigianale e Professionale - Musei e Biblioteche degli Enti Locali - Lavoro - Emigrazione - Sport e Tempo Libero.

REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE PROVINCIALE DI POTENZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DEL VALORE AGRICOLO MEDIO DEI TERRENI - ANNO 2007 -

ELENCAZIONE DELLE REGIONI AGRARIE E DEI COMUNI DI ESSE FACENTI PARTE

– REGIONE AGRARIA N. 1
MONTAGNA DI AVIGLIANO E MURO LUCANO

• *Comuni di:* Avigliano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Filiano, Muro Lucano, Pescopagano, Rapone, Ruoti, San Fele.

– REGIONE AGRARIA N. 2
MONTAGNA DI POTENZA

• *Comuni di:* Abriola, Calvello, Cancellara, Pietragalla, Pignola, Potenza, Vaglio di Basilicata.

– REGIONE AGRARIA N. 3
MONTAGNA DEL MELANDRO

• *Comuni di:* Balvano, Brienza, Picerno, Sant'Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Tito, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza.

– REGIONE AGRARIA N. 4
ALTO BASENTO

• *Comuni di:* Albano di Lucania, Anzi, Brindisi di Montagna, Castelmezzano, Pietrapertosa, Trivigno, Campomaggiore, Laurenzana.

– REGIONE AGRARIA N. 5
ALTO AGRI

• *Comuni di:* Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Sarconi, Tramutola, Viggiano, Paterno.

– REGIONE AGRARIA N. 6
MONTAGNA DEL MEDIO AGRI

• *Comuni di:* Armento, Calvera, Carbone, Castronuovo Sant'Andrea, Corleto Perticara, Gallicchio, Guardia Perticara, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Spinoso.

– REGIONE AGRARIA N. 7
ALTO SINNI

• *Comuni di:* Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lauria, Castelsaraceno, Lagonegro, Latronico, Nemoli, Rotonda, Viggianello.

– REGIONE AGRARIA N. 8
VERSANTE SETTENTRIONALE DEL POLLINO

• *Comuni di:* San Paolo Albanese, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, San Costantino Albanese, San Severino Lucano, Teana, Terranova di Pollino.

– REGIONE AGRARIA N. 9
MONTAGNA LITORANEA DI MARATEA

• *Comuni di:* Maratea, Rivello, Trecchina.

– REGIONE AGRARIA N. 10
COLLINE DEL VULTURE

• *Comuni di:* Atella, Barile, Ginestra, Melfi, Rapolla, Ripacandida, Rionero in Vulture, Ruvo del Monte.

– REGIONE AGRARIA N. 11
COLLINE DI VENOSA

• *Comuni di:* Lavello, Montemilone, Maschito, Venosa.

– REGIONE AGRARIA N. 12
COLLINE DELL'ALTO BRADANO

• *Comuni di:* Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Tolve, San Chirico Nuovo.

– REGIONE AGRARIA N. 13
COLLINE DEL MEDIO SINNI

• *Comuni di:* Cersosimo, Missanello, Noepoli, Roccanova, Senise, Sant'Arcangelo.

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGRICOLO MEDIO PER L'ANNO 2007

• REGIONE AGRARIA N. 1
Montagna di Avigliano e Muro Lucano
Valori medi a Ha

Seminativo	€	4.610
Seminativo arborato	»	5.050
Seminativo irriguo	»	11.340
Seminativo arborato irriguo	»	11.490
Orto	»	12.560
Orto irriguo	»	18.190
Frutteto	»	10.340
Vigneto	»	8.300
Vigneto - Uliveto	»	8.780
Castagneto da frutto	»	5.490
Querceto	»	4.460
Canneto	»	5.160
Pascolo	»	2.630
Pascolo arborato	»	3.070
Pascolo cespugliato	»	2.630
Incolto produttivo	»	2.090
Bosco alto fusto	»	4.590
Bosco ceduo	»	5.380
Uliveto	»	7.370

• REGIONE AGRARIA N. 2
Montagna di Potenza
Valori medi a Ha

Seminativo	€	6.650
Seminativo arborato	»	7.370
Seminativo irriguo	»	12.230
Orto	»	17.150
Orto irriguo	»	21.450
Vigneto	»	9.500
Vigneto - Uliveto	»	9.640
Castagneto da frutto	»	5.830
Querceto	»	4.940
Canneto	»	5.750
Pascolo	»	2.700
Pascolo arborato	»	3.360
Pascolo cespugliato	»	2.450
Pascolo produttivo	»	2.090
Incolto produttivo	»	2.090
Bosco alto fusto	»	4.780
Bosco ceduo	»	5.480
Uliveto	»	8.240

• REGIONE AGRARIA N. 3
Montagna del Melandro
Valori medi a Ha

Seminativo	€	5.460
Seminativo arborato	»	5.510
Seminativo irriguo	»	11.640
Seminativo arborato irriguo	»	11.770
Prato	»	6.310
Orto irriguo	»	19.050
Vigneto	»	9.290
Vigneto - Uliveto	»	10.390
Castagneto da frutto	»	6.430
Querceto	»	5.110
Pascolo	»	2.630
Pascolo arborato	»	3.070
Pascolo cespugliato	»	2.630
Incolto produttivo	»	2.090
Bosco alto fusto	»	4.590
Bosco ceduo	»	5.560
Uliveto	»	7.810

• REGIONE AGRARIA N. 4
Alto Basento
Valori medi a Ha

Seminativo	€	4.610
Seminativo arborato	»	5.700
Seminativo irriguo	»	9.450
Seminativo arborato irriguo	»	11.640
Orto irriguo	»	15.160
Frutteto	»	10.340
Vigneto	»	6.900
Vigneto - Uliveto	»	7.840
Castagneto da frutto	»	5.400
Canneto	»	5.410
Pascolo	»	2.630
Pascolo arborato	»	3.070
Pascolo cespugliato	»	2.630
Incolto produttivo	»	2.090
Bosco alto fusto	»	4.540
Uliveto	»	6.420

• REGIONE AGRARIA N. 5
Alto Agri
Valori medi a Ha

Seminativo	€	6.450
Seminativo arborato	»	7.420
Seminativo irriguo	»	18.970

Seminativo arborato irriguo	€	19.970
Orto irriguo	»	25.170
Vigneto	»	7.450
Vigneto - Uliveto	»	9.110
Vigneto alto intelaiato	»	29.220
Pascolo	»	2.760
Pascolo arborato	»	3.130
Pascolo cespugliato	»	2.700
Incolto produttivo	»	2.150
Bosco alto fusto	»	4.510
Bosco ceduo	»	5.410
Uliveto	»	7.570

• REGIONE AGRARIA N. 6
Montagna del Medio Agri
Valori medi a Ha

Seminativo	€	4.310
Seminativo arborato	»	5.750
Seminativo irriguo	»	10.060
Seminativo arborato irriguo	»	15.020
Orto irriguo	»	16.530
Vigneto	»	7.190
Vigneto - Uliveto	»	7.970
Castagneto da frutto	»	6.200
Querceto	»	4.510
Pascolo	»	2.700
Pascolo arborato	»	3.130
Pascolo cespugliato	»	3.130
Incolto produttivo	»	2.150
Bosco alto fusto	»	4.050
Bosco ceduo	»	5.280
Uliveto	»	7.440

• REGIONE AGRARIA N. 7
Alto Sinni
Valori medi a Ha

Seminativo	€	4.550
Seminativo arborato	»	4.800
Seminativo irriguo	»	11.090
Seminativo arborato irriguo	»	11.820
Orto irriguo	»	20.820
Frutteto	»	10.890
Vigneto	»	7.250
Vigneto - Uliveto	»	8.780
Castagneto da frutto	€	5.350
Querceto	»	5.280
Pascolo	»	2.700
Pascolo arborato	»	3.130
Pascolo cespugliato	»	3.130
Incolto produttivo	»	2.150
Bosco alto fusto	»	4.170
Bosco ceduo	»	5.860
Uliveto	»	7.440

• REGIONE AGRARIA N. 8
Versante Settentrionale del Pollino
Valori medi a Ha

Seminativo	€	4.300
Seminativo arborato	»	5.400
Seminativo irriguo	»	9.870
Seminativo arborato irriguo	»	11.260
Orto irriguo	»	20.820
Frutteto	»	10.690
Vigneto	»	7.250
Castagneto da frutto	»	5.290
Querceto	»	5.220
Pascolo	»	2.760
Pascolo arborato	»	3.070
Pascolo cespugliato	»	2.700
Incolto produttivo	»	2.090
Bosco alto fusto	»	4.590
Bosco ceduo	»	5.860
Uliveto	»	6.420

• REGIONE AGRARIA N. 9
Montagna Litoranea di Maratea
Valori medi a Ha

Seminativo	€	5.590
Seminativo arborato	»	6.500
Seminativo irriguo	»	13.960
Seminativo arborato irriguo	»	14.040
Orto irriguo	»	22.040
Agrumeto	»	39.150
Frutteto	»	16.790
Vigneto	»	7.390
Vigneto - Uliveto	»	8.310
Castagneto da frutto	»	5.540
Querceto	»	5.410

Carrubeto	€	5.880
Pascolo	»	2.760
Pascolo arborato	»	3.130
Incolto produttivo	»	2.150
Bosco alto fusto	»	4.220
Uliveto	»	7.220

• REGIONE AGRARIA N. 10
Colline del Vulture
Valori medi a Ha

Seminativo	€	10.160
Seminativo arborato	»	10.160
Seminativo irriguo	»	19.910
Orto	»	19.540
Orto irriguo	»	25.910
Frutteto	»	12.630
Vigneto	»	11.090
Vigneto - Uliveto	»	10.850
Vigneto in zona D.O.C.	»	24.470
Aglianico del Vulture	»	21.240
Vigneto alto intelaiato	»	31.140
Castagneto da frutto	»	6.330
Canneto	»	5.690
Pascolo	»	3.130
Pascolo arborato	»	3.130
Pascolo cespugliato	»	2.760
Incolto produttivo	»	2.150
Bosco alto fusto	»	4.220
Bosco ceduo	»	5.820
Uliveto	»	9.630

• REGIONE AGRARIA N. 11
Colline di Venosa
Valori medi a Ha

Seminativo	€	11.270
Seminativo arborato	»	12.020
Seminativo irriguo	»	22.040
Orto	»	19.420
Orto irriguo	»	23.320
Frutteto	»	12.700
Vigneto	»	11.090
Vigneto - Uliveto	»	10.570
Vigneto in zona D.O.C.	»	24.130
Aglianico del Vulture	»	21.000
Vigneto alto intelaiato	€	31.080
Canneto	»	5.870
Pascolo	»	3.520
Pascolo arborato	»	3.990
Pascolo cespugliato	»	3.520
Incolto produttivo	»	2.150
Bosco alto fusto	»	3.920
Uliveto	»	9.540

• REGIONE AGRARIA N. 12
Colline dell'Alto Bradano
Valori medi a Ha

Seminativo	€	10.780
Seminativo arborato	»	10.780
Seminativo irriguo	»	19.850
Orto irriguo	»	19.850
Vigneto	»	9.710
Vigneto - Uliveto	»	9.250
Vigneto in zona D.O.C.	»	22.110
Aglianico del Vulture	»	19.790
Vigneto alto intelaiato	»	29.390
Canneto	»	5.000
Pascolo	»	3.520
Pascolo arborato	»	3.990
Pascolo cespugliato	»	3.520
Incolto produttivo	»	2.150
Bosco alto fusto	»	3.970
Uliveto	»	8.620

• REGIONE AGRARIA N. 13
Colline del Medio Sinni
Valori medi a Ha

Seminativo	€	6.190
Seminativo arborato	»	6.750
Seminativo irriguo	»	21.450
Seminativo arborato irriguo	»	20.950
Orto irriguo	»	20.820
Frutteto	»	16.080
Frutteto irriguo	»	28.580
Vigneto	»	9.290
Vigneto - Uliveto	»	8.830
Vigneto alto intelaiato	»	28.540
Castagneto da frutto	»	5.540
Querceto	»	5.460

Canneto	€	5.690
Pascolo	»	3.520
Pascolo arborato	»	3.990
Pascolo cespugliato	»	3.520
Incolto produttivo	»	2.150
Bosco alto fusto	»	4.220
Uliveto	»	8.240

R E G I O N E B A S I L I C A T A

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DEL VALORE AGRICOLO MEDIO DEI TERRENI MATERA

c/o Agenzia del Territorio - Ufficio di Matera

VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI COMPRESI NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI MATERA (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Art. 41, comma 4) - ANNO 2007 -

ELENCAZIONE DELLE REGIONI AGRARIE E DEI COMUNI DI ESSI FACENTI PARTE

– REGIONE AGRARIA N. 1
MONTAGNA TRA BASENTO E SAURO

• *Comuni di:* Accettura, Cirigliano, Gorgoglione, Oliveto Lucano.

– REGIONE AGRARIA N. 2
COLLINE DI IRSINA

• *Comuni di:* Irsina.

– REGIONE AGRARIA N. 3
MEDIO BASENTO

• *Comuni di:* Calciano, Garaguso, Grassano, Grottole, Salandra, Tricarico.

– REGIONE AGRARIA N. 4
COLLINE DI MATERA

• *Comuni di:* Matera.

– REGIONE AGRARIA N. 5
COLLINE DEL SAURO E DELLA SALANDRELLA

• *Comuni di:* Aliano, Craco, San Mauro Forte, Stigliano.

– REGIONE AGRARIA N. 6
COLLINE TRA BRADANO E SALANDRELLA

• *Comuni di:* Ferrandina, Miglionico, Pomarico.

– REGIONE AGRARIA N. 7
COLLINE DEL BASSO SINNI

• *Comuni di:* Colobraro, Nova Siri, Rotondella, San Giorgio Lucano, Tursi, Valsinni.

– REGIONE AGRARIA N. 8
PIANURA DI METAPONTO

• *Comuni di:* Bernalda, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Pisticci, Policoro, Scanzano Jonico.

ELENCO DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER REGIONE AGRARIA E PER TIPO DI COLTURA (Art. 41, comma 4, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

- REGIONE AGRARIA N. 1
  Montagna tra Basento e Sauro
  Valori medi a Ha
  - Seminativo € 3.200,00 (euro tremiladuecento/00)
  - Seminativo arborato € 3.450,00 (euro tremilaquattrocentocinquanta/00)
  - Seminativo irriguo € 5.620,00 (euro cinquemilaseicentoventi/00)
  - Seminativo arborato irriguo € 5.980,00 (euro cinquemilanovecentottanta/00)
  - Vigneto € 4.120,00 (euro quattromilacentoventi/00)
  - Vigneto - Uliveto € 4.230,00 (euro quattromiladuecentotrenta/00)
  - Uliveto € 3.870,00 (euro tremilaottocentosettanta/00)
  - Pascolo € 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00)
  - Pascolo arborato € 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00)
  - Pascolo cespugliato € 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00)
  - Incolto produttivo € 570,00 (euro cinquecentosettanta/00)
  - Bosco alto fusto € 3.200,00 (euro tremiladuecento/00)
  - Bosco ceduo € 2.940,00 (euro duemilanovecentoquaranta/00)

- REGIONE AGRARIA N. 2
  Colline di Irsina
  Valori medi a Ha
  - Seminativo € 9.890,00 (euro novemilaottocentonovanta/00)
  - Seminativo arborato € 8.660,00 (euro ottomilaseicentosessanta/00)
  - Seminativo irriguo € 14.420,00 (euro quattordicimilaquattrocentoventi/00)
  - Seminativo arborato irriguo € 14.420,00 (euro quattordicimilaquattrocentoventi/00)
  - Orto irriguo € 14.420,00 (euro quattordicimilaquattrocentoventi/00)
  - Frutteto specializzato € 13.910,00 (euro tredicimilanovecentodieci/00)
  - Vigneto € 7.210,00 (euro settemiladuecentodieci/00)
  - Vigneto alto intelaiato € 15.970,00 (euro quindicimilanovecentosettanta/00)
  - Vigneto - Uliveto € 8.240,00 (euro ottomiladuecentoquaranta/00)
  - Uliveto € 8.760,00 (euro ottomilasettecentosessanta/00)
  - Pascolo € 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00)
  - Pascolo arborato € 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00)
  - Pascolo cespugliato € 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00)
  - Incolto produttivo € 570,00 (euro cinquecentosettanta/00)
  - Bosco alto fusto € 2.220,00 (euro duemiladuecentoventi/00)

- REGIONE AGRARIA N. 3
  Medio Basento
  Valori medi a Ha
  - Seminativo € 5.310,00 (euro cinquemilatrecentodieci/00)
  - Seminativo arborato € 5.670,00 (euro cinquemilaseicentosettanta/00)
  - Seminativo irriguo € 12.360,00 (euro dodicimilatrecentosessanta/00)
  - Seminativo arborato irriguo € 12.360,00 (euro dodicimilatrecentosessanta/00)
  - Orto irriguo € 12.360,00 (euro dodicimilatrecentosessanta/00)
  - Frutteto specializzato € 12.360,00 (euro dodicimilatrecentosessanta/00)
  - Vigneto € 7.730,00 (euro settemilasettecentotrenta/00)

- Vigneto uliveto € 6.700,00 (euro seimilasettecento/00)
- Uliveto € 6.700,00 (euro seimilasettecento/00)
- Pascolo € 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00)
- Pascolo arborato € 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00)
- Pascolo cespugliato € 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00)
- Incolto produttivo € 570,00 (euro cinquecentosettanta/00)
- Bosco alto fusto € 3.510,00 (euro tremilacinquecentodieci/00)
- Bosco ceduo € 1.760,00 (euro millesettecentosessanta/00)

- REGIONE AGRARIA N. 4
  Colline di Matera
  Valori medi a Ha
  - Seminativo € 10.300,00 (euro diecimilatrecento/00)
  - Seminativo arborato € 10.300,00 (euro diecimilatrecento/00)
  - Seminativo irriguo € 12.470,00 (euro dodicimilaquattrocentosettanta/00)
  - Seminativo arborato irriguo € 11.850,00 (euro undicimilaottocentocinquanta/00)
  - Orto irriguo € 12.360,00 (euro dodicimilatrecentosessanta/00)
  - Frutteto specializzato € 16.790,00 (euro sedicimilasettecentonovanta/00)
  - Vigneto € 9.790,00 (euro novemilasettecentonovanta/00)
  - Vigneto alto intelaiato € 18.080,00 (euro diciottomilaottanta/00)
  - Vigneto - Uliveto € 9.430,00 (euro novemilaquattrocentotrenta/00)
  - Uliveto € 9.430,00 (euro novemilaquattrocentotrenta/00)
  - Uliveto intensivo irriguo € 14.010,00 (euro quattordicimiladieci/00)
  - Pascolo € 1.290,00 (euro milleduecentonovanta/00)
  - Pascolo arborato € 1.400,00 (euro millequattrocento/00)
  - Pascolo cespugliato € 1.400,00 (euro millequattrocento/00)
  - Incolto produttivo € 620,00 (euro seicentoventi/00)

- REGIONE AGRARIA N. 5
  Colline del Sauro e della Salandrella
  Valori medi a Ha
  - Seminativo € 4.540,00 (euro quattromilacinquecentoquaranta/00)
  - Seminativo arborato € 4.640,00 (euro quattromilaseicentoquaranta/00)
  - Seminativo irriguo € 10.920,00 (euro diecimilanovecentoventi/00)
  - Seminativo arborato irriguo € 11.540,00 (euro undicimilacinquecentoquaranta/00)
  - Orto irriguo € 10.670,00 (euro diecimilaseicentosettanta/00)
  - Agrumeto € 14.420,00 (euro quattordicimilaquattrocentoventi/00)
  - Frutteto specializzato € 14.420,00 (euro quattordicimilaquattrocentoventi/00)
  - Vigneto € 6.030,00 (euro seimilatrenta/00)
  - Vigneto alto intelaiato € 17.510,00 (euro diciassettemilacinquecentodieci/00)
  - Vigneto - Uliveto € 6.180,00 (euro seimilacentottanta/00)
  - Uliveto € 6.130,00 (euro seimilacentotrenta/00)
  - Castagneto da frutto € 2.680,00 (euro duemilaseicentottanta/00)
  - Pascolo € 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00)
  - Pascolo arborato € 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00)
  - Pascolo cespugliato € 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00)

- Incolto produttivo € 570,00 (euro cinquecentosettanta/00)
- Bosco alto fusto € 2.990,00 (euro duemilanovecentonovanta/00)

- REGIONE AGRARIA N. 6
  Colline tra Bradano e Salandrella
  Valori medi a Ha
  - Seminativo € 6.180,00 (euro seimilacentottanta/00)
  - Seminativo arborato € 6.700,00 (euro seimilasettecento/00)
  - Seminativo irriguo € 11.590,00 (euro undicimilacinquecentonovanta/00)
  - Orto irriguo € 14.420,00 (euro quattordicimilaquattrocentoventi/00)
  - Frutteto specializzato € 16.380,00 (euro sedicimilatrecentottanta/00)
  - Vigneto € 7.730,00 (euro settemilasettecentotrenta/00)
  - Vigneto alto intelaiato € 12.780,00 (euro dodicimilasettecentottanta/00)
  - Vigneto - Uliveto € 8.040,00 (euro ottomilaquaranta/00)
  - Uliveto € 8.760,00 (euro ottomilasettecentosessanta/00)
  - Castagneto da frutto € 2.270,00 (euro duemiladuecentosettanta/00)
  - Pascolo € 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00)
  - Pascolo arborato € 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00)
  - Pascolo cespugliato € 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00)
  - Incolto produttivo € 570,00 (euro cinquecentosettanta/00)
  - Bosco alto fusto € 2.580,00 (euro duemilacinquecentottanta/00)
  - Bosco ceduo € 2.170,00 (euro duemilacentosettanta/00)

- REGIONE AGRARIA N. 7
  Colline del Basso Sinni
  Valori medi a Ha
  - Seminativo € 5.150,00 (euro cinquemilacentocinquanta/00)
  - Seminativo arborato € 5.670,00 (euro cinquemilaseicentosettanta/00)
  - Seminativo irriguo € 14.420,00 (euro quattordicimilaquattrocentoventi/00)
  - Seminativo arborato irriguo € 16.280,00 (euro sedicimiladuecentottanta/00)
  - Orto € 9.380,00 (euro novemilatrecentottanta/00)
  - Orto irriguo € 14.420,00 (euro quattordicimilaquattrocentoventi/00)
  - Agrumeto € 21.740,00 (euro ventunomilasettecentoquaranta/00)
  - Agrumeto uliveto € 18.440,00 (euro diciottomilaquattrocentoquaranta/00)
  - Frutteto € 13.090,00 (euro tredicimilanovanta/00)
  - Frutteto specializzato € 18.960,00 (euro diciottomilanovecentosessanta/00)
  - Vigneto € 5.100,00 (euro cinquemilacento/00)
  - Vigneto alto intelaiato € 14.890,00 (euro quattordicimilaottocentonovanta/00)
  - Uliveto € 5.720,00 (euro cinquemilasettecentoventi/00)
  - Uliveto intensivo irriguo € 13.810,00 (euro tredicimilaottocentodieci/00)
  - Pascolo € 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00)
  - Pascolo arborato € 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00)
  - Pascolo cespugliato € 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00)
  - Incolto produttivo € 570,00 (euro cinquecentosettanta/00)
  - Bosco alto fusto € 2.940,00 (euro duemilanovecentoquaranta/00)

- REGIONE AGRARIA N. 8
  Pianura di Metaponto
  Valori medi a Ha
  - Seminativo € 7.210,00 (euro settemiladuecentodieci/00)
  - Seminativo arborato € 8.350,00 (euro ottomilatrecentocinquanta/00)
  - Seminativo irriguo € 15.970,00 (euro quindicimilanovecentosettanta/00)
  - Seminativo arborato irriguo € 17.510,00 (euro diciassettemilacinquecentodieci/00)
  - Orto € 10.200,00 (euro diecimiladuecento/00)
  - Orto irriguo € 15.970,00 (euro quindicimilanovecentosettanta/00)
  - Agrumeto € 21.330,00 (euro ventunomilatrecentotrenta/00)
  - Agrumeto uliveto € 17.510,00 (euro diciassettemilacinquecentodieci/00)
  - Frutteto € 12.780,00 (euro dodicimilasettecentottanta/00)
  - Frutteto specializzato € 18.030,00 (euro diciottomilatrenta/00)
  - Vigneto € 8.760,00 (euro ottomilasettecentosessanta/00)
  - Vigneto alto intelaiato € 22.870,00 (euro ventiduemilaottocentosettanta/00)
  - Vigneto - Uliveto € 10.560,00 (euro diecimilacinquecentosessanta/00)
  - Uliveto € 10.560,00 (euro diecimilacinquecentosessanta/00)
  - Uliveto intensivo irriguo € 18.850,00 (euro diciottomilaottocentocinquanta/00)
  - Pascolo € 1.400,00 (euro millequattrocento/00)
  - Pascolo arborato € 1.400,00 (euro millequattrocento/00)
  - Pascolo cespugliato € 1.400,00 (euro millequattrocento/00)
  - Incolto produttivo € 620,00 (euro seicentoventi/00)
  - Bosco alto fusto € 3.710,00 (euro tremilasettecentodieci/00)

I valori sono riferiti all'anno 2007.